

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 6 novembre 1991

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 389. Sentenza 15-31 ottobre 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Borse di studio - Requisiti concorsuali - Regione Campania - Regolamentazione con efficacia retroattiva e con legge regionale di situazioni pregresse contemplate da norme statali - Richiamo alla sentenza n. 713/1988 e n. 19/1989 della Corte - Necessità di garantire coerenza e ragionevolezza del sistema nell'uniformità dell'assetto unitario dell'ordinamento - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Campania 3 luglio 1973, n. 14, art. 7) Pag. 7

N. 390. Sentenza 15-31 ottobre 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Reato commesso in udienza - Magistrato parte offesa - Determinazione della competenza territoriale - Deroga al criterio dello spostamento - Procedibilità rimessa alla valutazione discrezionale del p.m. - Necessità di garantire la imparzialità e la terzietà del giudice - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 11, terzo comma; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva n. 18 nell'inciso «eccezion fatta per i reati commessi in udienza») » 10

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 654. Ordinanza della corte di appello di Bari del 17 luglio 1991.

Processo penale - Riparazione per ingiusta detenzione - Presupposti: sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato - Estensione di tale disciplina anche alle sentenze di non luogo a procedere e ai provvedimenti di archiviazione - Lamentata omessa previsione di verifica della rispondenza della formula giudiziale alla realtà dei fatti da parte del giudice chiamato a pronunciarsi, in tali ultime ipotesi, sulla richiesta di riparazione - Conseguente limitazione dei poteri dello stesso rispetto a quelli spettanti agli altri giudici civili o amministrativi con ingiustificata incidenza sugli obblighi dello Stato in materia.

(C.P.P. 1988, art. 314, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) Pag. 13

n. 655. Ordinanza del pretore di Bologna del 17 giugno 1991.

Previdenza e assistenza sociale - Minori non totalmente invalidi - Assegno di accompagnamento - Eliminazione del beneficio ed eccezionale conservazione degli effetti della domanda presentata fino all'entrata in vigore della legge n. 508/1988 - Non applicabilità del beneficio della indennità di frequenza (sostitutivo dell'indennità di accompagnamento, introdotto riguardo ai suddetti minori, con legge 11 ottobre 1990, n. 289), per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge stessa - Incidenza sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di malattia.

(Legge 21 novembre 1988, n. 508, art. 6).

(Cost., art. 38)

Pag. 15

n. 656. Ordinanza del pretore di Bologna del 17 giugno 1991.

Previdenza e assistenza sociale - Minori non totalmente invalidi - Assegno di accompagnamento - Eliminazione del beneficio ed eccezionale conservazione degli effetti della domanda presentata fino all'entrata in vigore della legge n. 508/1988 - Non applicabilità del beneficio della indennità di frequenza (sostitutivo dell'indennità di accompagnamento, introdotto riguardo ai suddetti minori, con legge 11 ottobre 1990, n. 289), per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge stessa - Incidenza sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di malattia.

(Legge 21 novembre 1988, n. 508, art. 6).

(Cost., art. 38)

» 19

n. 657. Ordinanza della pretura di Catania, sezione distaccata di Acireale, del 22 giugno 1991.

Processo penale - Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona - Prevalenza di quella più favorevole per l'imputato, in caso di sentenze dello stesso tipo o emesse in fase di giudizio - Prevalenza del provvedimento emesso in giudizio o del decreto penale, in caso di sentenze di diverso tipo e/o emesse in fasi diverse del giudizio, anche nell'ipotesi, come quella di specie, di ignoranza da parte del giudice del dibattimento, dell'avvenuta oblazione - Ingiustificata disparità di trattamento.

(C.P.P. 1988, art. 669, ultimo comma).

(Cost., art. 3)

» 23

n. 658. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, dell'8 marzo 1988.

Regione Sicilia - Impiego pubblico - Norme per la sistemazione in ruolo del personale risultato idoneo agli esami di cui alla legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, e successive modifiche ed integrazioni - Attribuzione a detti idonei dei posti disponibili presso i consorzi di comuni e province, le aziende municipalizzate, gli I.A.C.P., l'E.A.S., le opere universitarie, le A.S.I. ed i relativi consorzi ed ogni altra amministrazione ed enti sottoposti a tutela o vigilanza della regione o di enti locali territoriali - Inclusione del consorzio per l'autostrada Messina-Palermo tra gli enti obbligati ad assumere il personale assegnatogli dalla regione - Illegittima ingerenza della regione nel regime giuridico del consorzio in questione, attesa la sua natura di ente concessionario di opere statali - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 52/1981.

(Legge regione Sicilia 25 ottobre 1985, n. 39, art. 2; legge regione Sicilia 2 dicembre 1980, n. 125).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 25

n. 659. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Sicilia del 30 maggio 1991.

Consiglio superiore della magistratura (C.S.M.) - Provvedimenti relativi ai magistrati - Ricorso avverso gli stessi, per motivi di legittimità, in primo grado al t.a.r. Lazio ed in secondo grado al Consiglio di Stato - Ingiustificata deroga al principio generale del foro della sede di servizio per i dipendenti pubblici - Disparità di trattamento dei magistrati ordinari rispetto ai magistrati dei t.a.r., Corte dei conti e magistrati militari nonché alla generalità dei pubblici dipendenti per i quali vale la regola del foro della sede di servizio - Incidenza sul diritto di difesa nonché sul principio del decentramento a livello regionale della giustizia amministrativa - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 117/1990.

(Legge 12 aprile 1990, n. 74, art. 4, in relazione al d.lgs. 6 maggio 1948, n. 654).

(Cost., artt. 3, 24 e 125; statuto regione Sicilia, art. 23, primo comma)

» 29

N. 660. Ordinanza del pretore di Catania del 10 settembre 1991.

- Processo penale - Procedimenti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Equiparazione della sentenza ad una pronuncia di condanna - Lamentata impossibile valutazione delle prove di responsabilità - Mancata garanzia del diritto di difesa in ordine a tale giudizio.

(C.P.P. 1988, art. 444).

(Cost., art. 24)

Pag. 34

N. 661. Ordinanza del Consiglio superiore della magistratura, sezione disciplinare, del 24 maggio 1991.

- Consiglio superiore della magistratura (C.S.M.) - Sezione disciplinare - Istituto della riabilitazione previsto dall'art. 87 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per i dipendenti civili dello Stato - Applicabilità secondo la giurisprudenza della Cassazione, di detto istituto ai magistrati - Conseguente ingiustificato eguale trattamento di situazioni non omogenee e sostituzione del parere espresso dal consiglio di amministrazione per i dipendenti civili dello Stato col parere vincolante espresso dal consiglio giudiziario che viene ad interferire con l'attività di un organo giudiziario quale la sezione disciplinare del C.S.M. - Incidenza sui principi della soggezione dei giudici solo alla legge e di indipendenza ed autonomia della magistratura.

(D.P.R., 10 gennaio 1957, n. 3, art. 87; r.d.-l. 31 maggio 1946, n. 511, art. 276).

(Cost., artt. 3, 101, 104 e 105)

» 36

N. 662. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Milano del 21 febbraio 1991.

- Tributi in genere - Imposta ipotecaria - Prevista tassabilità dell'iscrizione di ipoteca prestata a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di versare gli assegni di mantenimento in conseguenza di verbale di separazione consensuale tra coniugi - Conseguente mancata estensione della esenzione da qualsivoglia tassa o imposta stabilita per le attribuzioni patrimoniali tra i coniugi in sede di divorzio - Ingiustificata disparità di trattamento tributario con incidenza sui diritti della famiglia.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, artt. 4 e 1, tarif. all. in relazione alla legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19).

(Cost., artt. 3, 29, 31 e 53)

» 42

N. 663. Ordinanza del tribunale di Reggio Calabria del 13 luglio 1990.

- Successione ereditaria - Successione legittima apertasi prima della riforma del diritto di famiglia - Figli naturali riconosciuti - Attribuzione di quote di eredità - Lamentata non applicabilità della nuova disciplina (equiparazione dei figli naturali riconosciuti ai figli legittimi) introdotta con la riforma - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul principio che garantisce ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica.

(C.C., art. 574 abrogato).

(Cost., artt. 3 e 30)

» 44

N. 664. Ordinanza del pretore di S. Cipriano Picentino dell'11 luglio 1991.

- Processo penale - Procedimento pretorile - Rigetto della richiesta di applicazione della pena - Restituzione degli atti al p.m. - Conseguente citazione a giudizio innanzi allo stesso magistrato - Lamentata omessa previsione di incompatibilità di tale giudice - Contrasto con i principi e le direttive della legge delega - Richiamo alla sentenza n. 496/1990.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., art. 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, dirett. 103)

» 45

N. 665. Ordinanza del pretore di S. Cipriano Picentino dell'11 luglio 1991.

Processo penale - Procedimento pretorile - Richiesta di archiviazione al g.i.p. - Mancata condivisione - Restituzione degli atti al p.m. per formulazione dell'imputazione - Adempimento - Conseguente fissazione del giudizio innanzi allo stesso magistrato - Lamentata omessa previsione di incompatibilità di tale giudice - Contrasto con i principi e le direttive della legge delega.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., art. 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, dirett. 101) Pag. 47

N. 666. Ordinanza del tribunale di Lecce del 1° luglio 1991.

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Nuove contestazioni - Diritti delle parti - Ammissione di ulteriori prove - Ritenuta ammissibilità per quelle richieste dall'imputato solo ex art. 507 del c.p.p. - Lamentata preclusione per le altre parti (nel caso di specie: p.m.) - Irrazionalità - Violazione del principio di eguaglianza tra le parti - Lesione dei diritti di difesa nonché dei principi dettati dalla legge delega - Mancata garanzia della funzionalità nell'amministrazione della giustizia.

(C.P.P. 1988, art. 519 cpv.).

(Cost., artt. 3, 24, 76 e 97) » 48

N. 667. Ordinanza della pretura di Modica, sezione distaccata di Scicli, del 5 luglio 1991.

Regione Sicilia - Reati edilizi - Opere (nella specie: recinzioni) eseguite in assenza della concessione prevista dalla normativa statale - Sottoposizione, con legge regionale, di tali opere al regime dell'autorizzazione - Conseguente eliminazione della rilevanza penale della condotta - Prospettata violazione del principio della riserva di legge statale in materia penale.

(Legge regione Sicilia 10 agosto 1985, n. 37, art. 5, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 25) » 52

N. 668. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Puglia del 26 aprile 1991.

Impiego pubblico - Stato giuridico del personale delle u.s.l. - Personale in posizione non apicale - Collocamento a riposo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età - Mancata previsione del trattenimento in servizio per il conseguimento della minima anzianità contributiva - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto al personale apicale delle u.s.l., ai dirigenti civili dello Stato ed al personale direttivo docente e non docente della scuola, ai quali è assicurato il trattenimento in servizio oltre i limiti di età per conseguire il massimo della pensione - Incidenza sul diritto ad una retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 238/1988 e 444/1990.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53).

(Cost., artt. 3, 4, 36 e 38) » 53

N. 669. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo del 23 maggio 1991.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Professori universitari di ruolo nominati docenti presso la scuola superiore della p.a. - Collocamento fuori ruolo con conseguente esclusione del diritto di partecipazione al consiglio di facoltà - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto alle situazioni analoghe del congedo per motivi di studio e dell'aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a.

(D.P.R. 11 luglio 1972, n. 742, art. 12, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 97) » 59

N. 670. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Verona del 17 agosto 1991.

Processo penale - Procedimento pretorile - Chiusura delle indagini preliminari - Sentenza di incompetenza - Lamentata dovuta trasmissione degli atti al p.m. presso il giudice competente anziché al giudice competente - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto a quanto previsto per la fase dibattimentale - Possibile lesione del principio del giudice naturale - Denunciata possibilità per una parte processuale (p.m.) di rendere irrilevante una pronuncia giurisdizionale senza osservanza delle modalità di legge.

(C.P.P. 1988, art. 22, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 25, 101 e 111)

Pag. 62

N. 671. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Verona del 9 agosto 1991.

Processo penale - Indagini preliminari - Termine: sei mesi - Richiesta di proroga - Possibilità di autorizzazione solo prima della scadenza - Lamentata omessa previsione di adozione di tale ordinanza anche dopo la scadenza ma entro i quindici giorni dal decorso dei cinque giorni dalla notifica del p.m. all'indagato - Lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - In alternativa: violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - In subordine: violazione dell'art. 3 della Costituzione - Richiesta di illegittimità costituzionale consequenziale.

(C.P.P. 1988, art. 406, primo comma).

(Cost., artt. 3, 97 e 112)

» 65

N. 675. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Verona del 9 agosto 1991.

Processo penale - Indagini preliminari - Termine: sei mesi - Richiesta di proroga - Possibilità di autorizzazione solo prima della scadenza - Lamentata omessa previsione di adozione di tale ordinanza anche dopo la scadenza ma entro i quindici giorni dal decorso dei cinque giorni dalla notifica del p.m. all'indagato - Lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - In alternativa: violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - In subordine: violazione dell'art. 3 della Costituzione - Richiesta di illegittimità costituzionale consequenziale.

(C.P.P. 1988, art. 406, primo comma).

(Cost., artt. 3, 97 e 112)

» 67

N. 672. Ordinanza della Corte dei conti di Roma del 18 giugno 1991.

Pensioni di guerra - Ricorso giurisdizionale in materia di pensioni di guerra - Esperibilità condizionata al preventivo obbligatorio esperimento del ricorso gerarchico - Ingiustificata deroga al principio generale della esperibilità immediata della tutela giurisdizionale - Incidenza sul diritto di agire e difendersi in giudizio contro gli atti della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 42/1991.

(D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, art. 25, primo comma, sostituito dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, art. 17, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 113)

» 68

N. 673. Ordinanza del pretore di Bologna del 17 giugno 1991.

Previdenza e assistenza sociale - Riscatto per i periodi corrispondenti alla durata del corso di laurea o di titoli equipollenti - Corsi di scuole universitarie diretti a fini speciali (nella specie: corso per tecnico in logopedia) - Mancata previsione della facoltà di riscattare i periodi di servizio corrispondenti alla durata legale dei corsi per il conseguimento del diploma di tecnico in logopedia, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia stato richiesto quale condizione necessaria per la relativa ammissione in servizio - Ingiustificato deterioro trattamento dei tecnici in logopedia rispetto ai tecnici in fisioterapia ai quali è concesso, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 133/1991, di riscattare il periodo di studio per il conseguimento del relativo diploma - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

(R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 69, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 41, in relazione alla legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 12).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 71

N. 674. Ordinanza del tribunale di Savona del 19 giugno 1991.

Processo penale - Istruttoria dibattimentale - Dichiarazioni testimoniali difformi da quelle rese nelle indagini preliminari - Testimonianza ritenuta rilevante ai fini del giudizio - Contestazione in udienza del reato di falsa testimonianza - Lamentata omessa previsione di sospensione del procedimento in attesa della definizione del giudizio di falsità - Denunciata impossibilità di corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali.

(C.P.P. 1988, artt. 207, secondo comma e 476, secondo comma).

(Cost., art. 101, secondo comma)

Pag. 72

N. 676. Ordinanza del pretore di Caltagirone del 25 settembre 1991.

Previdenza e assistenza sociale - Indennità premio di fine servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. - Determinazione in base ad un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi di servizio considerata in ragione dell'80% e moltiplicata per ogni anno d'iscrizione all'istituto - Mancata previsione della corresponsione di detta indennità nella stessa misura (un dodicesimo dell'80% dell'ultima retribuzione moltiplicato per ogni anno di iscrizione al fondo di previdenza) stabilita per i dipendenti statali - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe, attesa la omogeneità dell'indennità premio di fine servizio e dell'indennità di buonuscita - Incidenza sui principi del diritto al lavoro, della tutela del lavoro, di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione (anche differita), di assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, dell'obbligo di servizio esclusivo della Nazione per i pubblici dipendenti.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 4, primo comma).

(Cost., artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98)

» 73

N. 677. Ordinanza del pretore di Caltagirone del 25 settembre 1991.

Previdenza e assistenza sociale - Indennità premio di fine servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. - Determinazione in base ad un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi di servizio considerata in ragione dell'80% e moltiplicata per ogni anno d'iscrizione all'istituto - Mancata previsione della corresponsione di detta indennità nella stessa misura (un dodicesimo dell'80% dell'ultima retribuzione moltiplicato per ogni anno di iscrizione al fondo di previdenza) stabilita per i dipendenti statali - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe, attesa la omogeneità dell'indennità premio di fine servizio e dell'indennità di buonuscita - Incidenza sui principi del diritto al lavoro, della tutela del lavoro, di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione (anche differita), di assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, dell'obbligo di servizio esclusivo della Nazione per i pubblici dipendenti.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 4, primo comma).

(Cost., artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98)

» 74

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 389

Sentenza 15-31 ottobre 1991**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Istruzione pubblica - Borse di studio - Requisiti concorsuali - Regione Campania - Regolamentazione con efficacia retroattiva e con legge regionale di situazioni pregresse contemplate da norme statali - Richiamo alla sentenza n. 713/1988 e n. 19/1989 della Corte - Necessità di garantire coerenza e ragionevolezza del sistema nell'uniformità dell'assetto unitario dell'ordinamento - Illegittimità costituzionale.****(Legge regione Campania 3 luglio 1973, n. 14, art. 7).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANTI;**Giudici:** prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Campania 3 luglio 1973, n. 14 (Assegnazione di borse di studio ai capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1990 dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione nel ricorso proposto da De Mita Antonella ed altro contro Regione Campania iscritta al n. 58 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avvocato Livio Cacciafesta per la Regione Campania;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza in data 12 gennaio 1990 — pervenuta il 28 gennaio 1991 — la Corte di cassazione, a sezioni unite, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Campania 3 luglio 1973, n. 14, (Assegnazione di borse di studio ai capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche) il quale, disponendo che ai concorsi annuali per il conferimento di nuove borse di studio sono tenuti a partecipare anche gli alunni già titolari di borse di studio pluriennali conseguite in anni scolastici anteriori al 1973-74, priverebbe gli stessi del diritto ormai acquisito in virtù di concorsi espletati in base alla previgente legislazione statale — a percepire le relative annualità non ancora maturate.

Rendendo inefficaci le borse di studio già concesse, la norma impugnata avrebbe natura retroattiva, incidendo direttamente non già su un semplice rapporto preesistente, ma sullo stesso fatto generatore del rapporto, caducandolo seppure parzialmente.

Ad avviso del giudice *a quo*, ammettere la possibilità di norme regionali retroattive, dirette a regolare la materia per il tempo in cui la stessa apparteneva alla competenza statale, equivarrebbe a riconoscere alla regione — ancor prima del trasferimento ad essa delle relative funzioni — il potere legislativo di abrogare, con effetto *ex tunc*, la disciplina statale della materia in palese violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione e del principio di continuità dell'ordinamento. A sostegno di tale violazione viene richiamata la giurisprudenza di questa Corte che avrebbe più volte escluso la possibilità per le norme regionali di regolare situazioni giuridiche verificatesi prima della loro entrata in vigore, al fine di darne una disciplina diversa da quella statale.

La rilevanza della questione è infine motivata nel presupposto che la posizione di diritto soggettivo dei ricorrenti (al pagamento delle residue annualità della borsa di studio), conseguita in epoca anteriore all'emanazione della norma impugnata, e da questa degradata ad interesse legittimo, riacquisterebbe la sua consistenza in seguito ad un'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale, con evidenti conseguenze sia sulla giurisdizione che sul merito della controversia.

2. — Nel giudizio così promosso si è costituita la Regione Campania, rilevando, in via preliminare, che il diritto soggettivo dei ricorrenti si sarebbe degradato ad interesse legittimo nel momento in cui quest'ultimi hanno preso parte ai nuovi concorsi introdotti dalla norma regionale, con la conseguenza che la relativa questione di legittimità costituzionale si doveva proporre al momento di entrata in vigore della predetta norma e non già all'esito negativo della prova concorsuale.

Ritiene poi la parte che la disposizione impugnata non abbia eliminato gli effetti maturati e prodotti dalla disciplina statale, poiché, nell'ambito delle attribuzioni regionali, avrebbe regolato la materia con efficacia limitata al periodo successivo alla sua entrata in vigore, sancendo il conferimento di nuove borse di studio a partire dal nuovo anno scolastico.

Il principio di continuità ed unità dell'ordinamento giuridico risulterebbe così salvaguardato limitandosi la norma censurata a disciplinare per il futuro un rapporto preesistente, che non poteva, comunque, continuare ad essere regolato dalla normativa statale, cessando quest'ultima di aver vigore, nel caso di norme di dettaglio, dal momento in cui la regione legifera nella materia di sua competenza.

Una diversa interpretazione che impedisse alla regione di disciplinare, nell'ambito delle sue attribuzioni, rapporti giuridici non ancora esauriti violerebbe il principio di autonomia regionale sancito dalla Costituzione, rischiando di attuare, come nel caso di specie, una «successione di debiti fra Stato e Regioni».

Considerato in diritto

1. — Con ordinanza pervenuta il 28 gennaio 1991, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Campania 3 luglio 1973, n. 14, il quale dispone che ai concorsi annuali per il conferimento di nuove borse di studio sono tenuti a partecipare anche gli alunni già titolari di borse di studio pluriennali conseguite in anni scolastici anteriori al 1973/1974, privando così questi ultimi del diritto ormai acquisito — in virtù di concorsi espletati in base alla previgente legislazione statale — a percepire le relative annualità non ancora maturate.

Ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata contrasta con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con il principio di continuità (*rectius* di unità) dell'ordinamento, trattandosi di norma retroattiva diretta a regolare la materia per il tempo in cui la stessa apparteneva alla competenza statale.

2. — Va disatteso il profilo di inammissibilità adombrato nella memoria della difesa della Regione in cui si sostiene che «la posizione di diritto soggettivo dei ricorrenti è degradata legittimamente a diritto affievolito dal momento in cui hanno partecipato al nuovo concorso introdotto dalla norma regionale». E pertanto: «l'eccezione di legittimità di tale norma andava, semmai, proposta al momento della entrata in vigore della norma stessa e non già, come avvenuto, all'esito negativo del concorso».

In proposito osserva la Corte che, nei termini in cui la questione di costituzionalità è stata sollevata, l'assunto del giudice rimettente, che ritiene di dover far applicazione della norma impugnata ai fini della definizione del giudizio *a quo*, non appare contestabile. La Corte di cassazione è stata, difatti, investita del problema della giurisdizione in ordine alla pretesa degli interessati diretta ad ottenere la corresponsione delle ulteriori rate annuali della borsa di studio pluriennale che, in base alla disciplina statale cui è succeduta quella regionale ora impugnata, sarebbero loro spettate.

Non vi è perciò dubbio circa l'incidenza della norma denunciata sulla pretesa in relazione alla quale è sorta la questione di giurisdizione all'esame delle Sezioni unite della Cassazione.

3.1. — Nel merito la questione è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte, univoca nel ritenere che il principio della irretroattività della legge in generale è stato costituzionalizzato soltanto riguardo alla materia penale (fra le altre sentt. n. 19 del 1989, n. 713 del 1988, n. 19 del 1970, n. 23 del 1967), per quel che riguarda la legge regionale ha — fin dalla sentenza n. 44 del 1957, il cui principio è ribadito in pronuncie successive (v. ad es. sentt. n. 91 del 1982, n. 13 del 1980, n. 23 del 1978, n. 123 del 1957) — ritenuto che la regione non possa regolare retroattivamente situazioni contemplate da una norma statale «senza violare il principio fondamentale dell'unità dell'ordinamento giuridico dello Stato», con ciò intendendo attribuire preminente rilevanza all'esigenza di un permanere uniforme sull'intero territorio dello Stato, senza deroghe regionali, dei rapporti e delle situazioni sorte per effetto del preesistente assetto legislativo unitario.

In una più recente pronuncia (ord. n. 713 del 1988) la Corte, ritenendo detto orientamento non pertinente per definire una questione sollevata con riferimento alla successione temporale fra leggi regionali e, di conseguenza, non assumendo posizione in ordine ad esso, ha considerato risolutivo sul tema della retroattività di leggi regionali, l'indirizzo costantemente affermato relativamente a leggi dello Stato (v. per tutte sentt. n. 155 del 1990, n. 199 del 1986, n. 36 del 1985, n. 194 del 1976, n. 118 del 1957), ma già enunciato anche con specifico riferimento a leggi regionali (sentt. n. 23 del 1967, n. 19 del 1970), secondo cui «il principio della irretroattività della legge è stato, come è noto, costituzionalizzato soltanto riguardo alla materia penale (art. 25 Cost.)». Muovendo da tale premessa si è conseguentemente ritenuto che «l'art. 11 disp. prel. c.c., non può assumere per il legislatore regionale altro diverso significato da quello che esso assume per quello statale e cioè che, ad esclusione della suddetta materia (peraltro estranea alla competenza normativa delle regioni) è, per l'uno, come per l'altro, possibile l'emanaazione di norme alle quali venga attribuita la menzionata efficacia retroattiva».

3.2. — Ciò premesso, è da ritenersi che tale ultima affermazione — ribadita in prosieguo (sent. n. 19 del 1989) anche se sempre in riferimento a problemi di successione fra leggi regionali — pur non comportando necessariamente il superamento del richiamato principio di unità dell'ordinamento come limite alla retroattività delle leggi regionali, costituisce espressione della tendenza, sempre più netta, a considerare preminente nella risoluzione di quel tipo di problemi il carattere pariordinato o di uguale valore giuridico, sia pur nei limiti previsti dalla Costituzione, della legislazione regionale rispetto a quella statale in un sistema, come il nostro, di pluralismo delle fonti normative primarie.

Tale tendenza, se da un lato non può indurre all'abbandono del «principio dell'unità dell'ordinamento», su cui si fondava la tesi dell'intangibilità, da parte delle norme regionali, delle situazioni prodotte dalle leggi dello Stato, dall'altro, esclude di poter continuare a considerare lo stesso principio come un ostacolo assoluto in ordine alla modificabilità delle situazioni pregresse ad opera della legislazione delle regioni. Diversamente opinando si perverrebbe a concepire nell'ambito delle materie di competenza regionale una categoria di rapporti assolutamente inalterabili perché intangibili da parte della regione subentrata nella materia e non più disponibili da parte dello Stato che ha perduto la relativa competenza legislativa (sent. n. 279 del 1984).

3.3. — Al principio di unità, come ha anche rilevato la dottrina, va perciò attribuito il significato di garantire la coerenza e ragionevolezza del sistema, più che la sua continuità temporale. Di conseguenza ed in base ai cennati più recenti indirizzi della giurisprudenza che attribuiscono all'art. 11 delle preleggi lo stesso valore sia se riferito alle leggi statali che a quelle regionali, si impone una particolare considerazione del canone di ragionevolezza, quando queste ultime vanno ad incidere su situazioni e rapporti già regolati dallo Stato. Canone che la giurisprudenza costituzionale mostra, in via generale, di tenere in particolare conto come limite alla retroattività delle leggi, quando afferma che questa è possibile sempre che «non siano contraddetti principi e valori costituzionali» (sentt. n. 123 del 1988, n. 199 del 1986 e n. 194 del 1976). Così, in particolare, quando, pur ribadendo la tesi secondo cui il divieto di retroattività assume dignità costituzionale solo in materia penale, riconosce tuttavia che esso «rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini» (sent. n. 155 del 1990).

3.4. — L'art. 117 della Costituzione, invocato nella specie dall'ordinanza di rinvio, congiuntamente al «principio di continuità (*rectius* di unità) dell'ordinamento», che implicitamente richiama l'art. 3 della Costituzione, assume quindi rilievo non tanto sotto il profilo di una incompetenza temporale delle regioni a legiferare su situazioni già disciplinate da leggi dello Stato all'epoca competente e, quindi, come ostacolo assoluto alla retroattività della legge regionale, bensì come parametro indicativo dell'esigenza di assicurare il coordinamento della legge regionale con la legislazione statale preesistente. Di conseguenza, subentrando la prima alla seconda nella disciplina della stessa materia, il sacrificio di posizioni facenti capo alla legislazione statale preesistente, può essere considerato ragionevole solo se il permanere del precedente assetto risulti del tutto incompatibile con l'innovativa disciplina regionale.

Appare, difatti, indispensabile sottolineare che, quando si va ad incidere su situazioni e rapporti già disciplinati nel contesto unitario proprio della legge dello Stato, la regione, che subentra come legislatore nell'ambito territoriale di più ridotte dimensioni, deve mostrarsi consapevole della diversità delle valutazioni conseguenti alla diversità del contesto. In caso contrario, verrebbe ad alterarsi, senza alcuna valida ragione, l'uniformità dell'assetto unitario precedente a scapito della ragionevolezza del sistema, con un ingiustificato sacrificio dell'esigenza di «certezza dei rapporti preteriti (che) costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini» (sent. n. 155 del 1990 cit.).

Sacrificio, questo, ancora più irragionevole quando si tratti — come nel caso della legge regionale oggetto di impugnativa nel presente giudizio — di situazioni e di rapporti destinati ad esaurirsi in breve tempo e quindi con scarsissima possibilità di interferire nella nuova disciplina.

4. — La legge regionale impugnata ha modificato i requisiti per la concessione delle borse di studio con una disciplina che ha inciso, anche sui rapporti in corso. Difatti, i soggetti non risultanti in possesso dei nuovi requisiti, ancorché già titolari di borse di studio pluriennali conseguite in base alla legislazione statale, sono stati privati della possibilità di godere delle restanti annualità senza che ciò risulti indispensabile nel quadro complessivo della nuova disciplina. L'assoggettamento al modificato regime anche dei rapporti in corso ed in via di esaurimento appare così privo di ogni giustificazione in termini di compatibilità e come tale costituzionalmente illegittimo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Campania 3 luglio 1973, n. 14 (Assegnazione di borse di studio ai capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C1178

N. 390

Sentenza 15-31 ottobre 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Reato commesso in udienza - Magistrato parte offesa - Determinazione della competenza territoriale - Deroga al criterio dello spostamento - Procedibilità rimessa alla valutazione discrezionale del p.m. - Necessità di garantire la imparzialità e la terzietà del giudice. - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 11, terzo comma; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva n. 18 nell'inciso «eccezion fatta per i reati commessi in udienza»).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 1° febbraio 1991 dal Pretore di Catania nel procedimento a carico di Alleruzzo Giuseppe, iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del procedimento penale a carico di Alleruzzo Giuseppe, imputato del reato di oltraggio a magistrato in udienza, di cui all'art. 343 del codice penale, il Pretore di Catania, con ordinanza del 1° febbraio 1991 (R.O. n. 232 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del codice di

procedura penale, nella parte in cui stabilisce una deroga al criterio di determinazione della competenza territoriale per i procedimenti penali aventi come parte offesa o danneggiata dal reato un magistrato, nell'ipotesi in cui il reato dal quale il magistrato è offeso o danneggiato sia commesso in udienza.

Il giudice *a quo* ha ravvisato in tale disposizione un contrasto con l'art. 3 della Costituzione per la irrazionale disparità di trattamento che si determinerebbe tra cittadini imputati in procedimenti in cui assume la qualità di parte offesa o danneggiata dal reato un magistrato, a seconda che il reato sia stato commesso o meno in udienza. Mentre, anche in caso di reato commesso in udienza, sarebbe ugualmente apprezzabile quella esigenza di evitare l'insorgere di sospetti di parzialità del giudizio, che in via di principio giustifica la sottrazione dei procedimenti in questione al giudice naturale territorialmente competente.

Né la *ratio* della norma censurata, quale si ricava dai lavori preparatori, e cioè la «presunta» esigenza di celerità, potrebbe prevalere su valori costituzionalmente tutelati, quale è l'imparzialità.

2. — L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. — Nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'infondatezza della questione, osservando che le peculiarità dei reati commessi in udienza a danno dei magistrati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno rappresentato da sempre (v. art. 61, ult. cpv c.p.p. abrogato) ipotesi specificamente caratterizzate e meritevoli di particolare considerazione, sotto il profilo della immediatezza delle acquisizioni probatorie, tali da giustificare deroghe ai principi della rimessione. Del resto, per espresso disposto dall'art. 11, terzo comma, del codice di procedura penale, restano salve anche per i reati in esame le norme sull'astensione e sulla ricusazione del giudice.

Aggiunge, poi che non vale l'assunto secondo cui le esigenze di celerità non si concilierebbero con il meccanismo introdotto dall'art. 476 del codice di procedura penale che, per i reati commessi in udienza, a differenza del corrispondente art. 435 del codice di procedura penale abrogato, esclude la possibilità di una contestuale celebrazione del giudizio, perché il P.M. potrebbe instaurare un giudizio direttissimo o immediato, caratterizzato da una pronta valutazione.

Considerato in diritto

1. — La Corte è chiamata a verificare se l'art. 11, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede una deroga al criterio dello spostamento della competenza territoriale per i procedimenti penali aventi come parte offesa o danneggiata un magistrato, allorché il reato sia commesso in udienza, si ponga in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che determinerebbe tra cittadini imputati in un procedimento in cui assume la qualità di parte offesa o danneggiata dal reato un magistrato, a seconda che il reato sia stato commesso o meno in udienza.

2. — La questione è fondata.

L'art. 11, primo comma, del codice di procedura penale stabilisce i criteri di determinazione della competenza per territorio del giudice dei procedimenti nei quali un magistrato riveste la qualità d'imputato o di persona offesa o di danneggiato dal reato. La competenza è attribuita all'ufficio giudiziario che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d'Appello più vicino oppure nel capoluogo di altro distretto, sempre tra quelli più vicini, nel caso in cui, successivamente al fatto-reato, il magistrato, imputato, parte offesa o danneggiato dal precedente distretto sia venuto a esercitare le sue funzioni nel primo di tali distretti.

Il detto articolo, riproducendo sostanzialmente l'art. 41-*bis* del del codice di procedura penale del 1930, enuncia un criterio di individuazione automatica del giudice competente come regola originaria, posta a specificazione del regime attributivo della competenza per territorio, nella realizzazione della tendenza normativa che privilegia la predeterminazione rigorosa dei criteri attributivi della competenza territoriale, abbandonando la scelta di rimettere a un organo sovraordinato, quale la Corte di Cassazione, la individuazione di detto giudice, come avveniva prima della riforma di cui alla legge n. 879 del 1980 in base all'art. 60 del codice di procedura penale.

Delincandosi *ex ante* ed in via astratta la regola disciplinatrice della competenza territoriale, valida per tutte le fattispecie previste ed escludendosi in radice qualsiasi effetto remissivo, anche se depurato dai margini di discrezionalità, non risulta vulnerato l'art. 25 della Costituzione.

La *ratio* della norma da un lato è quella di tutelare il diritto di difesa del cittadino imputato e gli interessi del magistrato danneggiato o offeso dal reato; e dall'altro, quella di garantire la terzietà e l'imparzialità del giudice.

Tuttavia, al foro determinato dal primo e secondo comma del detto art. 11 del codice di procedura penale è sottratta, dal successivo terzo comma, l'ipotesi in cui il reato nel quale il magistrato è parte offesa o danneggiato sia stato commesso in udienza: per essa la competenza viene determinata secondo le regole generali, ferme restando le norme sull'astensione o ricusazione del giudice.

L'eccezione è stata introdotta nel corso dei lavori parlamentari con l'intento d'impedire ogni e qualunque ritardo al corretto e sollecito corso della giustizia che si sarebbe potuto verificare per effetto di un possibile mezzo usato per

ritardare la celebrazione del procedimento, quale può essere la consumazione di reati a danno del magistrato in udienza, nonché per la necessità di affermare la inammissibilità di ogni sorta di espediente processuale.

2.1. — A proposito l'Avvocatura Generale dello Stato ha ricordato che questa Corte, sia pure nella vigenza dello abrogato codice di procedura penale, ha messo in rilievo (sent. n. 92 del 1967) l'esigenza che, per il suo peculiare carattere, il procedimento in esame si svolga immediatamente dopo la commissione del reato affinché, per i particolari effetti che si verificano nell'ambiente e per le circostanze in cui avviene la consumazione del reato, si riaffermi senza indugio il diritto e trovi applicazione la sanzione: esigenza che sarebbe frustrata se si dovesse sospendere il procedimento e attendere la decisione del giudice, sia pure esso quello vicino.

Inoltre, si è rilevato che l'eccezione in esame troverebbe anche fondamento nella esemplarità del giudizio per la riaffermazione del diritto nella medesima sede giudiziaria in cui si è verificata la sua lesione, oltre che nella più agevole acquisizione degli elementi di prova, posto che il reato cade, di regola, sotto la diretta percezione del giudice.

L'immediatezza degli elementi probatori renderebbe possibile alla stessa difesa e al giudice di assolvere tempestivamente i propri compiti.

3. — La Corte osserva che, a seguito e per effetto delle modifiche apportate dal nuovo codice di procedura penale, non sono più puntuali e rilevanti le considerazioni svolte nella precedente sentenza, peraltro remota, la quale trovava riscontro nel codice di rito allora vigente, in ordine alla celerità del giudizio e del dibattimento relativi al reato consumato in udienza.

Ora, l'art. 476 del codice di procedura penale, a differenza del corrispondente art. 435 del codice di procedura penale abrogato e preso in esame dalla citata sentenza di questa Corte, esclude la possibilità di una contestuale celebrazione del giudizio per i reati consumati in udienza in quanto è rimesso alla valutazione discrezionale del P.M. di procedere a «norma di legge» e quindi non si esclude un separato giudizio successivo, sia pure con rito direttissimo o immediato.

L'opportunità di una immediata riaffermazione del diritto violato con le altre possibili implicanze non trova più possibilità di attuazione.

Inoltre, la inammissibilità del ricorso ad un espediente dilatorio, così come l'esigenza di esemplarità, non sono ragioni idonee a giustificare il mantenimento della regola generale e dei criteri ordinari di determinazione della competenza.

Sono, invece, prevalenti la garanzia della serenità e obiettività dei giudizi, la imparzialità e la terzietà del giudice, la salvaguardia del diritto di difesa e del principio di uguaglianza dei cittadini, che, a differenza di ogni altro principio, hanno fondamento nella Costituzione (artt. 101, 107, 24 e 3 della Costituzione).

Dette garanzie devono essere salvaguardate anche se il loro pregiudizio potrebbe considerarsi attenuato dalla previsione dell'astensione o della ricasazione del giudice del procedimento ed anche se si tratta di un magistrato, offeso o danneggiato nell'esercizio della funzione pubblica assegnatagli dall'ordinamento.

Va, pertanto, dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del codice di procedura penale.

4. — La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del codice di procedura penale comporta, ex art. 27 della legge 2 marzo 1953 n. 87, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 2, direttiva n. 18, della legge delega 16 febbraio 1987 n. 81, nell'inciso «eccezion fatta per i reati commessi in udienza», il cui contenuto è stato trasfuso nella disposizione che ha formato oggetto del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del codice di procedura penale;

Dichiara — in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 — la illegittimità costituzionale dell'art. 2, direttiva n. 18, della legge 16 febbraio 1987 n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), nell'inciso «eccezion fatta per i reati commessi in udienza».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 654

*Ordinanza emessa il 17 luglio 1991 dalla corte d'appello di Bari
nella procedura di riparazione da ingiusta detenzione promossa da Potenza Aurelio*

Processo penale - Riparazione per ingiusta detenzione - Presupposti: sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato - Estensione di tale disciplina anche alle sentenze di non luogo a procedere e ai provvedimenti di archiviazione - Lamentata omessa previsione di verifica della rispondenza della formula giudiziale alla realtà dei fatti da parte del giudice chiamato a pronunciarsi, in tali ultime ipotesi, sulla richiesta di riparazione - Conseguente limitazione dei poteri dello stesso rispetto a quelli spettanti agli altri giudici civili o amministrativi con ingiustificata incidenza sugli obblighi dello Stato in materia.

(C.P.P. 1988, art. 314, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE DI APPELLO

Ha deliberato la seguente ordinanza nella procedura di riparazione da ingiusta detenzione (artt. 314 e 315 del c.p.p.) promossa da Potenza Aurelio, nato il 28 agosto 1934 a Foggia ivi domiciliato.

FATTO

Con domanda 7 maggio 1990, Potenza Aurelio chiedeva la corresponsione da parte dello Stato della somma di L. 100 milioni quale riparazione per la carcerazione da lui sofferta dal 25 maggio al 10 ottobre 1988, nel corso del procedimento penale a suo carico, per detenzione illegale di armi e munizioni. Da tutte le accuse egli era stato prosciolto dal giudice istruttore di Foggia, perché il fatto non sussiste, con sentenza 12 dicembre 1989.

Da tale formula assolutoria discenderebbe la ingiustizia e l'immotivazione della patita detenzione.

Data informativa della domanda al procuratore generale, anche al fine della eventuale promozione o della revoca della sentenza istruttoria o della azione penale, per quanto non appariva trattato nella stessa sentenza, questa Corte, con ordinanza 15 ottobre 1990, rigetta la domanda. — Tanto sotto il principale riflesso che il giudice della riparazione deve presumere e ritenere in via assoluta o che il fatto non sussiste, o che non è stato commesso dal richiedente, o che non costituisce reato o che non è previsto dalla legge come reato — secondo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 314 del c.p.p. — presupponendosi quindi ingiusta la detenzione eventualmente sofferta — solo nei casi di proscioglimento con sentenza irrevocabile, a meno che il richiedente non abbia dato o concorso a dare causa alla sua stessa detenzione dolosamente o con colpa grave.

Esclusi questi quattro casi di presunzione assoluta, questa Corte riteneva che per l'assimilabilità, per medesimezza di condizioni a questi quattro casi, delle assoluzioni istruttorie (ora tecnicamente definite sentenze di non luogo a procedere, artt. 425 e 314, terzo comma, del c.p.p.) con eguale formula o dei provvedimenti di archiviazione (artt. 408 e 411 del c.p.p.), non fosse bastevole la formula di assoluzione della sentenza istruttoria di non luogo a procedere, e tanto meno il semplice decreto di archiviazione, ma fosse necessario da parte della Corte adita il riesame di merito sugli atti, onde stabilire la rispondenza o meno della formula (in caso di sentenza istruttoria o di non luogo a procedere) a una delle quattro di cui alla p.p. dell'art. 314 del c.p.p., oppure (in caso di archiviazione) ricorresse uno dei due casi di archiviazione: infondatezza della notizia di reato (art. 408 del c.p.p.) o fatto non preveduto dalla legge come reato (art. 411 del c.p.p.) unici inquadrabili nella detta prima parte dell'art. 314 del c.p.p.

Questa Corte, considerata la non rispondenza della formula al fatto, riteneva il caso ascrivibile al secondo comma del ridetto art. 314 del c.p.p., per cui rilevava che all'accoglimento della domanda difettava «la decisione irrevocabile» da cui risultassero violate le disposizioni sull'applicazione o la perduranza della misura detentiva. (Per decisione irrevocabile la Corte chiariva doversi intendere i provvedimenti di revisione (riesame, appello, ricorso: artt. 309, 310 e 311) inoppugnabili, conclusivi ed esaustivi di un momento processuale incidentale e irripetibile).

Rigettata la domanda, l'istante ricorreva per Cassazione e la Corte suprema, con sentenza 3 aprile 1991, ritenuta l'applicabilità dell'istituto anche nei casi di archiviazione o di sentenza di non luogo a procedere, per il disposto stesso del terzo comma dell'art. 314 del c.p.p., e, conseguentemente, «non potendo il giudice, investito della richiesta risarcitoria, procedere alla rivalutazione di un fatto, su cui è intervenuta una decisione non più soggetta ad impugnazioni ordinarie», annullava l'ordinanza di questa Corte, restituendo gli atti per nuova deliberazione.

DIRITTO

Il sistema risarcitorio è fondato sulla prova presuntiva o effettiva della ingiusta detenzione sofferta.

Si presume — come cennato — assolutamente ingiusta, (a meno che il perseguito non vi abbia dato causa o concausa per dolo o colpa grave) la detenzione sofferta nel corso di un procedimento conclusosi con sentenza irrevocabile di proscioglimento perchè il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perchè il fatto non costituisce o non è previsto dalla legge come reato (art. 314, primo comma, del c.p.p.): Pare solo da cennare in proposito che, nel sistema, il proscioglimento ha significato di liberazione solo giudiziale dall'accusa (sezione prima del capo secondo, titolo terzo del libro settimo del c.p.p., artt. 529 e 533) e che è irrevocabile solo la sentenza pronunciata in giudizio contro la quale non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione (art. 648): la sentenza di non luogo a procedere non consegue la irrevocabilità, ma solo la esecutività quando non è più soggetta a impugnazione (art. 650 del c.p.p.).

Va invece documentata la illegittimità della stessa detenzione subita in qualunque altro procedimento giudizialmente concluso o con sentenza di proscioglimento (per cause diverse ovviamente di quelle quattro cennate) o di condanna (art. 314, secondo comma, del c.p.p.).

In sede di stesura definitiva del codice di rito si intese estendere la garanzia indennitaria anche per i procedimenti non conclusi in dibattimento, ma chiusi o con sentenza di non luogo a procedere o con provvedimenti di archiviazione, cosa che fu fatta con il dettato del terzo comma dell'art. 314, il quale si limita a prescrivere che le precedenti disposizioni si applicano «alle medesime condizioni» per i casi non conclusi in giudizio.

La Corte di cassazione, con interpretazione ovviamente obbligatoria per questo giudice di rinvio, estende la regola del primo comma al caso di specie, dando valore letterale e assoluto alla formula assolutoria «perché il fatto non sussiste», usata dal giudice istruttore di Foggia.

Questa Corte non ritiene potersi adeguare al significato ed alla portata dichiarati dalla Corte suprema, parendo emergere dall'art. 314, del terzo comma, del c.p.p. letteralmente interpretato, difetto di legittimità costituzionale dello stesso.

Da un lato, infatti, esso si appalesa foriero di regolamentazioni diverse per casi omogenei, ancorato come è al semplice nominalismo delle formule assolutorie usate nelle sentenze di non luogo a procedere, d'altro lato punitivo dell'unico soggetto indifeso (lo Stato) proprio verso il quale — a differenza di qualsiasi altra persona da esso diversa — verrebbe ad essere ritenuta una presunzione di fatti, con conseguente responsabilità risarcitoria, che, già precisamente circoscritta nel primo comma a favore di qualsiasi danneggiato, è rigidamente determinata quando essa derivi da proscioglimento, che, come detto, deve essere sempre pronunciato in sentenza a seguito di dibattimento.

In altri termini, le preclusioni che lo Stato pone per definire nei limiti del ragionevole e del giusto le presunzioni della responsabilità mossale e che, in materia di risarcimento da detenzione ingiusta, esso deliberamente ha allargato (rispetto ai casi ordinari di pregiudizialità penale di cui agli articoli da 651 a 654 del c.p.) nel primo comma dell'art. 314 del c.p.p., a suo stesso carico, verrebbero eliminate proprio dalla (tardiva rispetto al progetto) proposizione del terzo comma.

Invero, equiparando, per identità di formule, sentenze giudiziali a sentenze di non luogo a procedere e di decreti di archiviazione, appare lecito domandare a quali fini è stato richiesto il limitato proscioglimento di cui al primo comma, da sentenza giudiziale, se non per determinare il campo delle presunzioni con le necessarie preclusioni. Se così è, come lo è, altra presunzione non appare ritenibile da provvedimento che non sia sentenza giudiziale irrevocabile, a meno che il legislatore, intendendo fare delle altre eccezioni con il terzo comma, non ne spieghi anche implicitamente, ma comprensibilmente, le ragioni e i fini.

Altrimenti — e c'è da temerlo — lo Stato corre rischio di risarcire anche in casi di trascurata istruzione o di erronea pronunzia (risarcimento per errore giudiziario favorevole all'imputato).

Da queste considerazioni la Corte vede emergere una conflittualità di norme incomponibile: l'art. 314, terzo comma, del c.p.p. contro l'autorità (presuntiva quanto si vuole, ma rispondente alla necessità di certezza del diritto) del giudice penale, di cui agli articoli da 648 a 654 del c.p.p.; lo stesso art. 314, terzo comma, del c.p.p. che, per essere applicato alla lettera, rende vane le condizioni dettate dallo stesso primo comma. Mentre non si vede perché, ai fini esclusivamente civilistici del risarcimento, la corte di appello, unico ed ultimo giudice di merito, non potrebbe rivedere la rispondenza alla realtà dei fatti della formula assolutoria pronunciata fuori giudizio, per qualificare il caso se regolabile con il primo o secondo comma dell'art. 314 del c.p.p.

Appare chiara, come impeditiva della pronunzia, la rilevanza della risoluzione della questione non certo manifestamente infondata di incostituzionalità dell'art. 314, terzo comma, del c.p.p., il quale, sia come regolamentazione differente di situazioni omogenee, sia come privativo di garanzie giudiziali solo a danno dello Stato, sia come conflittualità incompatibile di norme, va a toccare l'art. 3 della Corte costituzionale, ed anche l'art. 24, ultimo comma, della Costituzione, come difettosa regolamentazione legislativa per la riparazione degli errori giudiziari, nel senso di fare ascrivere alle distinte ipotesi risarcitorie di cui al primo e al secondo comma dell'art. 314 del c.p.p., i casi dei soggetti nei riguardi dei quali si è dichiarato non luogo a procedere senza alcuna verifica (e in contrasto con i poteri di qualsiasi altro giudice civile o amministrativo, impegnato a ricercare e a stabilire il valore di un giudicato penale) da parte del giudice del risarcimento, della effettiva rispondenza della formula pronunziata ai fatti emersi, — e i casi di mera archiviazione, di cui pure le ipotesi sono previste (art. 408 e 411 del c.p.) e su cui nessuna verifica si dispone (problema che, sia pure di sfuggita, la stessa Corte suprema avverte).

P. Q. M.

Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva di ufficio, ritenendola ostativa e non manifestamente infondata, questione di legittimità costituzionale dell'art. 314, terzo comma, del c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24, ultimo comma, della Costituzione;

Ordina sospendersi il procedimento di riparazione promosso da Potenza Aurelio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Bari, addì 17 luglio 1991

Il presidente: GALLO

91C1152

N. 655

Ordinanza emessa il 17 giugno 1991 dal pretore di Bologna nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Marchese Domenico ed altra, n.q. e Ministero dell'interno

Previdenza e assistenza sociale - Minori non totalmente invalidi - Assegno di accompagnamento - Eliminazione del beneficio ed eccezionale conservazione degli effetti della domanda presentata fino all'entrata in vigore della legge n. 508/1988 - Non applicabilità del beneficio della indennità di frequenza (sostitutivo dell'indennità di accompagnamento, introdotto riguardo ai suddetti minori, con legge 11 ottobre 1990, n. 289), per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge stessa - Incidenza sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di malattia.

(Legge 21 novembre 1988, n. 508, art. 6).

(Cost., art. 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause iscritte ai numeri 1363/1990 e 1364/1990 r.g.l. promosse da Marchese Domenico e Magagnoli Silvia quali esercenti la patria potestà sulle figlie minori Marchese Simone e Barbara (avv. E. Passanti e P. Naldi), contro il Ministero dell'interno, contumace.

Oggetto: indennità di accompagnamento.

Il pretore dott. Monaci Stefano a scioglimento della riserva pronunciata in data 28 novembre 1990 ha emesso la seguente ordinanza:

1. — Con due separati ricorsi, depositati entrambi in cancelleria il 2 maggio 1990, e poi riuniti, Marchese Domenico e Magagnoli Silvia hanno convenuto in giudizio il Ministero dell'interno, nelle loro rispettive qualità di rappresentanti legali della figlia minore Marchese Simona (in un ricorso) e dell'altra figlia minore, gemella della prima, Marchese Barbara (in un secondo ricorso parallelo al primo) chiedendo, previa eventuale dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 21 ottobre 1989, n. 508, l'accertamento del diritto delle minori alla concessione dell'assegno di accompagnamento ai sensi dell'art. 17 della legge n. 118/1971, tra l'altro, anche per il periodo 1989/1990, con conseguente condanna del Ministero dell'interno alla corresponsione dello stesso, oltre agli interessi legali e alle spese di causa. Esponevano i ricorrenti che nei confronti delle

figlie minori, affette da una serie di patologie tali da comportare difficoltà persistenti allo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie della loro età, e riconosciute dalla competente commissione sanitaria non deambulanti in modo autonomo, sussistendo altresì gli ulteriori requisiti di legge, tra cui la frequentazione di un centro ambulatoriale, era stata accertata nella seduta del 5 dicembre 1989 il diritto all'assegno di accompagnamento per il periodo dal 1° novembre 1987 al 30 settembre 1989;

che successivamente a tale data l'erogazione dello stesso era stato sospeso senza comunicazione dei motivi, che questi ultimi probabilmente riposavano su un'errata interpretazione dell'art. 6 della legge n. 508/1988, il quale, abrogato l'art. 17 della legge n. 118/1971 che prevedeva l'assegno di accompagnamento a favore dei minori non deambulanti, faceva però salve le domande dirette ad ottenere la suddetta provvidenza presentate sino all'entrata in vigore della medesima legge.

Sostenevano i ricorrenti che la domanda cui avrebbe fatto riferimento l'art. 6, secondo comma, della legge n. 508/1988 era quella iniziale, diretta all'accertamento del diritto alla concessione dell'assegno, consistente in una «istanza in carta libera, corredata da un certificato della direzione della scuola, del corso o del centro, alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio» (art. 17, secondo comma, della legge n. 118/1971).

Infatti, poiché la concessione dell'assegno era rinnovabile di anno in anno, previa una semplice presentazione al competente comitato locale di assistenza e beneficenza pubblica del certificato di frequenza, in relazione agli anni successivi al primo (quello del riconoscimento del diritto), non si sarebbe potuto parlare, secondo i ricorrenti, di nuova domanda, trattandosi di una semplice integrazione della domanda iniziale allo scopo di documentare la permanenza di uno dei requisiti richiesti per la concessione dell'assegno e di ottenere così un rinnovo dello stesso d'ufficio.

La conseguenza di tale assunto, in costanza di una istanza «originaria» presentata prima dell'entrata in vigore della legge n. 508/1988, era l'asserito diritto alla reiterazione della provvidenza prevista dall'art. 17 della legge n. 118/1971 anche per l'annualità 1989/1990, nonostante che l'istanza di rinnovo relativa a tale periodo avesse data successiva all'entrata in vigore della disposizione abrogatrice.

Infine i ricorrenti eccepivano l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della stessa legge n. 508/1988, in quanto l'abrogazione dell'art. 17 della legge n. 118/1971 eliminava l'unico beneficio, l'assegno di accompagnamento appunto, previsto a favore dei minori con persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della loro età, non autonomamente deambulanti, ma non totalmente invalidi, onde facilitare agli stessi la frequentazione della scuola dell'obbligo o di corsi di addestramento e di riabilitazione. In tale abrogazione veniva ravvisata la violazione degli articoli 3 e 38, terzo comma, della Costituzione.

Le due cause assegnate al medesimo magistrato venivano riunite.

Alla successiva udienza del 28 novembre 1990, insistendo i ricorrenti nella sollevata eccezione di incostituzionalità, il pretore si riservava di decidere in ordine a tale questione.

2. — Ai fini dell'eventuale rimessione degli atti alla Corte costituzionale occorre verificare la sussistenza dei due requisiti della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, con riferimento alle norme indicate dai ricorrenti e della rilevanza della stessa ai fini della decisione degli odierni procedimenti.

2. a) — Ragioni di razionalità metodologica suggeriscono di verificare anzitutto la sussistenza del secondo requisito menzionato.

Si prospettano due diverse interpretazioni dell'art. 6 della legge n. 508/1988, abrogativo dell'art. 17 della legge n. 118/1971, norma questa ultima che ha introdotto l'istituto dell'assegno di accompagnamento a favore degli invalidi civili minori, non deambulanti ma non ricoverati a tempo pieno, che frequentino la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali.

L'adesione all'una o all'altra chiave di lettura condiziona l'esito del giudizio circa la rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale, in relazione agli odierni procedimenti.

Per l'interpretazione fornita dai ricorrenti il secondo comma del predetto art. 6, che fa salve le domande presentate fino alla data di entrata in vigore della legge n. 508/1988, non può che riferirsi alle istanze «originarie» dirette ad ottenere la concessione del beneficio in quanto i successivi inoltri annuali al comitato locale di assistenza e beneficenza del certificato attestante la frequentazione di un corso educativo di riabilitazione da parte del minore già titolare di assegno di accompagnamento costituirebbero mere integrazioni della domanda iniziale e risponderebbero ad un semplice onere di allegazione circa la permanenza di uno dei requisiti previsti per la concessione dell'assegno: il rinnovo non avverrebbe su domanda, ma d'ufficio, con riferimento all'istanza iniziale presentata alla commissione sanitaria.

Il legislatore avrebbe abolito solamente la possibilità di concedere *ex novo* la provvidenza *de quo* per il futuro, facendo però salve le concessioni già avvenute e quelle, passibili a loro volta di rinnovo annuale «automatico» (nel senso già precisato), che potrebbero effettuarsi sulla base di domande presentate prima dell'entrata in vigore della legge n. 508/1988.

In base invece alla diversa interpretazione adottata in concreto dai competenti organi pubblici, non solo dovrebbe essere esclusa qualsiasi nuova concessione per il futuro, ma anche nei casi nei quali la concessione del beneficio era già stata disposta in precedenza la conservazione degli effetti del riconoscimento, e quindi la corresponsione dell'assegno, sarebbero limitate ai casi in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 508/1988, fosse già stata presentata apposita domanda per la reiterazione della concessione.

Se si adottasse la prima interpretazione i minori, almeno attualmente ed in relazione al contenuto delle domande presentate dai genitori, non sarebbero pregiudicati dall'intervenuta abrogazione e pertanto nella loro qualità di titolari del relativo diritto sostanziale potrebbero ottenere, in base al secondo comma del sopra menzionato art. 6, l'assegno anche per l'annualità 1989-1990.

Infatti, come risulta dai due paralleli provvedimenti adottati nella stessa seduta del 5 dicembre 1989 dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica per la concessione degli assegni di accompagnamento in favore delle due gemelle Marchese (doc. n. 2 agli atti della Marchese Simona e n. 2 agli atti della Marchese Barbara) i genitori legali rappresentanti delle gemelle stesse avevano provveduto a presentare le apposite istanze fin dal 26 ottobre 1986, e perciò prima che entrasse in vigore la norma abrogatrice.

Se si accedesse alla seconda interpretazione, risulterebbe invece evidente l'interesse a sollevare l'eccezione di illegittimità costituzionale del precitato art. 6, atteso che soltanto con l'eliminazione dall'ordinamento giuridico dello stesso i ricorrenti, pur avendo presentato istanza di rinnovo al comitato locale di assistenza successivamente all'entrata in vigore della legge n. 508/1988, potrebbero ottenere quanto richiesto in ricorso, e cioè l'assegno di accompagnamento anche per il periodo 1989-1990.

È da propendersi per la seconda interpretazione per i seguenti rilievi.

Anzitutto non è probabile che il legislatore, abolendo la provvidenza per il futuro, abbia inteso conservarla a tutti coloro ai quali sia già stato riconosciuto il diritto: appare più conforme alle intenzioni del medesimo la eccezionale proroga dell'assegno per una sola annualità, diretta a non frustrare il buon diritto di chi, avendo già presentato il certificato di frequenza documentante la permanenza dei requisiti richiesti, non ha ragione di nutrire dubbi circa il rinnovo della concessione.

In secondo luogo non convincono le osservazioni di parte ricorrente circa la negazione della qualifica giuridica di domanda alla presentazione del certificato di frequenza ai fini del rinnovo annuale della concessione dell'assegno. In realtà non sembra possa dubitarsi che, trattandosi di beneficio a prestazione periodica non erogabile *una tantum* e rinnovabile di anno in anno, ed essendo la reiterazione del provvedimento di concessione subordinata alla valutazione della permanenza dei requisiti del richiedente, tale rinnovo non può avvenire automaticamente e d'ufficio, ma presuppone un'istanza di parte: nel caso di specie essa è implicita nella presentazione al comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica competente per territorio della documentazione attestante, appunto, la permanenza dei requisiti legali.

Pertanto, ritenuta corretta l'interpretazione data alla norma censurata dal resistente, non potendosi prescindere nel caso concreto dall'applicazione della medesima, deve concludersi che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 508/1988 è pregiudiziale e quindi rilevante per la decisione dei presenti procedimenti riuniti.

2. b) — Quanto al requisito della non manifesta infondatezza della prospettata eccezione di illegittimità costituzionale, esso deve ritenersi sussistente con riferimento alla norma-parametro, indicata dai ricorrenti, contenuta nel terzo comma dell'art. 38 della Costituzione, che così si esprime: «Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale».

La nostra Carta fondamentale, propria di uno Stato sociale improntato ai principi di solidarietà socio-economica, impone all'ordinamento la creazione degli strumenti idonei ad offrire a tutti i cittadini un sistema di assistenza sociale tale da garantire loro la «libertà del bisogno» nel caso che, sprovvisti di mezzi di sostentamento, si trovino in condizioni psico-fisiche di impossibilità a procurarseli mediante il lavoro.

Poiché il relativo onere è addossato a carico della intera collettività tale sistema assistenziale si differenzia da quello previdenziale previsto a favore dei lavoratori, atteso che essi hanno diritto alle prestazioni previdenziali per le esigenze di vita verificatesi in occasione di eventi di oggettiva impossibilità a procurarsi i mezzi di sostentamento, sulla base della precedente contribuzione ad un ente assicurativo. Anche nel caso che in futuro venga compiutamente realizzato un sistema di sicurezza sociale che riguardi indistintamente tutti i cittadini, le prestazioni erogate dallo Stato, a differenza delle altre, difficilmente potrebbero essere del tutto disancorate da un collegamento tra di esse e l'effettiva produzione di reddito nazionale nel quale trovano il proprio finanziamento.

Comunque, allo stato attuale, i doveri di solidarietà espressi dalla Corte costituzionale impongono che la collettività fornisca agli inabili e invalidi, oltre ai mezzi di sostentamento, anche strutture e provvidenze atte ad assicurare loro educazione ed avviamento professionale e cioè gli strumenti per garantire ad essi, da un lato, il maggior grado possibile di sviluppo della personalità e, dall'altro, un adeguato inserimento nel campo lavorativo, atteso che il lavoro si pone non solo come valore-mezzo (nella sua funzione sostentatrice), ma anche come valore-fine, in qualità di principale fondamento della dignità e realizzazione umana. Ciò anche nell'ottica del superamento degli ostacoli che impediscono a tali cittadini la effettiva partecipazione all'organizzazione socio-economica e politica del Paese.

È pacificamente riconosciuto che l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, relativo alla materia previdenziale, ha una portata immediatamente precettiva *inter partes*: non si tratta di una norma programmatica che imponga allo Stato un dovere di attivarsi, ma di un precetto che crea in capo ai destinatari finali diritti soggettivi perfetti.

Probabilmente invece in tema di assistenza, dati anche gli ampi spazi di discrezionalità lasciati al legislatore ordinario per provvedere ai suoi compiti, gli interessati possono vantare non una pretesa dal contenuto precisamente determinato, ma un legittimo interesse al rispetto e all'attuazione delle direttive costituzionali.

La situazione si prospetta però diversa allorché l'ordinamento abbia già dato concreta realizzazione al programma assistenziale, evidenziandosi in tal caso una pretesa perfetta nei suoi elementi costitutivi in capo ai destinatari degli interventi, i quali potranno beneficiare degli stessi in seguito all'esito positivo della mera verifica circa il loro possesso dei requisiti legali da parte dei competenti organi. Le leggi attuative del precetto costituzionale, in quanto manifestazione, in un certo momento storico, delle valutazioni discrezionali del legislatore in ordine alla gerarchia dei valori espressi dall'ordinamento e alla distribuzione delle risorse finanziarie e disponibili, non possono essere consurate alla luce di criteri di congruità ed adeguatezza degli interventi.

Sembra prestarsi ad essere censurata invece una legge successiva che non si limiti a modificare e magari a circoscrivere la portata dei benefici assistenziali già concessi, ma revochi gli stessi senza prevedere interventi sostitutivi. In questo caso, infatti, la disposizione legislativa abrogatrice si pone in contrasto con un precetto costituzionale già attuato e concretizzato, andando così ad incidere negativamente su interessi attuali, riconosciuti come meritevoli di tutela giuridica.

Nel caso di specie l'art. 6 della legge n. 508/1988 ha abrogato l'art. 17 della legge n. 118/1971 ed ha quindi soppresso l'istituto dell'assegno di accompagnamento a favore dei minori non deambulanti non completamente invalidi, che costituiva un modesto beneficio per agevolare la concreta realizzazione di quei diritti all'istruzione ed all'avviamento professionali individuati dall'art. 38, terzo comma, della Costituzione in capo agli inabili e minorati e ciò senza prevedere provvidenze equipollenti. È vero che la stessa legge fa salvo, con modifiche, l'istituto dell'indennità di accompagnamento, ma essa, da un lato, è riconosciuta solamente a favore dei non deambulanti colpiti da inabilità assoluta e, dall'altro, risponde a diverse finalità ed in particolare a quelle indicate dall'art. 38, primo comma.

Lo stesso legislatore, rendendosi evidentemente conto dell'ingiustificata mancanza di provvidenze a favore di quei soggetti nei cui confronti, data la invalidità non completa e la giovane età, l'esigenza di valorizzare ogni possibilità di reinserimento sociale deve prevalere sull'ottica assistenziale pura e semplice, ha introdotto con la legge n. 289 dell'11 ottobre 1990 un'indennità di frequenza per i minori non totalmente invalidi (argomento dall'art. 3 che sancisce l'incompatibilità tra tale indennità e quella di accompagnamento), per il ricorso a trattamenti riabilitativi o terapeutici (art. 1, punto 1) e per la frequentazione di scuole o di centri di formazione o di addestramenti professionali finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi (art. 1, punto 3). Questo nuovo istituto dell'indennità di frequenza risulta in realtà sostanzialmente equivalente, pur con qualche variante, all'abrogato assegno di accompagnamento.

Risoltosi ormai il problema per il futuro, non perde di interesse per i ricorrenti la sollevata questione di legittimità costituzionale, con riferimento al periodo temporale durante il quale il beneficio per cui è causa è stato revocato.

3. — Concludendo, si deve ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 21 novembre 1988, n. 508.

Tale questione, inoltre, appare rilevante ai fini della decisione del presente giudizio.

Il parametro costituzionale alla luce del quale valutare la legittimità della precitata disposizione, è costituito, in conformità ed in accoglimento della domanda dei ricorrenti, dalla norma prevista dall'art. 38, terzo comma, della Costituzione.

Non si ravvisano invece profili di illegittimità per contrasto con l'art. 3 della Carta fondamentale e perciò, in rigetto della domanda dei ricorrenti limitatamente a tale punto, si ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 6 con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Pertanto, tutto ciò ritenuto, si solleva dinnanzi alla Corte costituzionale, ai sensi degli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1949, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 21 novembre 1988, n. 508, per contrasto con l'art. 38, terzo comma, della Costituzione.

Il giudizio deve essere interrotto in questa sede, con immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, va disposto che la presente ordinanza venga, a cura della cancelleria, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti costituite e comunicata ai Presidenti delle due Camere al Parlamento.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1949, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva dinnanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 21 novembre 1988, n. 508, per contrasto con l'art. 38, terzo comma, della Costituzione;

Dispone l'interruzione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza venga, a cura della cancelleria, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle parti costituite e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, addì 17 giugno 1991

Il pretore: MONACI

Depositata in cancelleria, addì 24 giugno 1991

Il funzionario-collaboratore: (firma illeggibile)

91C1153

N. 656

Ordinanza emessa il 17 giugno 1991 dal pretore di Bologna nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Carini Luciano ed altri, n.q. e il Ministero dell'interno

Previdenza e assistenza sociale - Minori non totalmente invalidi - Assegno di accompagnamento - Eliminazione del beneficio ed eccezionale conservazione degli effetti della domanda presentata fino all'entrata in vigore della legge n. 508/1988 - Non applicabilità del beneficio della indennità di frequenza (sostitutivo dell'indennità di accompagnamento, introdotto riguardo ai suddetti minori, con legge 11 ottobre 1990, n. 289), per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge stessa - Incidenza sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di malattia.

(Legge 21 novembre 1988, n. 508, art. 6).

(Cost., art. 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 2269/1990 r.g.l. promossa da Carini Luciano e Gualandi Gianna quali esercenti la patria potestà sul figlio minore Carini Fabio (avv. Giorgio Sacco e dott. proc. Giovanna Buttazzo), contro il Ministero dell'interno, contumace, e nella causa iscritta al n. 2629/1990 r.g.l. promossa da Pezzoli Franco e Orsi Francesca quali esercenti la patria potestà sul figlio minore Pezzoli Luca (avv. Giorgio Sacco e dott. proc. Giovanna Buttazzo), contro il Ministero dell'interno, contumace.

Oggetto: riconoscimento indennità di accompagnamento.

Il pretore dott. Monaci Stefano a scioglimento della riserva pronunciata in data 18 aprile 1991 ha emesso la seguente ordinanza:

1. — Con ricorso depositato il 27 giugno 1990, Carini Luciano e Gualandi Gianna, in qualità di rappresentanti legali del figlio minore Carini Fabio, chiedevano, previa eventuale dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 21 ottobre 1988, n. 508, l'accertamento del diritto del minore alla concessione dell'assegno di accompagnamento ai sensi dell'art. 17 della legge n. 118/1971, tra l'altro, anche per il periodo 1989-1990, con conseguente condanna del Ministero dell'interno alla corresponsione dello stesso, oltre agli interessi legali e alle spese di causa. Esponevano i ricorrenti che nei confronti del figlio minore, affetto da una serie di patologie tali da comportare difficoltà persistenti allo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età, e riconosciuto dalla competente commissione sanitaria non deambulante in modo autonomo, sussistendo

altresi gli ulteriori requisiti di legge, tra cui la frequentazione di un centro ambulatoriale, era stata accertata la titolarità del diritto all'assegno di accompagnamento (nella seduta del 1° giugno 1983); che tale assegno era stato corrisposto dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, sino a tutto l'anno scolastico 1986-87; che successivamente l'erogazione dello stesso era stata sospesa senza comunicazione dei motivi, che questi ultimi probabilmente riposavano su un'errata interpretazione dell'art. 6 della legge n. 508/1988, il quale, abrogato l'art. 17 della legge n. 118/1971 che prevedeva l'assegno di accompagnamento a favore dei minori non deambulanti, faceva però salve le domande dirette ad ottenere la suddetta provvidenza presentate sino alla entrata in vigore della medesima legge.

Sostenevano i ricorrenti che la domanda cui avrebbe fatto riferimento l'art. 6, secondo comma, della legge n. 508/1988 era quella iniziale, diretta all'accertamento del diritto alla concessione dell'assegno, consistente in una «istanza in carta libera, corredata da un certificato della direzione della scuola, del corso o del centro, alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio» (art. 17, secondo comma, della legge n. 118/1971).

Infatti, poiché la concessione dell'assegno era rinnovabile di anno in anno, previa una semplice presentazione al competente comitato locale di assistenza e beneficenza pubblica del certificato di frequenza, in relazione agli anni successivi al primo (quello del riconoscimento del diritto), non si sarebbe potuto parlare, secondo i ricorrenti, di nuova domanda, trattandosi di una semplice integrazione della domanda iniziale allo scopo di documentare la permanenza di uno dei requisiti richiesti per la concessione dell'assegno e di ottenere così un rinnovo dello stesso d'ufficio.

La conseguenza di tale assunto, in costanza di una istanza «originaria» presentata prima dell'entrata in vigore della legge n. 508/1988, era l'asserito diritto alla reiterazione della provvidenza prevista dall'art. 17 della legge n. 118/1971 anche per l'annualità 1989-1990, nonostante che l'istanza di rinnovo relativa a tale periodo avesse data successiva all'entrata in vigore della disposizione abrogatrice.

Infine i ricorrenti eccepivano l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della stessa legge n. 503/1988, in quanto l'abrogazione dell'art. 17 della legge n. 118/1971 eliminava l'unico beneficio, l'assegno di accompagnamento appunto, previsto a favore dei minori con persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della loro età, non autonomamente deambulanti, ma non totalmente invalidi, onde facilitare agli stessi la frequentazione della scuola dell'obbligo o di corsi di addestramento e di riabilitazione. In tale abrogazione veniva ravvisata la violazione degli artt. 3 e 38, terzo comma, della Costituzione.

Alla prima udienza veniva disposta la riunione al presente procedimento di quello n. 2629/1990 r.g. lavoro, promosso da Pezzoli Franco e Orsi Francesca nella loro qualità di genitori del minore Pezzoli Luca, nei confronti del Ministero dell'interno, dipendendo la decisione di entrambe le cause dalla risoluzione delle medesime questioni di diritto.

Alla successiva udienza del 18 aprile 1991 insistendo i ricorrenti nella sollevata eccezione di incostituzionalità, il pretore si riserva di decidere in ordine a tale questione.

Ai fini dell'eventuale rimessione degli atti alla Corte costituzionale occorre verificare la sussistenza dei due requisiti della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, con riferimento alle norme indicate dai ricorrenti e della rilevanza della stessa ai fini della decisione degli odierni procedimenti.

2 a. — Ragioni di razionalità metodologica suggeriscono di verificare anzitutto la sussistenza del secondo requisito menzionato.

Si prospettano due diverse interpretazioni dell'art. 6 della legge n. 508/1988, abrogativo dell'art. 17 della legge n. 118/1971, norma questa ultima che ha introdotto l'istituto dell'assegno di accompagnamento a favore degli invalidi civili minori, non deambulanti ma non ricoverati a tempo pieno, che frequentino la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali.

L'adesione all'una o all'altra chiave di lettura condiziona l'esito del giudizio circa la rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale, in relazione agli odierni procedimenti.

Per l'interpretazione fornita dai ricorrenti il secondo comma del predetto art. 6, che fa salve le domande presentate fino alla data di entrata in vigore della legge n. 508/1988, non può che riferirsi alle istanze «originarie» dirette ad ottenere la concessione del beneficio in quanto i successivi inoltri annuali al comitato locale di assistenza e beneficenza del certificato attestante la frequentazione di un corso educativo di riabilitazione da parte del minore già titolare di assegno di accompagnamento costituirebbero mere integrazioni della domanda iniziale e risponderebbero ad un semplice onere di allegazione circa la permanenza di uno dei requisiti previsti per la concessione dell'assegno: il rinnovo non avverrebbe su domanda, ma d'ufficio, con riferimento all'istanza iniziale presentata la commissione sanitaria.

Il legislatore avrebbe abolito solamente la possibilità di concedere *ex novo* la provvidenza *de quo* per il futuro, facendo però salve le concessioni già avvenute e quelle, passibili a loro volta di rinnovo annuale «automatico» (nel senso già precisato), che potrebbero effettuarsi sulla base di domande presentate prima dell'entrata in vigore della legge n. 508/1988.

In base invece alla diversa interpretazione adottata in, concreto dai competenti organi pubblici, non solo dovrebbe essere esclusa qualsiasi nuova concessione per il futuro, ma anche nei casi nei quali la concessione del beneficio era già stata disposta in precedenza la conservazione degli effetti del riconoscimento, e quindi la corresponsione dell'assegno; sarebbero limitate ai casi in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 508/1988, fosse già stata presentata apposita domanda per la reiterazione della concessione.

Se si adottasse la prima interpretazione i minori, almeno attualmente ed in relazione al contenuto delle domande presentate dai genitori, non sarebbero pregiudicati dall'intervenuta abrogazione e pertanto nella loro qualità di titolari del relativo diritto sostanziale potrebbero ottenere, in base al secondo comma del sopra menzionato art. 6, l'assegno anche per l'annualità 1989-1990.

Infatti dagli atti risulta che i rappresentanti legali dei due minori hanno presentato le loro rispettive istanze quindi ben prima della vigenza della norma abrogatrice.

Per la precisione il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica ha disposto i rispettivi assegni di accompagnamento, nella seduta del 27 maggio 1986 in favore del minore Carini Fabio per il periodo dal 1° giugno 1983 al 30 settembre 1986 a seguito di istanza presentata in data 4 maggio 1983 (doc. n. 2 allegato al fascicolo Carini), ed invece nella seduta del 9 settembre 1986 in favore del minore Pezzoli Luca per il periodo dal 1° novembre 1983 al 30 settembre 1986 a seguito di domanda presentata il 10 novembre 1983 (doc. n. 2 allegato al fascicolo Pezzoli).

Se si accedesse alla seconda interpretazione risulterebbe invece evidente l'interesse a sollevare l'eccezione di illegittimità costituzionale del precitato art. 6, atteso che soltanto con l'eliminazione dall'ordinamento giuridico dello stesso i ricorrenti, pur avendo presentato istanza di rinnovo al comitato locale di assistenza successivamente all'entrata in vigore della legge n. 508/1988, potrebbero ottenere quanto richiesto in ricorso, e cioè l'assegno di accompagnamento anche per il periodo 1989-1990.

È da propendersi per la seconda interpretazione per i seguenti rilievi.

Anzitutto non è probabile che il legislatore, abolendo la provvidenza per il futuro, abbia inteso conservarla a tutti coloro ai quali sia già stato riconosciuto il diritto: appare più conforme alle intenzioni del medesimo la eccezionale proroga dell'assegno per una sola annualità, diretta a non frustrare il buon diritto di che, avendo già presentato il certificato di frequenza documentate la permanenza dei requisiti richiesti, non ha ragione di nutrire dubbi circa il rinnovo della concessione.

In secondo luogo non convincono le osservazioni di parte ricorrente circa la negazione della qualifica giuridica di domanda alla presentazione del certificato di frequenza ai fini del rinnovo annuale della concessione dell'assegno. In realtà non sembra possa dubitarsi che, trattandosi di beneficio a prestazione periodica non erogabile *una tantum* e rinnovabile di anno in anno, ed essendo la reiterazione del provvedimento di concessione subordinata alla valutazione della permanenza dei requisiti del richiedente, tale rinnovo non può avvenire automaticamente e d'ufficio, ma presuppone un'istanza di parte: nel caso di specie essa è implicita nella presentazione al comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica competente per territorio della documentazione attestante, appunto, la permanenza dei requisiti legali.

Pertanto, ritenuta corretta l'interpretazione data alla norma censurata dal resistente, non potendosi prescindere nel caso concreto dall'applicazione della medesima, deve concludersi che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 508/1988 è pregiudiziale e quindi rilevante per la decisione dei presenti procedimenti riuniti.

2 b. — Quanto al requisito della non manifesta infondatezza della prospettata eccezione di illegittimità costituzionale, esso deve ritenersi sussistente con riferimento alla norma-parametro, indicata dai ricorrenti, contenuta nel terzo comma dell'art. 38 della Costituzione, che così si esprime: «Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale».

La nostra Carta fondamentale, propria di uno Stato sociale improntato ai principi di solidarietà socio-economica, impone all'ordinamento la creazione degli strumenti idonei ad offrire a tutti i cittadini un sistema di assistenza sociale tale da garantire loro la «libertà del bisogno» nel caso che, sprovvisti di mezzi di sostentamento, si trovino in condizioni psico-iscriche di impossibilità a procurarsi mediante il lavoro.

Poiché il relativo onere è addossato a carico dell'intera collettività tale sistema assistenziale si differenzia da quello previdenziale previsto a favore dei lavoratori, atteso che essi hanno diritto alle prestazioni previdenziali per le esigenze di vita verificatesi in occasione di eventi di oggettiva impossibilità a procurarsi i mezzi di sostentamento, sulla base della precedente contribuzione ad un ente assicurativo. Anche nel caso che in futuro venga compiutamente realizzato un sistema di sicurezza sociale che riguardi indistintamente tutti i cittadini, le prestazioni erogate dallo Stato, a differenza delle altre, difficilmente potrebbero essere del tutto disancorate da un collegamento tra di esse e l'effettiva produzione di reddito nazionale nel quel trovano il proprio finanziamento.

Comunque, allo stato attuale, i doveri di solidarietà espressi dalla Corte costituzionale impongono che la collettività fornisca agli inabili e invalidi, oltre ai mezzi di sostentamento, anche strutture e provvidenze atte ad assicurare loro educazione ed avviamento professionale e cioè gli strumenti per garantire ad essi, da un lato, il maggior grado possibile di sviluppo della personalità e dall'altro un adeguato inserimento nel campo lavorativo, atteso che il lavoro si pone non solo come valore-mezzo (nella sua funzione sostentatrice), ma anche come valore-fine, in qualità di principale fondamento della dignità e realizzazione umana. Ciò anche nell'ottica del superamento degli ostacoli che impediscono a tali cittadini la effettiva partecipazione all'organizzazione socio-economica e politica del Paese.

È pacificamente riconosciuto che l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, relativo alla materia previdenziale, ha una portata immediatamente precettiva *inter partes*: non si tratta di una norma programmatica che impoga allo Stato un dovere di attivarsi, ma di un precetto che crea in capo ai destinatari finali diritti soggettivi perfetti.

Probabilmente invece in tema di assistenza, dati anche gli ampi spazi di discrezionalità lasciati al legislatore ordinario per provvedere ai suoi compiti, gli interessati possono vantare non una pretesa dal contenuto precisamente determinato, ma un legittimo interesse al rispetto e all'attuazione delle direttive costituzionali.

La situazione si prospetta però diversa allorché l'ordinamento abbia già dato concreta realizzazione al programma assistenziale, evidenziandosi in tal caso una pretesa perfetta nei suoi elementi costitutivi in capo ai destinatari degli interventi, i quali potranno beneficiare degli stessi in seguito all'esito positivo della mera verifica circa il loro possesso dei requisiti legali da parte dei competenti organi.

Le leggi attuative del precetto costituzionale, in quanto manifestazione, in un certo momento storico, delle valutazioni discrezionali del legislatore in ordine alla gerarchia dei valori espressi dall'ordinamento e alla distribuzione delle risorse finanziarie e disponibili, non possono essere censurate alla luce di criteri di congruità ed adeguatezza degli interventi.

Sembra prestarsi ad essere censurate invece una legge successiva che non si limiti a modificare e magari a circoscrivere la portata dei benefici assistenziali già concessi, ma revochi gli stessi senza prevedere interventi sostitutivi. In questo caso, infatti, la disposizione legislativa abrogatrice si pone in contrasto con un precetto costituzionale già attuato e concretizzato, andando così ad incidere negativamente su interessi attuali, riconosciuti come meritevoli di tutela giuridica.

Nel caso di specie l'art. 6 della legge n. 508/1988 ha abrogato l'art. 17 della legge n. 118/1971 ed ha quindi soppresso l'istituto dell'assegno di accompagnamento a favore dei minori non deambulanti non completamente invalidi, che costituiva un modesto beneficio per agevolare la concreta realizzazione di quei diritti all'istruzione ed all'avviamento professionale individuati dall'art. 38, terzo comma, della Costituzione in capo agli inabili e minorati e ciò senza prevedere provvidenze equipollenti. È vero che la stessa legge fa salvo, con modifiche, l'istituto dell'indennità di accompagnamento, ma essa, da un lato, è riconosciuta solamente a favore dei non deambulanti colpiti da inabilità assoluta e, dall'altro, risponde a diverse finalità ed in particolare a quelle indicate dall'art. 38, primo comma.

Lo stesso legislatore, rendendosi evidentemente conto dell'ingiustificata mancanza di provvidenze a favore di quei soggetti nei cui confronti, data la invalidità non completa e la giovane età, l'esigenza di valorizzare ogni possibilità di reinserimento sociale deve prevalere sull'ottica assistenziale pura e semplice, ha introdotto con la legge n. 289 dell'11 ottobre 1990 un'indennità di frequenza per i minori non totalmente invalidi (argomento dall'art. 3 che sancisce l'incompatibilità tra tale indennità e quella di accompagnamento), per il ricorso a trattamenti riabilitativi o terapeutici (art. 1, punto 1) e per la frequentazione di scuole o di centri di formazione o di addestramenti professionali finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi (art. 1, punto 3). Questo nuovo istituto dell'indennità di frequenza risulta in realtà sostanzialmente equivalente, pur con qualche variante, all'abrogato assegno di accompagnamento.

Risoltosi ormai il problema per il futuro, non perde di interesse per i ricorrenti la sollevata questione di legittimità costituzionale, con riferimento al periodo temporale durante il quale il beneficio per cui è causa è stato revocato.

3. — Concludendo, si deve ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 21 novembre 1988, n. 508.

Tale questione, inoltre, appare rilevante ai fini della decisione del presente giudizio.

Il parametro costituzionale alla luce del quale valutare la legittimità della precitata disposizione, è costituito, in conformità ed in accoglimento della domanda dei ricorrenti, dalla norma prevista dall'art. 38, terzo comma, della Costituzione.

Non si ravvisano invece profili di illegittimità per contrasto con l'art. 3 della Carta fondamentale e perciò, in rigetto della domanda dei ricorrenti limitatamente a tale punto, si ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 6 con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Pertanto, tutto ciò ritenuto, si solleva dinnanzi alla Corte costituzionale, ai sensi degli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 21 novembre 1988, n. 508, per contrasto con l'art. 38, terzo comma, della Costituzione.

Il giudizio deve essere interrotto in questa sede, con immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, va disposto che la presente ordinanza venga, a cura della cancelleria, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti costituite e comunicata ai Presidenti delle due Camere al Parlamento.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Solleva dinnanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 21 novembre 1988, n. 508, per contrasto con l'art. 38, terzo comma, della Costituzione;
Dispone l'interruzione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
Dispone che la presente ordinanza venga, a cura della cancelleria, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle parti costituite e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Bologna, addì 17 giugno 1991

Il pretore: MONACI

Depositata in cancelleria, addì 24 giugno 1991,

Il cancelliere: (firma illeggibile)

91C1154

N. 657

*Ordinanza emessa il 22 giugno 1991 dal pretore di Catania; sezione distaccata di Acireale,
nel procedimento penale a carico di Paratore Pietro*

Processo penale - Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona - Prevalenza di quella più favorevole per l'imputato, in caso di sentenze dello stesso tipo o emesse in fase di giudizio - Prevalenza del provvedimento emesso in giudizio o del decreto penale, in caso di sentenze di diverso tipo e/o emesse in fasi diverse del giudizio, anche nell'ipotesi, come quella di specie, di ignoranza da parte del giudice del dibattimento, dell'avvenuta oblazione - Ingiustificata disparità di trattamento.

(C.P.P. 1988, art. 669, ultimo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza emessa dal pretore giudice dell'esecuzione riguardo alla esecuzione della sentenza penale n. 17/1991 pronunciata dal pretore della sezione di Acireale il 15 febbraio 1991 contro Paratore Pietro nato a Belpasso il 12 luglio 1955 ivi residente via III trav. n. 97, condannato alla pena di un mese di arresto e di L. 50.000 di ammenda, con i benefici di legge, nonché al pagamento delle spese processuali.

MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione notificato il 13 novembre 1990 Paratore Pietro, imputato di contravvenzione all'art. 68, quarto comma del codice stradale, fu rinviato a giudizio per l'udienza del 15 febbraio 1991. Il Paratore successivamente alla notifica del decreto di citazione presentò domanda di oblazione che fu accolta dal g.i.p., che con sentenza del 24 gennaio 1991 dichiarò non luogo a procedere essendo il reato estinto per oblazione.

Tale sentenza fu notificata al Paratore, a mani della moglie convivente, in data 12 febbraio 1991.

Nella data fissata per il dibattimento cioè il 15 febbraio 1991 l'imputato non si presentò né fece presente che era stata già accolta la sua domanda di oblazione, e neppure il p.m. fece presente questa decisiva circostanza, sconosciuta, al pretore del dibattimento.

In esito al dibattimento il Paratore fu condannato alla pena di un mese di arresto e di L. 50.000 di ammenda coi benefici di legge.

Tale sentenza fu notificata all'imputato contumace in data 21 febbraio 1991 a mani della moglie convivente.

In data 12 aprile 1991 il condannato presentava l'istanza in atti colla quale chiedeva:

- a) dichiararsi la non esecutività della sentenza di condanna (art. 670, n. 3, del c.p.p.);
- b) in subordine la rimessione in termini (670, n. 3, 175. del c.p.p.) per la proposizione dell'impugnazione, che proponeva contestualmente.

Il p.m. esprimeva parere favorevole alla rimessione in termini per l'impugnazione.

Ad avviso di questo giudice dell'Esecuzione nessuna delle due domande può essere accolta.

Non la domanda di dichiarazione di non esecutività della sentenza di condanna, perché la sentenza è esecutiva, essendo stata regolarmente notificata all'imputato a cura del messo di conciliazione di Belpasso delegato dal v.p.o. di quella sezione, e non essendo stata impugnata dall'imputato nel termine previsto dalla legge (art. 648, n. 2, del c.p.p.).

E neppure la domanda di rimessione in termini, per la proposizione dell'impugnazione, non sussistendone i presupposti (di cui all'art. 175 del c.p.p.).

Infatti il plico contenente la sentenza fu consegnato alla moglie del Paratore (convivente) in data 21 febbraio 1991.

Da questa data alla data di presentazione della domanda di remissione in termini (e contestuale impugnazione) sono trascorsi ben cinquanta giorni, di contro ai quindici previsti per l'impugnazione (art. 585 del c.p.p.).

Non è stato debotto (né sussiste) caso fortuito o forza maggiore, né l'imputato ha provato (come suo onere, secondo l'art. 175, n. 2, del c.p.p.) di non avere avuto tempestiva conoscenza del provvedimento di condanna, essendo al contrario presumibile che la moglie (convivente) gli abbia consegnato il plico o comunque lo abbia reso partecipe della avvenuta consegna.

Il Paratore ha semplicemente asserito (ma non ha provato) di essere stato assente da casa nel periodo utile per l'impugnazione e fino a dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di rimessione in termini, così da non avere avuto conoscenza della notifica della sentenza.

Siamo quindi al di fuori del campo di applicazione sia dell'art. 670 sia dell'art. 175 del c.p.p., dovendo il «conflitto» tra le due sentenza (quella di non luogo a procedere per oblazione e quella successiva di condanna a seguito di giudizio) risolversi in base alle disposizioni contenute nell'art. 669 del c.p.p., dettate per risolvere i casi in cui non sia stato applicato (come nel caso in esame) il principio del *ne bis in idem* (649 del c.p.p.).

L'art. 669, mentre risolve il «conflitto» tra più sentenze dibattimentali o tra più sentenze istruttorie in base al principio del *favor rei* (considerato come ancor più favorevole per l'imputato del principio del *ne bis in idem*), invece quando si tratta di «conflitto» tra sentenza di non luogo a procedere e sentenza pronunciata a giudizio (o decreto penale) da *sic et simpliciter* la prevalenza alla sentenza pronunciata in giudizio (o al decreto penale); disapplicando entrambi i principi suddetti.

La prevalenza della sentenza pronunciata a seguito di giudizio è fondata sulla presunzione che nel giudizio si possa accertare la verità meglio che nelle indagini preliminari, e sul fatto che la sentenza di non luogo a procedere è revocabile e che quindi la sentenza pronunciata nel giudizio abbia implicitamente revocato la sentenza di non luogo a procedere.

Senonché ciò presuppone che il giudice (del giudizio) sia stato in grado di valutare le circostanze già valutate dal giudice delle indagini preliminari e sia andato in contrario avviso.

L'automatica prevalenza della sentenza pronunciata a seguito del giudizio (sancita dall'ultimo comma dell'art. 669 del c.p.p.) diventa invece ingiustificabile, quando il giudice del giudizio (come nel caso in esame) non abbia avuto conoscenza della sentenza di non luogo a procedere e delle sue motivazioni e pertanto non abbia potuto (come imponeva l'art. 129 del c.p.p.) dichiararsi non doversi procedere contro l'imputato per avvenuta oblazione (confermando così la precedente pronunzia del g.i.p.) ovvero dichiararsi non doversi procedere ai sensi dell'art. 649 del c.p.p. (ove il principio del *ne bis in idem* sia ritenuto applicabile anche alle sentenze istruttorie, come la giurisprudenza prevalente riteneva riguardo all'art. 90 del precedente c.p.p.).

Se l'imputato avesse presentato domanda di oblazione al giudice del dibattimento e fosse stato da questo prosciolto con sentenza dibattimentale, alla successiva sentenza di condanna non sarebbe stata data la prevalenza; invece poiché l'imputato è stato più diligente e ha presentato domanda di oblazione al g.i.p., e da questi prosciolto con sentenza di non luogo a procedere, la prevalenza (secondo l'art. 669 del c.p.p.) deve essere accordata alla successiva sentenza di condanna, emessa perché l'ufficio ignorava l'avvenuta oblazione.

Non è chi non veda che dallo stesso presupposto (l'oblazione) nascono conseguenze diverse a seconda che l'oblazione sia stata accolta con sentenza dal g.i.p. o dal giudice in fase di giudizio, circostanze estrinseche che nulla tolgono o aggiungono al fatto che il reato, a seguito dell'oblazione, si era estinto.

In realtà non c'è ragione per derogare anche in questo caso al principio del *favor rei*, che informa tutto il procedimento penale e le altre disposizioni contenute nell'art. 669 del c.p.p.

La disparità di trattamento, che nell'art. 669 del c.p.p. è riservata da un lato al caso in cui debbano essere comparate tra loro più sentenze dello stesso tipo (di condanna o di proscioglimento o di non luogo a procedere: art. 669, n. 1, e 7; del c.p.p.) e al caso in cui debbano essere comparate sentenze di tipo diverso (sentenza di proscioglimento e sentenza di condanna: art. 669, n. 8, del c.p.p.) ma emesse entrambe in fase di giudizio — tutti casi in cui la legge dà prevalenza a quella più favorevole per l'imputato o da questo ritenuta più favorevole — e dall'altro lato al caso in cui la comparazione riguardi sentenze di tipo diverso e/o emesse in fasi diverse (sentenza di non luogo a procedere e sentenza pronunciata in giudizio o decreto penale) — caso in cui la prevalenza, secondo l'art. 669, ultimo comma, deve essere data alla sentenza emessa in giudizio o al decreto penale, in base a un criterio formalistico e non più in base al principio del *favor rei*;

Tale disparità di trattamento sembra ingiustificata sia in generale sia a maggior ragione nel caso in esame (nel quale il «conflitto» riguarda una sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per oblazione e una sentenza di condanna, emessa solo perché il giudice del dibattimento ignorava l'avvenuta oblazione).

Si ritiene quindi non manifestamente infondata e rilevante la questione di costituzionalità dell'art. 669, ultimo comma, del c.p.p. per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

In applicazione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il procedimento di esecuzione della sentenza penale n. 17/1991 pronunciata in data 15 febbraio 1991 contro Paratore Pietro;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza presente sia notificata alle parti (p.m. e condannato) nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Acircale, addì 22 giugno 1991

Il pretore: STURIALE

Il direttore di cancelleria: FERRIGNO

91C1155

N. 658

Ordinanza emessa l'8 marzo 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 ottobre 1991) dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto dal consorzio per l'autostrada Messina-Palermo contro la regione Sicilia ed altri.

Regione Sicilia - Impiego pubblico - Norme per la sistemazione in ruolo del personale risultato idoneo agli esami di cui alla legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, e successive modifiche ed integrazioni - Attribuzione a detti idonei dei posti disponibili presso i consorzi di comuni e province, le aziende municipalizzate, gli I.A.C.P., l'E.A.S., le opere universitarie, le A.S.I. ed i relativi consorzi ed ogni altra amministrazione ed enti sottoposti a tutela o vigilanza della regione o di enti locali territoriali - Inclusione del consorzio per l'autostrada Messina-Palermo tra gli enti obbligati ad assumere il personale assegnatogli dalla regione - Illegittima ingerenza della regione nel regime giuridico del consorzio in questione, attesa la sua natura di ente concessionario di opere statali - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 52/1981.

(Legge regione Sicilia 25 ottobre 1985, n. 39, art. 2; legge regione Sicilia 2 dicembre 1980, n. 125).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 164/1987 r.g. n. 91/87 R. sez. 1ª proposto dal Consorzio per l'autostrada Messina-Palermo, in persona del presidente *pro-tempore* — autorizzato a stare in giudizio con deliberazione n. 84/CD del 15 dicembre 1986 — rappresentato e difeso dal prof. avv. Nazareno Saitta, e domiciliato per legge presso la segreteria di questo tribunale, contro la regione siciliana in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocatura dello Stato, la presidenza della regione siciliana, in persona del presidente

pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura dello Stato, la presidenza della regione siciliana, in persona dell'assessore alla presidenza *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocatura dello Stato, per l'annullamento del provvedimento del predetto assessore di cui all'avviso del 26 novembre 1986, pubblicato nella g.u.r.s. suppl. ord. n. 2 al n. 57 del 29 novembre 1986 e prospetti allegati, nella parte in cui l'assessore alla presidenza della regione siciliana indica i posti disponibili, alla data del 26 ottobre 1985 (data di entrata in vigore della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39), presso il consorzio autostradale «autostrada Messina-Palermo»;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocatura dello Stato per la regione siciliana, per la presidenza della regione siciliana e per l'assessorato alla presidenza della regione siciliana;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza dell'8 marzo 1988 la relazione del consigliere dott. Luigi Passanisi;

Uditi, altresì l'avv. Rugolo in sostituzione dell'avv. prof. Nazareno Saitta per il ricorrente e l'avvocato dello Stato Salvatore Messineo per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con la legge 25 ottobre 1985, n. 39, la regione siciliana ha dettato norme per la sistemazione in ruolo del personale risultato idoneo agli esami di cui alla legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, e successive modifiche ed integrazioni, nonché del personale di cui all'art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8.

A tal fine la legge regionale n. 39/1985, innanzi citata prevedeva che tutti i posti in organico disponibili alla data di entrata in vigore della legge stessa (26 ottobre 1985) presso la regione, le province, i comuni, le comunità montane, le Camere di commercio sarebbero stati attribuiti agli idonei negli esami espletati ai sensi della legge regionale n. 125/1980, in servizio presso ogni singolo ente.

Disponeva ancora la legge medesima, nel successivo articolo, che ultimate le attribuzioni di posti di cui innanzi il 75% dei posti residui «nonché tutti i posti che risultino ancora disponibili presso i consorzi di comuni e di province, le aziende municipalizzate, gli I.A.C.P., l'E.A.S., le opere universitarie, le A.S.I. ed i relativi consorzi ed ogni altra amministrazione od ente sottoposti a tutela o vigilanza della regione o di enti locali territoriali, compresi quelli individuati nell'allegato A della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, sono attribuiti agli idonei che ne facciano domanda.

Gli enti innanzi citati dovevano, a tal fine, comunicare al presidente della regione, entro il 25 novembre 1985, i posti in organico disponibili alla predetta data.

In data 11 novembre 1985 l'assessore regionale alla presidenza diffidava il consorzio ricorrente, incluso nella tabella A allegata alla legge regionale n. 85/1980, agli adempimenti di cui sopra.

Il consorzio rispondeva con nota del 22 novembre 1985, formulando le più ampie riserve in ordine alla costituzionalità della legge n. 39/1985, in quanto lesiva dell'autonomia dell'ente e, nel fornire gli elementi richiesti evidenziava la grave situazione finanziaria dell'ente stesso, l'esistenza, a fronte delle vacanze dell'organico ordinario, di trentadue dipendenti in soprannumero, l'esigenza che i posti vacanti venissero coperti, secondo il regolamento, da personale qualificato e specializzato, e che il bilancio non consentiva l'accollo di nuovi oneri.

Nessun riscontro veniva dato dall'autorità regionale alla predetta nota, mentre veniva pubblicato l'avviso assessoriale indicato in epigrafe.

Costituendo questo un atto avente natura sostanzialmente provvedimentale, direttamente ed immediatamente lesivo il consorzio in epigrafe ha proposto la presente impugnativa deducendo le seguenti censure:

1) illegittimità costituzionale delle leggi regionali n. 125/1980 e n. 39/1985 per contrasto con gli artt. 97 e 3 della Costituzione; eccesso di potere legislativo.

Assume il ricorrente consorzio che l'assunzione *ex auctoritate* di personale assegnatogli dalla regione viola la sua autonomia, mentre il medesimo non doveva essere incluso, tra i destinatari della legge in parola che non poteva legittimamente essere estesa anche agli enti sottoposti a tutela o vigilanza della regione.

La indiscriminata copertura di tutti i posti disponibili, ignorando le esigenze particolari di ogni ente, confligge con il canone di buon andamento codificato dalla Costituzione;

2) illegittimità derivata; violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, e del d.p. reg. 30 maggio 1968, n. 53/A; Eccesso di potere.

Assume il ricorrente che il provvedimento del 26 novembre 1986 è arbitrario ed illogico e si concreta in una serie di ingiustificate ed indebite intromissioni dell'autorità regionale che non ha rispettato la normativa interna dell'ente.

Ha chiesto, quindi, il consorzio ricorrente l'annullamento del provvedimento assessoriale impugnato, previa, per quanto occorre, la sospensione del giudizio e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale relativa *in parte qua* alle leggi regionali n. 125/1980 e n. 39/1985 per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Costituitasi in giudizio l'amministrazione intimata ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame, assumendo che il consorzio avrebbe dovuto impugnare il telegramma dell'11 novembre 1985 con il quale veniva invitato ad assoggettarsi alle prescrizioni di cui alla legge regionale n. 39/1985 e, nel merito che legittimamente è stato incluso tra i destinatari della stessa essendo sottoposto alla vigilanza ed alla tutela della regione, per cui l'imposizione dell'assunzione non interferisce con i principi di imparzialità, di buona amministrazione e di uguaglianza.

Alla pubblica udienza di discussione dell'8 marzo 1988 il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Con questa sentenza il collegio ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'avvocatura erariale, per cui può passarsi all'esame del merito del ricorso.

Con il primo motivo di censura il consorzio ricorrente ha eccepito l'illegittimità costituzionale delle leggi regionali n. 125/1980 e n. 39/1985 per contrasto con gli articoli 97 e 3 della Costituzione ed ha dedotto il vizio di eccesso di potere legislativo.

Come già detto in narrativa lamenta l'ente ricorrente che l'assunzione *ex auctoritate* di personale assegnatogli dalla regione viola la sua «autonomia» per cui la sua inclusione tra i destinatari delle leggi innanzi indicate è costituzionalmente illegittima.

Il collegio ritiene che va sottoposto al giudizio incidentale di costituzionalità l'art. 2 della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, che modifica la legge regionale 2 dicembre 1985, n. 125, nella parte in cui include il consorzio ricorrente tra i soggetti destinatari dello stesso, per contrasto con gli articoli 97 e 3 della Costituzione.

Con legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, si disponeva in ordine all'impiego del fondo di solidarietà nazionale, relativo al periodo 1° luglio 1960-30 giugno 1966, destinando, tra l'altro, parte delle somme di questo per opere viarie tra le quali l'autostrada Messina-Palermo-Mazara del Vallo.

Per l'attuazione del programma autostradale l'amministrazione regionale era autorizzata a partecipare ai consorzi ed agli enti costituiti a norma e per gli effetti della legge 24 luglio 1961, n. 729, e ad erogare in favore dei medesimi contributi integrativi di quelli statali.

L'art. 14 della legge in esame disponeva che tali consorzi possono essere costituiti soltanto tra i comuni, province, enti pubblici, l'Italstrade e la regione.

Gli statuti di tali enti approvati con decreto del presidente della regione devono contenere norme dirette ed assicurano alla medesima una partecipazione proporzionale alla propria quota d'apporto negli organi amministrativi dei consorzi.

In applicazione di tale norma veniva emanato il decreto del Presidente della regione 30 maggio 1968, n. 53/A, con il quale si approva lo statuto del consorzio per l'autostrada Messina-Palermo.

Lo statuto dispone in ordine ai soggetti che lo costituiscono, alle finalità, al patrimonio, agli organi ed alla vigilanza sugli atti e sugli organi del consorzio.

Trattasi di un consorzio amministrativo, con personalità giuridica del quale possono partecipare soltanto persone giuridiche.

Questo è soggetto alla vigilanza ed alla tutela della regione siciliana alla quale compete il controllo delle deliberazioni consortili nonché la vigilanza sugli organi dello stesso (cfr. art. 14 dello statuto).

La regione, inoltre, ha riservato al proprio presidente la nomina del presidente del consorzio e del collegio dei revisori e, si è riservata la partecipazione con propri rappresentanti in uno agli organi collegiali consortili.

A parte i suddescritti poteri di ingerenza della regione siciliana, ogni attribuzione relativa alla gestione dell'attività consortile e finalizzata alla realizzazione dei fini istituzionali dell'ente è riservata agli organi amministrativi del consorzio (assemblea consortile e consiglio direttivo).

Per quanto riguarda specificamente il personale l'art. 10 dello statuto consortile attribuisce al consiglio direttivo il compito di stabilire le direttive per l'assunzione del personale medesimo.

Deve ritenersi, dunque, che il consorzio è sicuramente soggetto giuridico distinto dalla regione e non organo dipendente dalla stessa.

Va ancora osservato che, ad avviso del tribunale, il consorzio non è riconducibile tra gli enti regionali strumentali sol che si consideri che il compito statutario dello stesso è la progettazione, la costruzione e la gestione di un'autostrada sulla base dei contributi versati anche dallo Stato, oltre che dalla regione e da enti pubblici in genere (cfr. art. 2 dello statuto).

Trattasi, quindi, di funzioni relative a materia di interesse ultraregionale, tant'è che il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878 — di attuazione dello statuto regionale siciliano in materia di opere pubbliche — riserva allo Stato le grandi opere pubbliche di interesse nazionale tra le quali vengono espressamente annoverate le strade statali e, quindi, *a fortiori* le autostrade.

Va ancora ricordato che il consorzio in parola opera come ente concessionario (dello Stato) del servizio autostradale ed è, assieme agli altri enti concessionari, destinatario diretto di una complessa normativa statale, compresa la speciale legislazione che ha previsto l'assunzione da parte dello Stato del carico debitorio di detti enti (vedi legge n. 389/1980).

Ai sensi di tale legge lo Stato si è riservato l'adozione di una disciplina unitaria per il riordino del settore autostradale ed il riassetto delle società concessionarie a prevalente capitale pubblico.

Da ciò discende che non è ipotizzabile un regime giuridico differenziato né può ammettersi che taluni di detti enti concessionari siano in tutto e per tutto regionalizzati.

Alla stregua delle innanzi svolte considerazioni non appare costituzionalmente legittima, ad avviso della sezione, la previsione legislativa di cui alla legge regionale n. 125/1980, come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 39/1985, secondo la quale il consorzio ricorrente è incluso tra i soggetti obbligati ad assumere il personale destinatogli dalla regione.

L'applicazione di tali leggi nei confronti di questo ha travolto la posizione giuridica del consorzio stesso e l'assetto dei rapporti tra il consorzio e la regione siciliana, la quale ha ritenuto di poter utilizzare la propria titolarità della funzione di controllo come titolo valido ad abitarla all'adozione di provvedimenti legislativi ed amministrativi che invadono le attribuzioni degli organi consortili.

Interventi questi che incidono notevolmente sulla posizione di indipendenza dell'ente, anche perché non appaiono finalizzati all'esercizio delle funzioni di riscontro, ma esorbitanti dalla stessa e rivolti a fini di carattere sociale, sicuramente meritevoli, ma certamente estranei ai compiti istituzionali di un consorzio autostradale e non in linea con il corretto svolgimento della attività gestionale riservata, come si è innanzi notato, agli appositi organi consortili.

Ma va ancora osservato che la intromissione così realizzata dalla regione nel regime giuridico del consorzio ha notevoli riflessi di ordine finanziario venendo a gravare l'onere conseguente sul bilancio dell'ente, al di fuori delle competenze attribuite agli organi dello stesso, senza alcuna valutazione a questi ultimi riservata delle disponibilità finanziarie e senza alcuna considerazione in ordine alla necessità o meno di coprire tutti i posti di organico, incidendo così sul buon andamento dell'amministrazione.

Con sentenza 7 aprile 1981, n. 52, a tale proposito, la Corte costituzionale ha chiarito che «il buon andamento» è interesse costituzionalmente protetto, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, non esclusivamente per quanto riguarda l'organizzazione interna dei pubblici uffici, ma anche per ciò che concerne «la disciplina del pubblico impiego, in quanto possa influire sull'andamento dell'amministrazione, essendo innegabile che la disciplina dell'impiego è pur sempre strumentale, mediamente o immediatamente, rispetto alle finalità istituzionali assegnate agli uffici in cui è articolata la pubblica amministrazione».

Non sembra ragionevole, proprio con riferimento all'art. 97 della Costituzione, che disposizioni legislative quali quella in esame possono legittimamente essere emanate senza alcun riguardo alla posizione giuridica dei destinatari e senza previa valutazione della situazione finanziaria degli stessi.

Ciò premesso il collegio ritiene che vada sottoposto al giudizio incidentale di costituzionalità l'art. 2 della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, che modifica la legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, nella parte in cui include il consorzio ricorrente tra i soggetti destinatari dello stesso, per contrasto con gli articoli 97 e 3 della Costituzione.

Il collegio ritiene, pertanto, che ricorrano i presupposti normativi per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Va, quindi, disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della innanzi prospettata questione di costituzionalità.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza in relazione agli artt. 97 e 3 della Costituzione, sulla questione di costituzionalità dell'art. 2 della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, che modifica ed integra la legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, nella parte in cui include il consorzio ricorrente tra i soggetti destinatari dello stesso;

Sospende il giudizio promosso con il ricorso in epigrafe;

Ordina la immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata al ricorrente, al presidente della regione siciliana ed al presidente dell'assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'8 marzo 1988.

Il presidente: TROVATO

L'estensore: PASSANISI

Il segretario: (firma illeggibile)

91C1156

N. 659

Ordinanza emessa il 30 maggio 1991 dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sui ricorsi riuniti proposti da Grillo Renato contro il Consiglio superiore della magistratura ed altro

Consiglio superiore della magistratura (C.S.M.) - Provvedimenti relativi ai magistrati - Ricorso avverso gli stessi, per motivi di legittimità, in primo grado al t.a.r. Lazio ed in secondo grado al Consiglio di Stato - Ingiustificata deroga al principio generale del foro della sede di servizio per i dipendenti pubblici - Disparità di trattamento dei magistrati ordinari rispetto ai magistrati dei t.a.r., Corte dei conti e magistrati militari nonché alla generalità dei pubblici dipendenti per i quali vale la regola del foro della sede di servizio - Incidenza sul diritto di difesa nonché sul principio del decentramento a livello regionale della giustizia amministrativa - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 117/1990.

(Legge 12 aprile 1990, n. 74, art. 4, in relazione al d.lgs. 6 maggio 1948, n. 654).

(Cost., artt. 3, 24 e 125; statuto regione Sicilia, art. 23, primo comma).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti n. 3045/1989 (1289/1989 sez. I) e n. 1215/1990 (534/1990 sez. I), proposti da Grillo Renato, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Guido Corso, presso il cui studio in Palermo, via Rodi, 1, è elettivamente domiciliato contro il Consiglio superiore della magistratura, in persona del Presidente *pro-tempore*; il Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro *pro-tempore*; entrambi rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria *ex-lege*, per l'annullamento:

Quanto al ric. n. 3045/1989:

della delibera del Consiglio superiore della magistratura 19 luglio 1989, con la quale si è disposto «di non nominare il dott. Renato Grillo, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del tribunale di Palermo, magistrato di Corte d'appello»;

Quanto al ric. n. 1215/1990:

1) del d.P.R. 16 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1990, adottato su proposta del Ministero di grazia e giustizia, che nega al ricorrente la nomina a magistrato di corte d'appello;

2) della predetta delibera del Consiglio superiore della magistratura 19 luglio 1989;

3) di tutti gli atti presupposti;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'avvocatura dello Stato per il Consiglio superiore della magistratura ed il Ministero intimati, e vista la memoria difensiva dalla stessa prodotta;

Visti gli atti tutti della cause;

Relatore il consigliere Calogero Adamo;

Uditi alla pubblica udienza del 12 aprile 1991 l'avv. Ignazio Scardina, in sostituzione dell'avvocato Guido Corso, per il ricorrente e l'avvocato dello Stato Rosario Di Maggio per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

1.1. — Con il primo dei ricorsi in epigrafe (n. 3045/1989), notificato il 14 novembre 1989 e depositato il 6 dicembre seguente, il dott. Renato Grillo, giudice del tribunale di Palermo, ha impugnato la delibera del Consiglio superiore della magistratura in data 19 luglio 1989 — con la quale gli è stata negata la nomina a magistrato di Corte d'appello —, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570. Difetto di motivazione.

Il Consiglio superiore della magistratura avrebbe immotivatamente disatteso il parere del Consiglio giudiziario di Palermo, favorevole alla nomina.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 570/1966. Eccesso di potere.

Il Consiglio superiore della magistratura avrebbe utilizzato elementi di giudizio (negativi) non riconducibili ad alcuna delle categorie normativamente previste.

3) Violazione del principio del *ne bis in idem*. Violazione dei principi in tema di misure disciplinari.

La nomina sarebbe stata negata esclusivamente in base ad elementi emersi in un procedimento disciplinare, in esito al quale era stata inflitta al ricorrente la sanzione (minima) dell'ammonizione. Sicché il Consiglio superiore della magistratura avrebbe, di fatto, duplicato ed aggravato detta sanzione.

4) Eccesso di potere per travisamento. Violazione della circolare del Consiglio superiore della magistratura n. 7031/2 comm. del 13 ottobre 1979: in relazione all'addebito concernente l'accettazione, da parte del ricorrente, di un incarico extra-giudiziario, conferitogli dal sindaco di Termini Imerese.

5) Eccesso di potere per sviamento.

Il Consiglio superiore della magistratura avrebbe tenuto conto di episodi già ritenuti privi di rilievo disciplinare.

6) Eccesso di potere per travisamento.

Oltre che irrilevanti ai fini del giudizio per la nomina a magistrato di corte d'appello, i fatti di cui sopra avrebbero una consistenza oggettiva diversa da quella ritenuta dal Consiglio superiore della magistratura, il quale avrebbe anche stravolto il senso delle dichiarazioni rese dal ricorrente.

1.2. — Si sono costituiti in giudizio il Consiglio superiore della magistratura ed il Ministero di grazia e giustizia, con il patrocinio dell'avvocatura dello Stato, la quale, con memoria del 12 marzo 1990, ha eccepito l'inammissibilità di un'autonoma impugnativa della delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed in subordine ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.

2.1. — Con successivo ricorso (n. 1215/1990), notificato il 23 maggio 1990 e depositato il 1° giugno seguente, il dott. Grillo ha impugnato il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1989 (registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1990), nel frattempo adottato in conformità alla predetta delibera del Consiglio superiore della magistratura, nonché (nuovamente) quest'ultima, di entrambi gli atti chiedendo l'annullamento per gli stessi motivi dedotti con il precedente ricorso.

L'avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio, per le amministrazioni intimato, direttamente all'udienza di trattazione del 12 aprile 1991.

3. — Nella predetta udienza, su conforme richiesta delle parti, i ricorsi sono stati posti in decisione.

DIRITTO

1. — Vengono impugnati dal ricorrente dott. Renato Grillo, giudice del tribunale di Palermo, la delibera 19 luglio 1989 del Consiglio superiore della magistratura, di diniego della nomina a magistrato di corte d'appello (ric. n. 3045/1989), e il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1989, in cui tale delibera è stata trasfusa (ric. n. 1215/1990).

2. — Data l'evidente connessione, i due ricorsi vanno riuniti.

3.1. — Preliminarmente al loro esame il collegio deve darsi carico dell'incidenza sul presente giudizio delle modifiche, in tema di impugnazione dei provvedimenti riguardanti i magistrati, introdotte dall'art. 4 della legge 12 aprile 1990, n. 74 («Modifiche alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura»).

3.2. — In base all'originaria formulazione dell'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sul Consiglio superiore della magistratura, avverso detti provvedimenti era dato «ricorso al Consiglio di Stato per motivi di legittimità» (secondo comma), e alle sezioni unite della Corte di cassazione avverso quelli disciplinari (terzo comma).

Mantenendo inalterato l'impianto complessivo della norma, l'art. 4 della legge 12 aprile 1990, n. 74, cit., ne ha novellato il (solo) secondo comma, che risulta ora così formulato: «Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricorso in primo grado al tribunale amministrativo regionale del Lazio per motivi di legittimità. Contro le decisioni di prima istanza è ammessa l'impugnazione al Consiglio di Stato».

Delle due modifiche così introdotte, quella, consistente nella previsione del doppio grado di giudizio, costituisce mero adeguamento formale al (pacifico) diritto vivente: posto che, fin dalla prima applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la giurisprudenza ha ritenuto che — non avendo l'art. 17 della legge n. 195/1958 carattere di norma speciale — si estendesse senz'altro ai provvedimenti in questione il regime del doppio grado di giurisdizione, introdotto appunto dalla legge n. 1034/1971, con la competenza in primo grado dei t.a.r.r. (Cons. St., IV, 9 novembre 1976, n. 1043); e tale orientamento non è stato più messo in discussione.

Di carattere sostanziale risulta, invece, la modifica concernente la previsione di una specifica competenza, in primo grado, del t.a.r. Lazio.

In base alla legge n. 1034/1971, quella dei t.a.r.r. è, per quanto attiene ai giudizi di cognizione, competenza di regola solo territoriale — espressamente derogabile dalle parti (art. 31) —: per il cui riparto, al criterio generale della sede dell'organo o ente emanante, ed a quello dell'efficacia dell'atto, si affianca il criterio speciale della sede di servizio del pubblico dipendente interessato (artt. 2 e 3).

Su tale ultimo criterio, appunto, viene ad incidere la modifica in questione, dato che l'accentramento nel t.a.r. Lazio della competenza in primo grado sui ricorsi avverso i provvedimenti relativi ai magistrati si risolve, in concreto, nella soppressione, per tale categoria di pubblici dipendenti, del foro della sede di servizio.

Viene a configurarsi, così, una competenza funzionale. Convincono in tal senso due considerazioni: la prima, che l'art. 4 della legge n. 74/1990, con l'enucleare dalla disciplina generale i ricorsi avverso i provvedimenti di che trattasi, ha in buona sostanza configurato una materia specifica, oggetto (sia pure per un limitato profilo) di una disciplina processuale speciale; la seconda, che, a ritenere derogabile la competenza in questione, verrebbe di fatto ad essere rimessa alla assoluta discrezionalità dell'amministrazione — attraverso la scelta, del tutto libera, di esprimere o meno il regolamento di competenza ex art. 31 della legge n. 1034/1971, in caso di ricorso proposto avverso un t.a.r. diverso dal t.a.r. Lazio — la concreta applicabilità del foro del pubblico impiego, pure esclusa in linea di principio: ciò, della cui rispondenza al precetto costituzionale di imparzialità della p.a., parebbe lecito dubitare.

C'è, poi, il riscontro dei lavori preparatori.

La legge n. 74/1990 trae origine dall'esame congiunto di numerose proposte di legge d'iniziativa parlamentare, presentate alla Camera dei deputati nella decima legislatura (nn. 412, 1655, 2269, 2972, 3924, 4109, 4365, 5494). In una di queste (n. 2972) era contenuta una norma — art. 7 — sostitutiva dell'intero art. 17 della legge n. 195/1958, di cui rileva qui il secondo comma: che, avverso i provvedimenti (non disciplinari) riguardanti i magistrati, prevedeva solo il ricorso al Consiglio di Stato per violazione di legge; affermandosi al riguardo, nella relazione illustrativa (pag. 3), che s'intendeva disciplinare «la materia delle impugnazioni degli atti del Consiglio superiore della magistratura dinanzi al giudice amministrativo . . . nel senso di attribuire la competenza, in unico grado, al Consiglio di Stato. La scelta che si propone appare adeguata alla posizione costituzionale dell'organo e consentirebbe di evitare gli inconvenienti che derivano dai tempi del doppio grado di giudizio e, soprattutto, dall'amplissimo ricorso alla sospensione della esecuzione del provvedimento». In sede di esame delle citate proposte di legge da parte delle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), veniva redatto, da un apposito comitato ristretto, un testo unificato, il cui art. 4 prevedeva la sostituzione del secondo e del terzo comma dell'art. 17 della legge n. 195/1958, con la previsione, per quanto qui interessa, del doppio grado di giudizio e della competenza in primo grado del t.a.r. Lazio: secondo l'impostazione, cioè, poi accolta dalla legge n. 74/1990 (cfr. res. comm. riun. I e II, seduta 30 gennaio 1990). Nel riferire oralmente in aula, così ebbe ad esprimersi sul punto, nella seduta del 15 marzo 1990, il relatore per la seconda commissione: «Abbiamo poi affrontato un aspetto molto importante, relativo all'incertezza sempre lamentata in questi anni . . . in ordine alle decisioni di volta in volta adottate dal Consiglio. Tali decisioni sono infatti suscettibili di ricorso al t.a.r., ma, avendo i diversi t.a.r. del nostro Paese orientamenti e giurisprudenza diversi, vi è una mancanza di certezza rispetto alle questioni che il Consiglio statuisce. Ebbene, il provvedimento in esame prevede che l'unico t.a.r. cui debbano essere presentati i ricorsi sia quello del Lazio, le cui decisioni evidentemente non possono che essere impugnate di fronte al Consiglio di Stato . . . » (Atti Cam. Dep., res. sten., seduta 15 marzo 1990, pag. 51046). Soppressa, poi, in sede di votazione, la modifica del terzo comma dell'art. 17 (sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari), la norma è stata approvata nel testo che costituisce ora l'art. 4 della legge 12 aprile 1990, n. 74.

Risulta confermato, quindi, che con tale norma si è inteso, pur facendo salvo il principio del doppio grado di giudizio, introdurre una deroga al regime generale delle impugnazioni avanti la giurisdizione amministrativa, mediante l'attribuzione al t.a.r. Lazio di una competenza speciale.

3.3. — Sul carattere funzionale di tale competenza non sembra possano esservi dubbi, atteso che la stessa si radica, in deroga ad ogni altro criterio di riparto stabilito in via generale dalla legge, in funzione esclusivamente dell'oggetto dell'impugnativa (provvedimenti, adottati su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, riguardanti magistrati).

Per tale suo carattere essa è da ritenere, alla stregua dei principi, inderogabile (con correlata rilevanza d'ufficio: art. 38 del c.p.c.): dovendo ritenersi — a fronte della previsione di una competenza funzionale, contenuta in una norma (art. 4 della legge n. 74/1990) successiva alla legge n. 1034/1971, e speciale rispetto ad essa — cedente l'opposto principio, sancito dalla medesima legge n. 1034/1971 con riguardo ad una competenza, come s'è detto, meramente territoriale (qual è in generale quella dei tribunali amministrativi regionali, per quanto attiene ai giudizi di cognizione).

4.1. — Ciò posto, dovrebbe pervenirsi ad una declaratoria di incompetenza dell'adito t.a.r. Sicilia, relativamente al secondo dei ricorsi in esame (proprio, cioè, quello determinante ai fini del presente giudizio, alla stregua della consolidata giurisprudenza che esclude l'autonoma impugnabilità delle delibere del Consiglio superiore della magistratura riguardanti singoli magistrati), per essere stato lo stesso proposto successivamente alla data (13 aprile 1990) di entrata in vigore della legge 12 aprile 1990.

Ritiene peraltro il collegio di dover rilevare, d'ufficio, come l'art. 4 di quest'ultima, nella parte in cui attribuisce al t.a.r. Lazio la speciale competenza di che trattasi, non vada esente da seri dubbi di costituzionalità.

4.2. — La questione si pone anzitutto in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che, con la soppressione del foro della sede di servizio nei confronti dei (soli) magistrati ordinari, viene a determinarsi a danno dei medesimi, rispetto alle altre categorie di magistrati — dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti in servizio presso le articolazioni locali della stessa, dalla magistratura militare —, nonché rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti (con rapporto di impiego pubblicistico), per i quali tutti continua ad applicarsi la regola del foro predetto, secondo quanto stabilito con carattere di generalità dall'art. 3 della legge n. 1034/1971.

Lo spostamento di competenza in questione finisce, quindi, per danneggiare i magistrati ordinari, i quali — essi soli nell'ambito del pubblico impiego — non possono giovare del principio posto a tutela del lavoratore, pubblico dipendente, secondo il quale la competenza sui ricorsi avverso i provvedimenti che lo riguardano (e sulle controversie in genere inerenti al rapporto di impiego) appartiene al t.a.r. della sede di servizio.

Tale oggettiva disparità di trattamento non appare, d'altra parte, sorretta da un'adeguata *ratio* giustificativa.

Non sembra, invero, che possano rilevare in proposito né la natura delle funzioni svolte dal personale in parola (e di tale argomento, infatti, non si fa cenno nei lavori preparatori della norma), e nemmeno la posizione del Consiglio superiore della magistratura quale organo e rilevanza costituzionale. Per quanto riguarda, in particolare, tale ultimo profilo, va considerato che, una volta scartata dal legislatore la soluzione — che pure era stata proposta (v. sopra, n. 3.2.) — del ricorso in unico grado al Consiglio di Stato, e tenuto fermo il principio del doppio grado di giudizio, non si vede a quale specifica esigenza, oggettivamente rilevante (e conforme ai precetti costituzionali), possa rispondere in effetti l'accentramento nel t.a.r. Lazio, sottraendola ai tribunali amministrativi regionali territorialmente competenti, della competenza sui giudizi relativi ai provvedimenti riguardanti magistrati ordinari.

In realtà, l'unica motivazione a tal fine addotta, che emerge dai lavori preparatori è, come s'è visto, quella che fa riferimento all'esigenza di uniformità di indirizzo giurisprudenziale sui provvedimenti oggetto di statuizioni del Consiglio superiore della magistratura. Ma non sembra, questa, ragione appropriata e sufficiente, posto che la possibilità di orientamenti giurisprudenziali diversi è insita — costituendone naturale portato — nell'esistenza di una giurisdizione articolata in una molteplicità di giudici tra di loro equiordinati, quali sono appunto i tribunali amministrativi regionali; mentre, (anche) all'esigenza di *reductio ad unitatem* dei possibili difformi orientamenti dei giudici di prima istanza risponde la previsione del ricorso in appello al Consiglio di Stato.

Non essendo perciò ravvisabili differenze di situazioni e specifiche esigenze, atte a giustificare al rilevata, oggettiva, disparità di trattamento a danno dei magistrati ordinari, la stessa sembra risolversi in una violazione del precetto costituzionale di eguaglianza.

Vale richiamare in proposito — per l'analogia del dato di fondo, pur nella specificità delle situazioni — la sentenza della Corte costituzionale n. 117/1990, con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, proprio sotto il profilo ora considerato, l'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, istitutiva dell'ente ferrovie dello Stato, nella parte in cui sottraeva al pretore competente secondo le regole generali (art. 413 del c.p.c.), per devolverla al pretore del luogo sede dell'avvocatura distrettuale dello Stato (in buona sostanza, cioè, alla stregua della regola del foro erariale), la competenza sulle controversie di lavoro relative ai dipendenti dell'ente predetto.

4.3. — Altro profilo d'incostituzionalità sembra configurarsi in rapporto all'art. 24 della Costituzione, in quanto lo spostamento di competenza, di cui all'art. 4 della legge n. 74/1990 relativamente alle controversie ivi previste, appare suscettibile di incidere sul diritto degli interessati (quanto meno, tutti quelli in servizio al di fuori del distretto di Roma) ad agire in giudizio, per il costo più elevato e le maggiori difficoltà connessi alla necessità di adire, anche per il giudizio di prima istanza, un t.a.r. diverso da quello della sede di servizio.

4.4. — Viene poi in rilievo l'art. 125, secondo comma, della Costituzione, ai sensi del quale «nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado...».

Tale norma sancisce, fondamentalmente, il principio del decentramento a livello regionale della giurisdizione amministrativa; principio cui si è pienamente adeguata la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, la quale, nel generalizzare il doppio grado di giudizio, ha stabilito un complesso ed articolato sistema di riparto della competenza territoriale (artt. 2 e 3), volto a favorire (mediante i criteri della efficacia dell'atto e della sede di servizio del pubblico dipendente) la localizzazione presso i tribunali amministrativi regionali periferici anche delle controversie relative a provvedimenti degli enti e degli organi centrali a livello nazionale.

L'art. 4 della legge n. 74/1990 attua una deroga al predetto principio, che, in quanto non rispondente — come s'è visto — a specifiche esigenze o peculiari situazioni, appare ingiustificata; ciò che legittima il sospetto di incostituzionalità della stessa anche sotto il profilo ora in esame.

4.5. — Va considerata, infine, la particolare posizione del t.a.r. Sicilia, in relazione all'ordinamento della giustizia amministrativa in Sicilia.

In attuazione dell'art. 23 dello statuto speciale della regione siciliana (r.d.l.vo 15 maggio 1946, n. 455) — il quale al primo comma prevede che «gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la regione» — è stato istituito, con d.l.vo 6 maggio 1948, n. 654, il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, organo che costituisce, sì, articolazione del Consiglio di Stato, ma con una speciale composizione, dato che, oltre a componenti togati (consiglieri di Stato), ne fanno parte componenti laici designati dal governo regionale. A seguito della legge n. 1034/1971, e della sentenza della Corte costituzionale n. 61/1975 (che, dichiarandone incostituzionale l'art. 40, ha posto il t.a.r. Sicilia sullo stesso piano di tutti gli altri tribunali amministrativi regionali), il c.g.a. è divenuto giudice (solo) di appello, con competenza su tutti gli appelli, senza eccezioni, proposti avverso sentenze del t.a.r. Sicilia (Cons. St., Ad. plen., 4 luglio 1978, n. 21). In relazione a che (soprattutto la speciale composizione del predetto giudice d'appello), sembra doversi ritenere di natura funzionale, e quindi inderogabile, la competenza del complesso t.a.r. Sicilia — Consiglio di giustizia amministrativa. D'onde, il sospetto d'incostituzionalità — per violazione dell'art. 23, primo comma, dello statuto della regione siciliana, in rapporto al d.l.vo n. 654/1948 — di una norma, quale l'art. 4 della legge n. 74/1990, che, devolvendo al t.a.r. Lazio una competenza che in base alla normativa generale sarebbe propria del t.a.r. Sicilia (per le controversie relative a provvedimenti riguardanti magistrati ordinari in servizio nell'Isola), finisce con l'incidere anche sulla competenza del predetto giudice d'appello.

Non va sottaciuto peraltro che a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale n. 61/1975, che, come si è rilevato, ha sostanzialmente inciso sull'assetto della giustizia amministrativa in Sicilia, i cittadini dell'Isola hanno conseguito il non indifferente vantaggio della concentrazione del doppio grado di giurisdizione nell'ambito della stessa regione, vantaggio questo da cui invece ingiustificatamente sarebbero esclusi i magistrati ordinari che prestano servizio nel territorio regionale siciliano.

5. — Alla stregua della suesposte considerazioni appare non manifestamente infondata la questione di costituzionalità, sotto i profili sopra specificati, dell'art. 4 della legge n. 74/1990.

La questione è altresì rilevante ai fini del presente giudizio, atteso che solo a seguito della declaratoria di incostituzionalità della norma predetta l'adito t.a.r. Sicilia — che allo stato dovrebbe declinare la propria competenza in ordine al secondo dei ricorsi in epigrafe — potrebbe scendere all'esame del merito del medesimo.

Ciò posto, si ritiene di dover sollevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, siccome rilevante e non manifestamente infondata, la questione di costituzionalità — in rapporto agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione ed all'art. 23, primo comma, r.d.l.vo 15 maggio 1946, n. 455, in relazione al d.l.vo 6 maggio 1948, n. 654 — dell'art. 4 della legge 12 aprile 1990, n. 74, nella parte in cui dispone che vanno proposti avanti il t.a.r. Lazio i ricorsi in primo grado avverso i provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari.

Va pertanto disposta la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Riunti i due ricorsi in epigrafe;

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione ed all'art. 23, primo comma, dello statuto della regione siciliana (r.d.l.vo 15 maggio 1946, n. 455) in rapporto al d.l.vo 6 maggio 1948, n. 654, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 12 aprile 1990, n. 74 («Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura»), nella parte in cui attribuisce al (solo) t.a.r. del Lazio la competenza sui ricorsi in primo grado avverso i provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari;

Sospende il giudizio sui ricorsi riuniti nn. 3045/1989 e 1215/1990;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della segreteria, nonché la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e la comunicazione della medesima ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Palermo, in Camera di consiglio, addì 30 maggio 1991.

Il presidente: SERIO

Il consigliere estensore: ADAMO

Il referendario: MAISANO

Depositata in segreteria il 29 agosto 1991.

Il segretario: (firma illeggibile)

91C1157

N. 660

Ordinanza emessa il 10 settembre 1991 dal pretore di Catania nel procedimento penale a carico di duplicato Domenico

Processo penale - Procedimenti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Equiparazione della sentenza ad una pronuncia di condanna - Lamentata impossibile valutazione delle prove di responsabilità - Mancata garanzia del diritto di difesa in ordine a tale giudizio.

(C.P.P. 1988, art. 444).

(Cost., art. 24).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 1499/91 nei confronti di Duplicato Domenico, imputato del reato p. e p. dagli artt. 56, 624 e 625, nn. 2 e 7, del c.p.

La Corte costituzionale con sentenza del 26 giugno 1990, pubblicata il 2 luglio 1990, ha dichiarato che il rito speciale di cui all'art. 444 del c.p.p. non esclude che il giudice eserciti una funzione giurisdizionale. Ed invero al giudice viene sottoposto un progetto (di sentenza), progetto che può accogliere, assumendolo a contenuto della propria sentenza, ovvero procedere nelle forme ordinarie.

Nel procedimento *ex art. 444* del c.p.p. dunque, anche se la decisione non si forma, come nel procedimento ordinario, sulla base della discussione, il confronto dialettico tra accusa e difesa non è escluso, essendo il contraddittorio fra le parti garantito, se pure in maniera atipica, dall'accordo.

Il giudice, da parte sua, non è vincolato alla richiesta delle parti, che può rigettare, ma solo in quanto ritenga diversa la qualificazione del fatto e con le parti non concordi in ordine all'esistenza o meno di circostanze, al giudizio di comparazione, o (a seguito della citata sentenza) non ritenga congrua la pena.

Il giudizio sulla responsabilità, come può desumersi dalla citata sentenza, deve considerarsi sostanzialmente formulata dal giudice nel momento in cui, senza che la difesa intervenga con proprie deduzioni in ordine alla valutazione degli elementi in atti, egli valuta se pronunciare sentenza di proscioglimento *ex art. 129 del c.p.p.* e applicare la pena. (Sul punto vedi il seguente passo: «va richiamato il modello generale di sentenza di cui all'art. 546 del c.p.p. e le prescrizioni della lett. e) del primo comma, dove si esige che il giudice indichi le prove che intende porre a base della sua decisione ed enunci le ragioni per le quali non ritiene attendibili le prove contrarie. Dal che si evince che anche la decisione di cui all'art. 444 del c.p.p., quando non è decisione di proscioglimento, non può prescindere dalle prove di responsabilità»).

Il diritto di difesa viene quindi garantito in ordine alla qualificazione del fatto, all'esistenza o meno di circostanze al giudizio di comparazione e alla determinazione della pena, ma non in ordine al giudizio di responsabilità, che non può essere oggetto di un accordo.

È ben vero che, come esattamente avverte la Corte, bisogna guardarsi dal pericolo di confondere il diritto di difesa con l'assoluto diritto di esercitarlo. La rinuncia al diritto di difesa, che è una facoltà, può però solo ammettersi all'interno di un procedimento e non può essere imposta dalla legge come condizione per accedere ai benefici derivanti dalla attuazione di un rito speciale.

L'art. 24, secondo comma, della Costituzione definisce infatti la difesa diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento; può certamente essere limitato, come ad esempio nella fase istruttoria, dovendosi intimamente correlare come è stato esattamente rilevato, alla natura dell'attività svolta, ma, proprio per questa ragione, non può essere escluso in ordine alla valutazione degli elementi su cui viene affermata o negata la responsabilità.

È stato rilevato che l'imputato con la sua scelta del rito di cui all'art. 444 del c.p.p. non nega sostanzialmente la sua responsabilità. Ciò non sembra però rilevante, poiché, se così fosse, il giudice non potrebbe limitare il suo giudizio sulla base degli atti, ma dovrebbe anche tenere conto di un comportamento avente valore di confessione e darne conto in motivazione, il che è escluso dalla legge; in ogni caso la confessione non costituisce prova legale e pertanto, anche in presenza di essa, il diritto di difesa deve essere ugualmente garantito.

Va infine rilevato che la rinuncia al diritto di difesa non può essere giustificata dal fatto che la sentenza di cui all'art. 444 del c.p.p. non avrebbe valore di vera e propria condanna, essendo soltanto alla condanna equiparata.

A prescindere infatti dal senso che può essere attribuito alla equiparazione, effetto tipico della sentenza di condanna è l'applicazione ed esecuzione della pena e tali effetti ha pure la sentenza *ex art. 444 del c.p.p.* La natura di quest'ultima non è quindi diversa, anche se conseguono per legge taluni effetti secondari, trattandosi di aspetti premiali al pari della riduzione della pena.

Ritiene pertanto il decidente di riproporre la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 del c.p.p. in relazione al solo art. 24, secondo comma, della Costituzione, non apparendo, sulla base delle superiori considerazioni irrilevante (la rilevanza è data dal fatto che è stata formulata a richiesta di un rito alternativo regolato dalla norma ritenuta incostituzionale) e manifestamente infondata la questione stessa.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 del c.p.p. in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Catania, addì 10 settembre 1991

Il pretore: COSTA

N. 661

Ordinanza emessa il 24 maggio 1991 dal Consiglio superiore della magistratura, sezione disciplinare, nel procedimento disciplinare a carico di Croce Giuseppe Renato

Consiglio superiore della magistratura (C.S.M.) - Sezione disciplinare - Istituto della riabilitazione previsto dall'art. 87 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per i dipendenti civili dello Stato - Applicabilità secondo la giurisprudenza della Cassazione, di detto istituto ai magistrati - Conseguente ingiustificato eguale trattamento di situazioni non omogenee e sostituzione del parere espresso dal consiglio di amministrazione per i dipendenti civili dello Stato col parere vincolante espresso dal consiglio giudiziario che viene ad interferire con l'attività di un organo giudiziario quale la sezione disciplinare del C.S.M. - Incidenza sui principi della soggezione dei giudici solo alla legge e di indipendenza ed autonomia della magistratura.

(D.P.R., 10 gennaio 1957, n. 3, art. 87; r.d.-l. 31 maggio 1946, n. 511, art. 276).

(Cost., artt. 3, 101, 104 e 105).

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Ha pronunciato, in camera di consiglio, la seguente ordinanza nel procedimento disciplinare n. 57/81 del registro generale a carico del dott. Giuseppe Renato Croce (nato a Foggia il 3 novembre 1939) magistrato di appello con funzioni di pretore di Tivoli, su rinvio dalle sezioni unite civili della suprema Corte di cassazione, per sentenza 11 gennaio-6 aprile 1991.

Con sentenza del 9 febbraio 1983, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, infliggeva la sanzione della censura al dott. Giuseppe Renato Croce, pretore in Tivoli, e la sentenza diveniva successivamente irrevocabile, avendo le sezioni unite della Corte di Cassazione, rigettato il ricorso.

Il Croce, con istanza del 1º luglio 1986, chiedeva al Consiglio la concessione della riabilitazione, ma la sezione disciplinare la rigettava, ritenendo inapplicabile ai magistrati sia la riabilitazione prevista dall'art. 178 del codice penale, sia l'istituto previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 87 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Croce proponeva allora ricorso per Cassazione, e le sezioni unite civili — sulle difformi conclusioni del p.g. — con sentenza dell'11 gennaio 1991, hanno cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa per nuovo esame alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, fissando il seguente principio di diritto: «Poiché, ai sensi del terzo comma dell'art. 276 del r.d.-l. 31 maggio 1946, n. 511, sono applicabili ai magistrati le disposizioni generali relative agli impiegati dello Stato, che non siano contrarie ai regolamenti dell'ordinamento giudiziario, la riabilitazione, prevista dall'art. 87 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, è applicabile ai magistrati, costituendo un istituto di carattere generale che non si pone in contrasto né con le norme dell'ordinamento giudiziario, né con lo *status* riconosciuto ai giudici».

Questa sezione dovrebbe quindi chiedere il parere del consiglio giudiziario, e dichiarare eventualmente la riabilitazione del magistrato. Peraltro sussistono motivi per dubitare della legittimità costituzionale delle norme in esame.

V? rilevato che manca ogni contraria interpretazione della suprema Corte e, tenuto conto sia della vincolatività del principio di diritto per il giudice di rinvio, sia soprattutto della circostanza che l'estensione ai magistrati, di norme di favore dettate dal legislatore per i procedimenti disciplinari degli impiegati civili dello Stato, costituisce ormai una consolidata linea interpretativa (v. sentenza s.u. 7 gennaio 1976, n. 10, sull'estensione ai magistrati di norme sulla revisione previste dall'art. 121 del testo unico per gli impiegati dello Stato e n. 647/1990 delle s.u. relativa all'estensione del condono concesso agli impiegati civili dello Stato con legge n. 198/1986), la interpretazione delle sezioni unite deve ritenersi diritto vivente. Non è in alcun modo controverso in dottrina e nella giurisprudenza (inclusa quella della Corte costituzionale), che il giudice di rinvio possa sollevare questione di legittimità costituzionale della norma indicata nel principio di diritto.

Ritiene la sezione che, tra i possibili significati del combinato disposto degli artt. 87 del d.P.R. 10 gennaio 1957, nn. 3 e 276, del r.d.-l. 31 maggio 1946, n. 511, quello accolto dalle sezioni unite, possa essere viziato da illegittimità costituzionale sotto diversi profili: per contrasto con gli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 105 della Costituzione, nella parte in cui mediante adattamenti procedurali, attribuisce competenza al consiglio giudiziario ad emettere un parere vincolante per un organo, quale la sezione disciplinare, avente natura giurisdizionale, e per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui la predetta interpretazione equipara irragionevolmente situazioni profondamente diverse.

Va premesso che la suprema Corte ammette che l'istituto della riabilitazione non è direttamente contemplato nell'ordinamento giudiziario, e che del pari inapplicabili sono le speciali riabilitazioni previste dal codice penale (artt. 178 e 179), dal codice civile (art. 466), della legge fallimentare (artt. 142 e 143 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267), ma si sofferma, poi, sul procedimento riabilitativo previsto dall'art. 87 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ritenendolo «istituto di carattere generale». Tale ultima affermazione sembra opinabile, perché la norma citata suona testualmente: «Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che l'impiegato abbia riportato nei due anni la qualifica di "ottimo", possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva, e possono, altresì, essere modificati i giudizi complessivi riportati dall'impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza di questa. Il provvedimento è adottato con decreto ministeriale, sentiti il consiglio di amministrazione e la commissione di disciplina».

La Corte di cassazione, tuttavia, non si nasconde affatto la evidente difficoltà di adattamento della riabilitazione prevista dall'art. 87 al di fuori dell'ordinamento per gli impiegati civili dello Stato, quantomeno per l'inesistenza della «qualifica annuale», dei giudizi analitici espressi nelle «note caratteristiche» (rispetto ai quali la qualifica, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, è la «sintesi complessiva»), ma ritiene che la mancanza, per i magistrati, di tale sistema di valutazioni non sia l'ovvia conseguenza della strutturazione dell'ordinamento giudiziario rispetto a valori costituzionali particolari cui deve essere improntato lo *status* del magistrato, e interpreta la mancanza dell'istituto della riabilitazione nell'ordinamento giudiziario come una sorta di accidentale vuoto normativo, colmabile in via interpretativa.

Dal punto di vista strettamente tecnico-ermeneutico la sezione non contesta, in astratto, il potere del giudice — ed in primo luogo della suprema Corte — di colmare le «lacune dell'ordinamento», sia che si faccia ricorso all'analogia (come prevista dall'art. 12 cpv. delle preleggi, ed elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza), sia che — come sembra in realtà aver fatto la suprema Corte nella sentenza in esame — si ricorra al concetto moderno di «interpretazione adeguatrice» della legge alla Costituzione. Secondo entrambi i criteri (peraltro integrabili tra loro, perché la norma costituzionale entra all'interno del sistema normativo in posizione dominante come «principio dell'ordinamento»), l'interprete si deve comunque arrestare alla conseguenza estrema del rispetto della ripartizione di competenza delineata dalla Costituzione, anche nella posizione del principio di diritto ad opera della Cassazione. La «riserva di giurisdizione» contenuta nell'art. 101 della Costituzione, impedisce alla fonte normativa di invadere lo spazio idealmente riservato alla giurisdizione, ma impedisce correlativamente a quest'ultima di assumere i connotati sostanziali della normazione. Come è stato autorevolmente osservato «il processo che va dalla posizione del precetto alla sua concreta applicazione giudiziale (dall'universale, cioè, della norma, al particolare della sentenza) si rivela, pertanto, dominato da questa rigorosa "doppia riserva". Se, quindi, dal combinato disposto degli artt. 101, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione può evincersi la possibilità che un qualunque giudice — in principio soggetto "soltanto" alla legge — sia tenuto a far propria una enunciazione della Cassazione, dallo stesso collegamento interpretativo, deve ricavarsi la necessità che tale enunciazione presenti i contrassegni strutturali (ed i conseguenti limiti di efficacia) dell'atto giurisdizionale». (A. D'Atena, *La libertà interpretativa del giudice e l'intangibilità del punto di diritto enucleato dalla Cassazione*, in *Giur. cost.*, 1970, 563 e segg.).

Nonostante la crescente enfaticizzazione del «ruolo creatore» della giurisprudenza, derivante dalla «crisi del diritto» come norma preventivamente posta da un'autorità esterna al rapporto da regolare ed orientata ad «una visione casistica del diritto come composizione dialogica del conflitto di interessi, attraverso il contributo delle parti (il c.d. *droit controversial*)», nessuno dubita che i principi della soggezione del giudice alla legge e della funzione meramente applicativa della giurisprudenza «continuano ad operare sul piano degli schemi giuridici» e che dottrine come quelle sopracitate devono fare i conti con il principio di soggezione del giudice alla legge e «si prestano a diversa valutazione a seconda dei settori dell'ordinamento in cui vogliono farsi operare: per esempio, non è la stessa cosa il diritto penale in cui vige il principio di stretta legalità, e il diritto familiare, il diritto delle locazioni, o il diritto sindacale, dove la legge stessa attribuisce al giudice un ruolo di equilibrio tra gli interessi in gioco». (G. Zagrebelsky, *Manuale*, vol. I, 91)

Orbene, la materia in esame è assoggettata dall'art. 108, primo comma, della Costituzione alla riserva di legge. Ma la Corte di cassazione, nel procedere ad «interpretazione adeguatrice» prescrive «quegli adattamenti in mancanza dei quali la norma dell'art. 276 dell'ordinamento giudiziario finirebbe col risultare priva di concreta portata giuridica», ed afferma che alla qualifica annuale di «ottimo», inesistente per i magistrati, ed evidentemente anche il parere del «consiglio d'amministrazione», vada equiparato un «parere del consiglio giudiziario», richiesto ad istanza dell'interessato o d'ufficio, dalla sezione disciplinare cui sia stata presentata la richiesta di riabilitazione. La portata di tali «adeguamenti» costituisce, in realtà, una integrazione a carattere normativo in materia riservata al legislatore, e suscita gravi perplessità sotto più profili. Sotto l'aspetto sostanziale va rilevato che, a norma dell'art. 87, la speciale riabilitazione ivi prevista è provvedimento discrezionale, ed attiene quindi alla categoria dei provvedimenti amministrativi di revoca per motivi di opportunità: funzionale a questa qualificazione è il prescritto parere del consiglio

di amministrazione, massimo organo collegiale dell'ordinamento delle singole amministrazioni. È evidente che i criteri a cui il consiglio di amministrazione, la commissione di disciplina ed il Ministro debbono attenersi nel concedere o negare il provvedimento, sono in stretta relazione con l'art. 97 della Costituzione, ed in primo luogo con il principio del «buon andamento dell'amministrazione».

La valutazione dovrebbe quindi comparare l'interesse dell'istante, la gravità della violazione rispetto al pubblico interesse perseguito dall'amministrazione, e la conseguenza che la riabilitazione avrebbe sull'ordine, disciplina, produttività del lavoro negli uffici.

Ma, poiché la natura giurisdizionale dei provvedimenti della sezione disciplinare, più volte ribadita dalla Corte costituzionale, non può essere una mera formula vuota di significato, è evidente che la sezione non può che applicare le regole proprie della giurisdizione, rispetto alla quale si è sempre dubitato che, (salvo che nel campo della volontaria giurisdizione), possa parlarsi di vera e propria "discrezionalità" del giudice, anche quando i poteri di questi appaiono amplissimi. (Raselli, Il potere discrezionale del giudice; Satta, Diritto processuale civile, p. 751). Si è osservato che, persino in materia di determinazione della pena, i parametri previsti dall'art. 133 del c.p. impongono un accertamento di fatto (per quanto complesso ed opinabile), su tutte le componenti, anche soggettive, del reato.

L'assenza di discrezionalità è comunque palese nella giurisdizione della sezione disciplinare, per la quale le regole di giudizio espressamente richiamate dalla legge sono quelle previste nel codice di procedura penale.

Il «principio di diritto» enunciato dalle s.u. non dice, esplicitamente, se la sezione disciplinare, in caso di parere favorevole del consiglio giudiziario, possa o debba concedere la riabilitazione, ma non sembra dubbio che, non esistendo alcun criterio normativo a guidarne la scelta, la riabilitazione diviene un diritto soggettivo di chi abbia riportato una sanzione disciplinare, una volta che abbia ottenuto il parere favorevole del consiglio giudiziario, come avviene infatti, per la riabilitazione prevista dagli artt. 178 e 179 del codice penale, che configurano tale provvedimento come diritto soggettivo del condannato.

Dunque l'interpretazione accolta dalle sezioni unite, più che estendere anche ai magistrati la riabilitazione speciale prevista dall'art. 87 del d.P.R. n. 3/1957, sembra aver creato una forma di «riabilitazione speciale» configurabile come diritto soggettivo di chi abbia riportato una sanzione.

Sotto il profilo più evidente, quello procedimentale, le sezioni unite hanno in sostanza dettato una disciplina normativa che non ha alcuna attinenza con le qualifiche ed i pareri (discrezionali) previsti per gli impiegati civili dello Stato, e che prescrive invece, alternativamente, al sanzionato o alla sezione, di richiedere un parere vincolante al consiglio giudiziario. A tale proposito, si impongono le seguenti considerazioni:

a) indipendentemente dalla natura delle funzioni e dal suo carattere elettivo, il consiglio giudiziario non è un organo ausiliario della sezione disciplinare, ma semmai del consiglio superiore, rispetto al quale la sezione ha una sua autonomia, ribadita anche dalla Corte costituzionale. La sentenza delle sezioni unite viene, quindi, a conferire una competenza in materia disciplinare al consiglio giudiziario;

b) il sistema disciplinare è, quanto alle forme, un sistema teoricamente completo, attraverso il rinvio, in quanto compatibili, alle norme del codice di procedura penale approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1399 (artt. 32 e 34 della legge sulle guarentigie): norma anch'essa implicitamente modificata dal principio di diritto delle sezioni unite. Il rinvio alle norme del codice di procedura penale abrogato imporrebbe, infatti, di chiedere solo il parere del procuratore generale sull'istanza: viceversa la sezione ha l'obbligo di richiedere (o quanto meno di acquisire) il parere del consiglio giudiziario competente sul comportamento del magistrato nel biennio successivo a quello della irrogazione della sanzione.

Anche a ritenere compatibile la riabilitazione prevista dall'art. 87 del d.P.R. n. 3/1957, e surrogabile l'assenza di qualifiche annuali, una soluzione che salvasse la discrezionalità del provvedimento e utilizzasse un parere del consiglio giudiziario, si sarebbe potuto ravvisare nell'attribuire la competenza al *plenum* del C.S.M. in quanto organo investito anche di funzioni amministrative rispetto alle quali i consigli giudiziari si pongono come organi ausiliari di autogoverno. Ma ciò è certamente escluso dalla s.C., per il fatto stesso che ha posto un principio di diritto al giudice della deontologia dei magistrati;

c) le sezioni unite prendono atto che gli effetti che la legge attribuisce alla riabilitazione prevista per gli impiegati civili dello Stato (modifica dei giudizi riportati a seguito della sanzione, possibilità di ottenere le promozioni ritardate per effetto della stessa, recupero degli scatti di anzianità perduti) non si verificano per i magistrati, ma concludono in tali termini: «La riabilitazione, pur non potendo determinare, come per gli impiegati civili, la modifica dei giudizi complessivi ... non essendo questi prescritti dall'ordinamento giudiziario, fa cessare la conseguenza negativa delle pene disciplinari e, quindi, oltre a soddisfare un innegabile interesse morale del beneficiario, opera sulle stesse, annullando, in particolare nel caso della censura, che è la sanzione inflitta al ricorrente, l'effetto dell'ineleggibilità a componente del Consiglio superiore della magistratura, posto dall'art. 24 dell'ordinamento giudiziario, a carico dei giudici che ad essa siano stati sottoposti nel decennio ... Inoltre, della riabilitazione concessa, il Consiglio superiore deve tenere conto in sede di progressione in carriera, di trasferimento e di conferimento degli incarichi direttivi ...».

È evidente, a questo punto che le sezioni unite non hanno esaminato quali siano gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 87 del d.P.R. n. 3/1957, e quali di essi siano compatibili con lo *status* di magistrato a sensi dell'art. 276 dell'ordinamento giudiziario, ma introdotto un diverso istituto recante lo stesso nome di riabilitazione nell'ordinamento giudiziario, attribuendogli effetti tipici e non previsti dall'art. 87 (cosa particolarmente chiara per quanto riguarda l'ineleggibilità al Consiglio superiore della magistratura).

La sezione non ignora che, particolarmente in tema di norme c.d. di favore, nel nostro ordinamento esiste la possibilità di ravvisare una lesione del principio di eguaglianza selezionando, all'interno di una previsione normativa, i soli precetti compatibili con il diverso sistema al quale si ritiene debba essere estesa la norma, anche dettando gli opportuni adattamenti che divengono, così norme integrative dell'ordinamento. Ma tale possibilità, nel nostro sistema, è consentita solo alla Corte costituzionale, con le c.d. «sentenze manipolative», per la precisa ragione che le sentenze della Corte entrano a pieno titolo tra le fonti del diritto sotto più profili (dall'annullamento della disposizione di legge al carattere vincolante della interpretazione della Corte per il giudice), mentre al giudice è consentita solo un'interpretazione adeguatrice, che non richieda «adattamenti» normativi.

Certo la sezione, attesa la particolare efficacia attribuita dalla legge (art. 384 del c.p.c.) al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, deve considerare certa (perché non discutibile) l'interpretazione enucleata, e conseguentemente ricompresi nella legge il significato e gli «adattamenti» forniti nonostante la stessa formulazione letterale della sentenza che parla della necessità di «adattamenti».

Ma in definitiva (nonostante le più ampie riserve sulla rispondenza della sentenza delle s.u. in esame agli schemi logici della categoria dell'interpretazione nella parte in cui detta «adattamenti» procedurali e attribuisce competenza ad organi pubblici in materia assistita da riserva di legge) va rilevato che l'attribuzione alla sezione disciplinare del potere di pronunciare la riabilitazione per i magistrati, per quanto già accennato, trasforma un interesse legittimo in diritto soggettivo e rende il provvedimento della sezione vincolato rispetto al parere del consiglio giudiziario. È infatti del tutto improprio ritenere che il parere di tale organo surrogati, per i magistrati, la qualifica annuale, il parere del consiglio d'amministrazione e quello del consiglio di disciplina. Nell'ordinamento degli impiegati civili dello Stato la qualifica di «ottimo» nel biennio successivo al fatto costituente un illecito disciplinare e il parere favorevole alla riabilitazione dei due organi predetti non toglie al Ministro la sua piena discrezionalità, che si traduce nel contemperamento tra interesse del riabilitando ed interesse al buon andamento degli uffici.

Viceversa dalla particolare natura giurisdizionale del procedimento disciplinare per i magistrati, modellato sul processo penale, deriva la conseguenza che la sezione non è titolare di poteri discrezionali: di fronte ad un parere favorevole del consiglio giudiziario, infatti, il giudice della deontologia non ha altra strada che pronunciare la riabilitazione (salvo il generale potere di disapplicazione per meri vizi di legittimità). Con l'ulteriore antinomia che deriva dalla circostanza che il consiglio giudiziario non perde, tuttavia, il suo carattere amministrativo, ed esprimerebbe, quindi, in tale materia, un parere sul merito (in senso amministrativo), vincolante per un'autorità giurisdizionale. Tale ricostruzione è però lesiva sia delle prerogative che competono alla sezione in quanto organo giurisdizionale (ed in particolare dell'indipendenza come contenuto essenziale della soggezione alla sola legge prevista dall'art. 101, secondo comma, e dell'indipendenza ordinamentale sancita dall'art. 104, primo comma, della Costituzione), sia dell'attribuzione esclusiva al Consiglio superiore (attraverso la sezione) della materia disciplinare ad opera dell'art. 105, che non sembra compatibile con la possibile vanificazione delle sentenze della sezione disciplinare ad opera di un organo amministrativo.

Sembra, quindi, che in relazione agli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 105 della Costituzione non sia infondato il dubbio sulla legittimità costituzionale degli artt. 87 del d.P.R. n. 3/1957 e 276 dell'ordinamento giudiziario, nel significato loro attribuito dalle sezioni unite della Corte di cassazione.

Sotto il secondo profilo, quello relativo al principio di eguaglianza, la sezione ritiene che l'esclusione dei magistrati dalla riabilitazione prevista dall'art. 87 più volte citato non violerebbe affatto l'art. 3 della Costituzione, e quindi, contrariamente a quanto afferma la sentenza delle sezioni unite, qui recepita come diritto vivente, possa essere la equiparazione tra magistrati ed impiegati a ledere il principio di eguaglianza, che impone di disciplinare in modo diverso situazioni profondamente diverse.

Soccorrono a tale opinione due linee argomentative, strettamente collegate. La prima ravvisa sul piano formale, una evidente diversità tra il sistema di sanzioni disciplinari esistente per il pubblico impiego (di natura amministrativa e con garanzie assai più limitate) e un sistema disciplinare che adotta le garanzie del processo penale, si conclude con sentenza, prevede un'impugnazione alle sezioni unite, un procedimento di revisione della sentenza modellato sull'omonimo istituto previsto dal c.p.c. Tutto il procedimento disciplinare per i magistrati è ispirato ad un rigido garantismo che — al di là del tenore formale degli artt. 32 e 34 della legge sulle guarentigie — estende le norme del processo penale anche in tema di regole di giudizio e di valutazione della prova, in funzione dell'esigenza di

tutela dell'innocenza del magistrato, ma anche del suo prestigio in quanto rappresentante dell'ordine giudiziario, e della sua indipendenza interna ed esterna. Eguale significato ha la stessa doppia titolarità dell'azione disciplinare (v. Corte costituzionale sentenza n. 12/1971).

In realtà, una valutazione complessiva dei due sistemi è necessaria non solo per il giudizio di compatibilità, ex art. 276 ordinamento giudiziario, di singole norme dettate per uno solo dei due, ma anche per comprendere la ragione di fondo dei singoli istituti e quindi la fondatezza di un'interpretazione adeguatrice che faccia leva sull'art. 3 della Costituzione. Altrimenti, funzionando il rinvio dell'art. 276 a senso unico in direzione dell'estensione delle sole norme di favore ai magistrati, si finisce per creare un sistema che cumula tutte le garanzie e tutti i benefici, esclusivamente per i magistrati in quanto tali, anziché dei sistemi razionalmente diversi perché funzionali a principi costituzionali diversi.

Va infatti rilevato, con riferimento al sistema sanzionatorio, che per gli impiegati dello Stato gli artt. 80, 81 e 84 dello statuto, prevedono sanzioni quali la riduzione dello stipendio, la sospensione della qualifica e la destituzione, come conseguenza di determinate violazioni; a ciò è correlato un regime diverso della revisione (art. 121 del testo unico), che consente tale istituto anche in presenza di prove di un illecito meno grave. Viceversa, il sistema sanzionatorio previsto per i magistrati prevede un'unica norma (l'art. 18 della legge sulle guarentigie), alla quale, secondo la gravità della violazione, possono conseguire le sanzioni dell'ammonimento, della censura, della perdita di anzianità, della rimozione, della destituzione conseguente a condanna penale, e la sanzione (cumulabile con tutte quelle più gravi dell'ammonimento), del trasferimento d'ufficio, nonché la possibilità di dispensa dal servizio anche in caso di proscioglimento, qualora risulti che il magistrato ha perso, nell'opinione pubblica, la considerazione e la fiducia richieste dalla sua funzione.

Tali differenze attengono a ragioni di fondo espresse negli artt. 101, 107, 104 e 105 della Costituzione, che sono alla radice sia della giurisdizionalizzazione del settore disciplinare, sia della particolare configurazione del rapporto di pubblico impiego del magistrato. Occorre dunque, passare ad una riflessione sul significato di tali differenze.

La legge sulle guarentigie, proprio per ripristinare l'indipendenza della magistratura, si preoccupò di smantellare tutte le norme più vistosamente incompatibili con l'indipendenza della magistratura, ed affermò per la prima volta il carattere giurisdizionale del procedimento, attribuendo alle decisioni il nome di sentenza. La Costituzione ha poi accentuato le particolarità funzionali dello *status* del magistrato. La giurisdizionalità della sezione disciplinare è poi stata ribadita dalla Corte costituzionale, con le sentenze 30 dicembre 1961, n. 76; 30 aprile 1968, n. 44; 2 febbraio 1971, n. 12; 8 giugno 1981, n. 100, sostanzialmente con la motivazione che la soggezione dei magistrati alla sola legge comporta che, nei loro confronti, il potere disciplinare non sia fondato (come avviene, invece, per gli altri pubblici dipendenti) sul rapporto di supremazia speciale spettante alla amministrazione di appartenenza, poiché la giurisdizione non afferma un fine suo proprio (come avviene per l'amministrazione), ma tutela direttamente i valori dell'ordinamento giuridico-generale dello Stato. Ne consegue che anche la sezione disciplinare, proprio perché riafferma questo valore deontologico di tutela dei valori dell'ordinamento giuridico, si differenzia profondamente dai vari organi disciplinari costituiti in seno alle pubbliche amministrazioni, per inserirsi nell'ambito della giurisdizione.

Ciò spiega le numerose particolarità degli aspetti, anche sanzionatori, del procedimento disciplinare previsto per i magistrati, quali l'integrazione giurisprudenziale dell'unica fattispecie sostanziale; in funzione dei particolari caratteri del rapporto di servizio, la relativa non sindacabilità del merito dei provvedimenti giurisdizionali (non assimilabili al risultato concreto dell'adozione amministrativa del pubblico impiegato), il rilievo dato al trasferimento d'ufficio ed alla rimozione, o perfino alla destituzione senza colpa in funzione della credibilità della giurisdizione: se il magistrato esercita un potere diffuso, in condizioni di indipendenza funzionale e rappresenta nei suoi atti interamente e personalmente l'ordine giudiziario, tanto da essere abilitato a promuovere personalmente conflitto di attribuzione, è evidente che ha doveri particolarmente intensi di credibilità e di obiettività.

Infine, la sostanziale assenza di sanzioni economiche e di carriera è del tutto correlata alla ristrutturazione delle carriere introdotta dalle leggi nn. 570/1966 e 831/1973.

Tornando, allora, alla riabilitazione prevista dall'art. 87 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ed ai suoi effetti (sopra indicati), sembra chiaro che l'assenza delle qualifiche annuali dei dirigenti gli uffici, è funzionale, per i magistrati, al valore dell'indipendenza interna, mentre la loro previsione, per gli altri impiegati, è espressione di rapporto gerarchico.

Il rapporto di pubblico impiego ha come norma costituzionale di riferimento l'art. 97 della Costituzione, compatibile con un'organizzazione gerarchica per assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione. Il pubblico funzionario è chiamato continuamente a comparare interessi diversi, mentre tale comparazione, per il giudice, è normalmente esclusa nell'esercizio della giurisdizione, salvo particolari ipotesi in cui, in alcune materie, una comparazione limitata e predeterminata di interessi gli è devoluta dal legislatore. Ad esempio, in materia di diritto di famiglia, il giudice deve comparare l'interesse dei genitori con quello, prevalente per legge, del minore: ma si tratta pur sempre di interessi che egli contempera, senza esserne sponezialmente portatore.

Viceversa, normalmente il magistrato adotta provvedimenti doverosi, come nel caso dell'esercizio obbligatorio ed irretrattabile dell'azione penale per il pubblico ministero, e della doverosità della decisione per il giudice.

D'altro canto, la possibilità di rimuovere gli effetti della ritardata progressione in carriera, anche in dipendenza della sanzione disciplinare, è prevista, per i magistrati, in via generale, con il procedimento di riesame dopo un triennio, su parere del consiglio giudiziario (artt. 2 della legge n. 570/1966 e legge n. 831/1973), ed attuata non da organi gerarchicamente sovraordinati (quali il consiglio di amministrazione), od a carattere amministrativo-disciplinare (quali la commissione di disciplina), ma dal *plenum* del Consiglio superiore della magistratura, cui è attribuita dall'art. 105 della Costituzione. Prevedere, in via analogica, che vi proceda la sezione disciplinare in sede di riabilitazione sembra, dunque, da un lato irragionevole, dall'altro lesivo di attribuzioni che la Costituzione devolve al Consiglio superiore della magistratura nel suo complesso, in funzione della loro natura amministrativa. Nel particolare rapporto di pubblico impiego previsto per i magistrati esistono, dunque, strumenti analoghi a quello della riabilitazione, che consentono di rimuovere gli effetti della sanzione disciplinare sulla progressione in carriera e sui tramutamenti dei magistrati, nei tempi e con le modalità determinati dal legislatore, in funzione della particolarità del rapporto di servizio.

Disposizioni che invece — al di fuori dell'ipotesi eccezionale della riabilitazione — mancano, in via generale, nel rapporto di pubblico impiego: non si ravvisa, quindi, alcuna lesione del principio di eguaglianza ai danni dei magistrati, ai quali si farebbe viceversa, un trattamento di irrazionale maggior favore estendendo loro anche i benefici del provvedimento riabilitativo.

Ma le sezioni unite, nel generico riferimento degli effetti della riabilitazione sui «trasferimenti», potrebbero includere anche la sanzione accessoria del trasferimento d'ufficio; inoltre indicano due ulteriori effetti negativi della sanzione disciplinare, che la riabilitazione potrebbe rimuovere: il mancato conferimento di incarichi direttivi, e l'ineleggibilità, per dieci anni, al Consiglio superiore della magistratura.

Quanto al trasferimento d'ufficio, occorre rilevare che esso non deriva automaticamente dalla gravità della sanzione, bensì da una perdita di credibilità che può essere, o meno, connessa all'illecito commesso: infatti allo stesso provvedimento si può pervenire, indipendentemente dal procedimento disciplinare, in base all'art. 2 della legge sulle guarentigie. L'istituto trova spiegazione proprio in quella necessità di particolare affidabilità correlativa, da un lato, alla indipendenza esterna del magistrato e dall'altro all'inamovibilità, che impone almeno il limite dell'interesse generale alla credibilità dell'ufficio: affidabilità che si può perdere per violazione della deontologia, o per altra causa incolpevole. Prevedere una automatica caducazione degli effetti del trasferimento d'ufficio solo se questo è conseguente ad una accertata violazione di norme deontologiche (ed è quindi possibile chiedere la riabilitazione), mentre resterebbero fermi gli effetti del trasferimento d'ufficio senza colpa, suscita gravi perplessità proprio in relazione a quel principio di eguaglianza che vieta di trattare in modo più grave situazioni in cui il magistrato non versi in colpa.

Del resto, lo stesso principio della inamovibilità formulato dall'art. 107, è una garanzia funzionale dell'indipendenza, rispetto al sistema precedente che garantiva al Ministro il potere di eseguire trasferimenti punitivi, e contiene quindi, nello stesso testo, deroghe relative al pubblico interesse, nelle quali è inscrivibile il trasferimento d'ufficio per perdita di credibilità. L'incompatibilità ambientale è il limite dell'inamovibilità che ne esclude il carattere di privilegio corporativo. Sotto tale aspetto, non è possibile paragonare tali situazioni eccezionali con il trasferimento dei pubblici impiegati.

In relazione al conferimento degli incarichi direttivi, va invece osservato che il dirigente dell'ufficio è investito irreversibilmente, di un *munus publicum* che comporta ineludibili esigenze di credibilità e trasparenza, e che conseguentemente, la scelta richiede particolare ponderazione. Tale situazione è del tutto al di fuori del concetto di «carriera» e di *status*: Le sezioni unite, ripetendo una formulazione già prospettata dal Consiglio di Stato, del resto, affermano che la riabilitazione impedirebbe di tener conto della sanzione, ma non del fatto storico che l'ha determinata. Ciò appare una spia evidente della difficoltà di attribuire una efficacia alla riabilitazione in ordine ad una attribuzione di poteri esercitati in piena autonomia, che non ha riscontro nella pubblica amministrazione, perché l'incarico può cessare, normalmente solo per spontanea domanda di tramutamento. Infine, nessuna *eadem ratio* che giustifichi l'estensione, sembra riscontrabile neppure tra la posizione del pubblico impiegato riabilitato e quella del magistrato ineleggibile per sanzione disciplinare al Consiglio superiore della magistratura: l'ineleggibilità è, infatti, preclusiva dell'accesso ad un organo di rilevanza costituzionale che ha tra i suoi compiti quello di riaffermare la correttezza deontologica dei magistrati, ed una disciplina di particolare rigore, sembra del tutto razionale.

Pertanto la sezione ritiene prospettabile il dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 e 276 ordinamento giudiziario (in quanto interpretati nel senso che la riabilitazione deve essere concessa anche ai magistrati, dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore, previo parere favorevole del Consiglio giudiziario) per contrasto con gli artt. 3, 101, secondo comma, 104, primo comma, 105, della Costituzione, e ritiene di non poter definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione di tale questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio, questione di legittimità costituzionale degli artt. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 276 dell'ordinamento giudiziario, nel significato attribuitogli dalla Corte di cassazione, per contrasto con gli artt. 3, 101, comma secondo, 104, primo comma, 105, della Costituzione, nei sensi precisati in motivazione;

Sospende il giudizio in corso sull'istanza di riabilitazione presentata nell'interesse di Giuseppe Renato Croce ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al dott. Giuseppe Renato Croce, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

Roma, addì 24 maggio 1991

Il presidente: GALLONI

Il magistrato segretario: MANNARINI

L'estensore: VIGLIETA

91C1159

N. 662

Ordinanza emessa il 21 febbraio 1991 (perveñuta alla Corte costituzionale il 17 ottobre 1991) dalla commissione tributaria di primo grado di Milano sul ricorso proposto da Brigato Susi Maria ed altro contro Ufficio delle Conservatorie di Milano 2 dei registri immobiliari.

Tributi in genere - Imposta ipotecaria - Prevista tassabilità dell'iscrizione di ipoteca prestata a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di versare gli assegni di mantenimento in conseguenza di verbale di separazione consensuale tra coniugi - Conseguente mancata estensione della esenzione da qualsivoglia tassa o imposta stabilita per le attribuzioni patrimoniali tra i coniugi in sede di divorzio - Ingiustificata disparità di trattamento tributario con incidenza sui diritti della famiglia.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, artt. 4 e 1, tarif. all. in relazione alla legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19).

(Cost., artt. 3, 29, 31 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente decisione sul ricorso n. 88/23403 presentato il 16 settembre 1988 (avverso: ingiunzione numero art. 337, ipotecaria) da Brigato Susi Maria e Pietro Magistrelli, residente ad Arluno in via Mazzini n. 30, contro Conservatorie di Milano 2.

Oggetto della domanda: ricorso avverso ingiunzione della Conservatoria dei registri immobiliari di Milano 2 per pagamento imposta ipotecaria su iscrizione di ipoteca conseguente a verbale di separazione consensuale avanti il Tribunale di Milano.

Svolgimento del processo

I coniugi separatisi consensualmente con verbale avanti il presidente del Tribunale di Milano del 2 ottobre 1987 omologato con decreto 2 novembre 1987 hanno impugnato nei termini l'ingiunzione loro notificata dalla Conservatoria dei registri immobiliari di Milano 2 per il pagamento dell'imposta ipotecaria relativa all'iscrizione di ipoteca effettuata in data 24 novembre 1987 ai nn. 84078/16844 a garanzia dell'obbligazione assunta dal marito nei confronti della moglie di corresponsione dell'importo di L. 37.000.000 in 74 rate mensili di L. 500.000 cadauna.

Il ricorso è rivolto esclusivamente ad eccepire l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 e dell'art. 1 della tariffa allegata (con riferimento alla tassabilità dell'iscrizione ipotecaria da separazione coniugale) in relazione agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione ed all'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74; la tesi è stata sostenuta e ribadita dai ricorrenti anche nella successiva memoria integrativa depositata ex art. 19-bis del d.P.R. n. 636/1972.

L'ufficio ha replicato con memoria 31 ottobre 1988 sostenendo la legittimità dell'imposizione in relazione all'eseguita iscrizione ipotecaria.

In udienza, entrambe le parti, presenti, hanno insistito nelle rispettive deduzioni.

Motivi della decisione

L'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 dichiara esenti da ogni imposta e tassa: tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1º dicembre 1970, n. 898.

L'art. 23 della precitata legge 6 marzo 1987, n. 74, prevede che: «fino all'entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile, ai giudizi di separazione personale dei coniugi si applicano in quanto compatibili, le regole di cui all'art. 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 8 della stessa legge».

Il quarto e quinto comma dell'art. 156 del Codice civile così si esprimono: «Il giudice che pronuncia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti comuni e dall'art. 155. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818».

Parimenti, l'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, prevede che: «il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all'obligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 5 e 6. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile».

Come si evince dalla richiamata normativa il giudizio afferente il divorzio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e quello relativo alla separazione coniugale subiscono identico trattamento normativo nei limiti della reciproca compatibilità.

La procedura diviene sostanzialmente e formalmente identica mentre, più in particolare, del tutto identica si presenta l'ipotesi del provvedimento del giudice inteso a garantire l'adempimento di un obbligo assunto da una parte nei confronti dell'altra con previsione del titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Se così è — come la dizione e l'interpretazione letterale delle normative fa fondatamente concludere — non si vede per quali motivi il legislatore abbia ommesso di estendere l'esenzione di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, ai giudizi di separazione dei coniugi così privilegiando solo quelli di divorzio.

L'art. 53 della Costituzione, nelle sue varie implicazioni ed interpretazioni, coinvolge necessariamente e logicamente anche il controllo di legittimità sotto il profilo dell'assoluta arbitrarietà o irrazionalità delle norme.

Ne consegue che una normativa (in tema di separazione coniugale) rese identica nei suoi punti essenziali ad un'altra (in tema di divorzio) non può discostarsene nei punti che, senza dubbio, rappresentano solo un lato accessorio e non essenziale della normativa stessa (lato impositivo) in quanto, ciò facendo, l'agire del legislatore diverrebbe arbitrario o irrazionale.

I presupposti che rendono manifestamente fondato il dubbio sollevato di legittimità costituzionale sono costituiti, nel caso in esame, dall'identità, sopra richiamata, delle situazioni nei loro punti essenziali in materie omogenee; dalla diversità di trattamento, riservata dall'ordinamento normativo nel lato fiscale a dette identiche situazioni; dalla mancanza di un ragionevole discrimine che giustifichi tale diverso trattamento; dal contrasto di tale diversità di trattamento con i principi espressi da altre norme costituzionali (oltre all'art. 53 già citato) contenute negli artt. 3, 29 e 31.

L'art. 3 esprime il principio generale di uguaglianza che contempla la necessità di coerenza dell'ordinamento normativo: ogni normativa posta a raffronto di un'altra non deve rilevare un contrasto che non possa apparire giustificato da una intrinseca esigenza di deroga.

Non si vede, nella specie, come l'esenzione impositiva generale di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, possa giustificarsi quale deroga particolare che il legislatore abbia voluto riservare solo ai giudizi in sede di divorzio laddove, nei punti essenziali — quali il procedimento e i provvedimenti — il legislatore ha inteso invece unificare il trattamento normativo tra divorzi e separazione.

Gli artt. 29 e 31 che tutelano i diritti della famiglia vengono del pari coinvolti dalla disparità di trattamento adottata dal legislatore nell'agevolare fiscalmente la dissoluzione del matrimonio e nell'imporre invece il balzello nell'ipotesi della separazione coniugale che è istituito riconosciuto nel codice al pari del divorzio e che, analizzando più sottilmente, ipotizza casi clinici talora ben più gravi e meritevoli di immediata tutela che non il divorzio, ultimo stadio di una famiglia ormai dissolta.

Si ritiene pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nel ricorso in esame e relativa alla denuncia di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, e dell'art. 1 della tariffa allegata in relazione agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione ed all'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, denuncia intesa alla dichiarazione di illegittimità nella parte in cui la normativa sottopone ad imposizione fiscale le attribuzioni patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione o di modificazione delle condizioni di separazione coniugale.

P. Q. M.

Dispone la trasmissione degli atti della Corte costituzionale;

Ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale parziale dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, e dell'art. 1 della tariffa allegata in relazione agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione ed all'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, e dispone pertanto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Milano, il 21 febbraio 1991

Il presidente: (firma illeggibile)

Il relatore: GIANNINI

91C1160

N. 663

Ordinanza emessa il 13 luglio 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 ottobre 1991) dal tribunale di Reggio Calabria nel procedimento civile vertente tra Errante Angelo e Broussard Vincenza Beatrice ed altre

Successione ereditaria - Successione legittima apertasi prima della riforma del diritto di famiglia - Figli naturali riconosciuti - Attribuzione di quote di eredità - Lamentata non applicabilità della nuova disciplina (equiparazione dei figli naturali riconosciuti ai figli legittimi) introdotta con la riforma - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul principio che garantisce ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica.

(C.C., art. 574 abrogato).

(Cost., artt. 3 e 30).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1027/1979 r.g. e promossa da: Errante Angelo rappresentato e difeso dall'avv. Mario De Tommasi, giusta procura a margine dell'atto introduttivo contro Broussard Vincenza Beatrice, Errante Concetta ed Errante Angela, rappresentate e difese le prime due dall'avv. Franco Bagnoli per mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione e la terza dall'avv. Pietro Romano Giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;

Esaminati gli atti;

Rilevato che in data 26 ottobre 1970 è deceduto Errante Rocco lasciando il coniuge Vincenza Beatrice Broussard ed i figli legittimi Concetta ed Angela; che con sentenza del giorno 8 aprile 1977 è stato dichiarato che l'Errante Rocco era altresì padre naturale di Altomonte Angelo nato il 16 novembre 1940 e che ha quindi assunto il nome di Errante Angelo, che quest'ultimo ha promosso il presente giudizio al fine di ottenere la quota di eredità di sua spettanza, sui beni relitti del padre; che vertendosi in tema di successione per legge fra gli eredi, le figlie legittime sostengono che debba farsi riferimento alle disposizioni in vigore al momento dell'apertura della successione e quindi riconoscersi che ad Angelo debba attribuirsi la metà di quanto loro spettante e ciò in forza dell'art. 574 del Codice civile ora abrogato ma vigente al momento del decesso del *de cuius*;

che, di contro, l'avvenuta equiparazione dei figli naturali a quelli legittimi (*ex art. 261 cod. civ. nella nuova formulazione introdotta con la legge n. 157 del 1975*) appare chiaramente in contrasto con siffatta ripartizione del *relictum*; che tuttavia il principio secondo cui la divisione ereditaria va fatta secondo la normativa vigente al momento dell'apertura della successione (ottobre 1970) importa l'attribuzione *pro quota* al figlio naturale riconosciuto secondo il citato art. 574 abrogato; che la giurisprudenza costante della Corte di cassazione è nel senso che il principio secondo cui i diritti successori sono regolati dalla legge in vigore al momento dell'apertura della successione non è stato derogato dalla norma dell'art. 230 legge n. 151/1975, in quanto questa si limita a stabilire che il riconoscimento invalido di figli naturali compiuto prima del 20 settembre 1975, data di entrata in vigore della legge stessa, vale anche agli effetti delle successioni aperte anteriormente a tale data, senza nulla disporre in ordine ai diritti successori spettanti ai figli invalidamente riconosciuti (cfr. Cass. n. 543 del 1986); che analoga soluzione non può non esser data all'ipotesi di dichiarazione giudiziale di paternità; che, tuttavia, tanto appare in contrasto con gli artt. 3 e 30, terzo comma, della

Costituzione esigendo il primo «pari dignità sociale» ed «eguaglianza giuridica» per tutti i cittadini senza distinzione «di condizioni personali e sociali» e prevedendo il secondo: «La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima»; che i limiti della compatibilità con i diritti della famiglia legittima, visti i principi degli artt. 2 e 3 della Costituzione sul valore primario della persona e della sua tutela nel nucleo formato in virtù della generazione, non possono che essere intesi nel senso più stretto;

che appare non manifestamente infondata la questione della incostituzionalità del dettato dell'art. 574 del Codice civile abrogato, atteso che questo, mentre nel secondo comma consente ai figli legittimi di soddisfare in danaro o in beni immobili ereditari la quota spettante ai naturali appagandosi così l'esigenza a che non si verifichi una intromissione non voluta nella comunione della famiglia legittima senza tuttavia ridurre l'entità del diritto successorio del figlio riconosciuto; con il primo comma incide in maniera pesante e discriminatoria sugli aspetti patrimoniali del diritto a succedere dei figli naturali e ciò in contrasto con tutta l'evoluzione giuridica nell'interpretazione, anche della Corte costituzionale, degli artt. 3 e 30 della Costituzione nei rapporti familiari (cfr. Corte costituzionale 14 aprile 1969 n. 79; Corte costituzionale 30 aprile 1973 n. 50; Corte costituzionale 27 marzo 1974 n. 82);

che il trattamento penalizzante e non giuridicamente giustificato di disparità successoria dei figli naturali rispetto ai figli legittimi appare incompatibile con la «piena tutela giuridica» assicurata dalla Carta costituzionale ai figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, oltre che con il maturato costume sociale che ha imposto la nuova legislazione;

che la soluzione di ordine costituzionale prospettata è rilevante ai fini della decisione dovendosi procedere alla determinazione delle quote spettanti nel caso in esame alle figlie legittime ed al figlio naturale giudizialmente dichiarato come tale del *de cuius*;

P. Q. M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Dispone altresì che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Reggio Calabria, addì 13 luglio 1990

Il presidente: PONTORIERI

Depositata in cancelleria il 24 novembre 1990.

Il collaboratore di cancelleria: MIGLIACCIO

91C1161

N. 664

Ordinanza emessa l'11 luglio 1991 dal pretore di Salerno, sezione distaccata di San Cipriano Picentino, nel procedimento penale a carico di Sperindeo Gaetano

Processo penale - Procedimento pretorile - Rigetto della richiesta di applicazione della pena - Restituzione degli atti al p.m. - Conseguente citazione a giudizio innanzi allo stesso magistrato - Lamentata omessa previsione di incompatibilità di tale giudice - Contrasto con i principi e le direttive della legge delega - Richiamo alla sentenza n. 496/1990.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., art. 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, dirett. 103).

IL PRETORE

FATTO

A seguito di protesto di un assegno bancario dell'importo di L. 10.000.000 emesso in Giffoni Valle Piana il 20 dicembre 1989 e tratto sul Monte dei Paschi di Siena filiale di Scafati, il p.m. presso la pretura circondariale di Salerno emetteva in data 15 maggio 1990 decreto di citazione a giudizio di Sperindeo Gaetano davanti al pretore della Sezione distaccata di S. Cipriano Picentino per il delitto previsto dall'art. 116 del r.d. n. 1736/1933.

Nei termini di legge l'imputato formulava richiesta di applicazione della pena nella misura di L. 500.000 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche oltre che della diminuente del rito. Il p.m. esprimeva il consenso sulla richiesta.

Lo scrivente quale giudice per le indagini preliminari, all'esito dell'udienza camerale, respingeva la richiesta ravvisando tra l'altro l'erronea concessione delle attenuanti generiche precluse, ad avviso del giudicante, dai numerosi precedenti penali specifici dello Sperindeo. Costui pertanto, in applicazione degli artt. 563, terzo comma, e 562, primo comma, del c.p.c., veniva nuovamente citato a giudizio del Pretore del dibattimento. Dopo la sospensione del processo *ex lege* (art. 11, secondo comma, della legge 15 dicembre 1990, n. 386) all'odierna udienza lo scrivente, quale magistrato in supplenza presso la sezione distaccata di S. Cipriano Picentino, si trova a svolgere le funzioni di pretore del dibattimento.

DIRITTO

Osserva questo giudice che il caso di specie (e cioè l'essere il medesimo magistrato investito quale pretore del dibattimento della cognizione di un processo nel quale egli ha già svolto le funzioni di giudice per le indagini preliminari respingendo la richiesta dell'imputato di applicazione della pena) non è espressamente contemplato dall'art. 34 del c.p.p. tra le cause di incompatibilità che giustificano l'astensione ai sensi dell'art. 36, lett. g), stesso codice.

L'art. 34 nel secondo comma ravvisa infatti l'incompatibilità soltanto nelle ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari abbia emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare ovvero abbia disposto il giudizio immediato (fattispecie che esulano entrambe dal rito pretorile e che si riferiscono esclusivamente al procedimento davanti al tribunale); nonché nell'ipotesi prevista dall'art. 428 del c.p.p. di competenza della corte di appello e nel caso in cui il giudice abbia emesso il decreto penale di condanna opposto.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 496 del 26 ottobre 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il g.i.p. presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di rigetto della richiesta di archiviazione.

Si legge nella motivazione della citata sentenza che «il regime delle incompatibilità indicato nella legge delega risponde all'esigenza di evitare che la valutazione di merito del giudice possa (o possa ritenersi che sia) condizionata dallo svolgimento di determinate attività nelle precedenti fasi del procedimento o dalla previa conoscenza dei relativi atti processuali».

Ciò premesso, la Corte costituzionale osserva che, con riferimento agli istituti che la legge delega non ha direttamente previsto nella materia *de qua*, occorre verificare in concreto la ricorrenza o meno delle ragioni che hanno ispirato le direttive impartite dal legislatore delegante e, in tale prospettiva, ravvisa la convergenza sotto più profili della fattispecie non prevista dalla norma sottoposta al suo giudizio con un'ipotesi di incompatibilità prevista dall'art. 34 del c.p.p., individuando un comune denominatore nell'operata valutazione non formale ma di contenuto dei risultati delle indagini preliminari.

Analoga valutazione ritiene di aver effettuato lo scrivente dell'esercizio delle sue funzioni di g.i.p. presso la pretura circondariale allorché respingeva la richiesta di applicazione della pena, restituendo gli atti al p.m. e motivando la relativa ordinanza sotto il profilo della prospettazione erronea di circostanze attenuanti con le relative conseguenze in ordine alla determinazione della pena.

Pertanto, per identità di *ratio* con la fattispecie già esaminata dalla Corte costituzionale nella menzionata sentenza n. 496/1990 e per la necessità di una rigorosa tutela del principio di terzietà del giudice, dettato per il giudizio pretorile dalla direttiva 103 della legge delega n. 81 del 16 febbraio 1987 per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, questo giudice ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447) nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il g.i.p. presso la pretura circondariale che abbia emesso l'ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della pena con restituzione degli atti al p.m. ai sensi degli artt. 563, terzo comma, e 562, primo comma, del c.p.p.

La questione appare decisamente rilevante nel procedimento penale in corso, pervenuto alla fase dibattimentale e non essendovi altrimenti alternative alla sua celebrazione e definizione.

È il caso di aggiungere che questo giudice non ritiene possibile superare i dubbi di legittimità costituzionale della norma attraverso un'interpretazione per così dire estensiva od analogica della stessa, condividendo sul punto i rilievi già espressi dal pretore di Massa con l'ordinanza che sollevava la questione decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 496/1990. Né appaiono invocabili nella specie le gravi ragioni di convenienza previste dalla lett. h) dell'art. 36 del c.p.p. giacché esse esulano concettualmente dall'ambito delle cause di incompatibilità e sono piuttosto da individuare per analogia con gli altri motivi di astensione ovvero di ricasazione secondo il diverso impianto del codice di rito abrogato ed atteso che, diversamente opinando, si sarebbe potuta evitare la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. trovandosi il rimedio nel sistema.

È degno in ogni caso di nota il fatto che il Giudice, qualora non ravvisi nel caso in esame una grave ragione di convenienza per astenersi, non potrebbe neppure essere ricusato dalle parti, non essendo tale ipotesi prevista dall'art. 37, primo comma, lett. a), del c.p.p.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante ai fini della prosecuzione del giudizio e della decisione di merito e non manifestamente infondata per violazione dell'art. 76 della Costituzione con riferimento alla direttiva n. 103 della legge di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (legge 16 febbraio 1987, n. 81) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447) nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio dibattimentale il giudice che, ai sensi degli artt. 563, terzo comma, e 562, primo comma, del c.p.p. in relazione all'art. 444 del c.p.p., abbia adottato il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione della pena con restituzione degli atti al p.m.;

Sospende il giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

S. Cipriano Picentino, addì 11 luglio 1991

Il pretore: DANIELE

91C1162

N. 665

Ordinanza emessa l'11 luglio 1991 dal pretore di Salerno, sezione distaccata di San Cipriano Picentino nel procedimento penale a carico di Di Meo Nicola

Processo penale - Procedimento pretorile - Richiesta di archiviazione al g.i.p. - Mancata condivisione - Restituzione degli atti al p.m. per formulazione dell'imputazione - Adempimento - Conseguente fissazione del giudizio innanzi allo stesso magistrato - Lamentata omessa previsione di incompatibilità di tale giudice - Contrasto con i principi e le direttive della legge delega.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., art. 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, dirett. 101).

IL PRETORE

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza nell'udienza dell'11 luglio 1991 nella causa penale contro Di Meo Nicola.

Premesso che lo scrivente, quale giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Salerno, in data 13 dicembre 1990 respingeva la richiesta di archiviazione del presente procedimento per il reato di cui all'art. 554, secondo comma, del c.p.p.;

che all'odierna udienza ad esercitare le funzioni di pretore del dibattimento destinato in supplenza a questa sezione distaccata;

che la Corte costituzionale con sentenza n. 496 del 26 ottobre 1990 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, terzo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il g.i.p. presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza *ex art.* 554, secondo comma, del c.p.p.;

Rilevato che per la identità di *ratio* analogha illegittimità costituzionale si profila qualora debba possedersi al giudizio dibattimentale ordinario anziché a quello abbreviato, essendo comune l'esigenza di tutelare il principio di terzietà del giudice di cui alla direttiva n. 101 della legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (legge 16 febbraio 1987, n. 81); in relazione all'art. 76 della Costituzione;

Ritenuta la suddetta questione rilevante ai fini della prosecuzione del giudizio e della decisione di merito;

P. Q. M.

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel giudizio in corso la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione alla direttiva n. 101 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, nella parte in cui non prevede che possa partecipare al successivo giudizio dibattimentale il g.i.p. presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del c.p.p.;

Sospende il presente procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

S. Cipriano Picentino, addì 11 luglio 1991

Il pretore: DANIELE

91C1163

N. 666

Ordinanza emessa il 1° luglio 1991 dal tribunale di Lecce
nel procedimento penale a carico di Del Coco Antonio ed altri

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Nuove contestazioni - Diritti delle parti - Ammissione di ulteriori prove - Ritenuta ammissibilità per quelle richieste dall'imputato solo ex art. 507 del c.p.p. - Lamentata preclusione per le altre parti (nel caso di specie: p.m.) - Irrazionalità - Violazione del principio di eguaglianza tra le parti - Lesione dei diritti di difesa nonché dei principi dettati dalla legge delega - Mancata garanzia della funzionalità nell'amministrazione della giustizia.

(C.P.P. 1988, art. 519 cpv.).

(Cost., artt. 3, 24, 76 e 97).

IL TRIBUNALE

ha pronunciato la seguente ordinanza decidendo sulle richieste di prove formulate dalle parti.

O S S E R V A

Del Coco Antonio + 5 sono stati tratti a giudizio per il delitto di incendio colposo di un fabbricato, in relazione ai difetti di costruzione ed all'assenza di adeguate misure preventive del fatto.

Alla precedente udienza il p.m. ha contestato, ex art. 516 del c.p.p., un ulteriore profilo di colpa, derivante dall'aver gli imputati tardivamente richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, cercando al contrario, per diverse ore, di spegnere con i propri (inidonei) mezzi il fuoco devastatore.

In relazione a tale modifica, gli imputati presenti han chiesto termini a difesa; agli altri, è stato notificato ex art. 520 del c.p.p. il verbale.

Il p.m. e la difesa dell'imputato han depositato tempestiva lista testi ex art. 468 del c.p.p., in relazione alla nuova circostanza di fatto contestata, mentre la parte civile non ha chiesto prove.

All'odierna udienza le parti han fatto esposizione introduttiva ex art. 493 del c.p.p., in relazione al nuovo profilo di fatto (per le circostanze originarie erano già stati escussi, nelle precedenti udienze, numerosi testimoni, ed altri — oltre a diversi consulenti tecnici — dovevano ancora essere sentiti, in quanto già ammessi), ed han chiesto le prove di cui alle predette nuove liste ex art. 468 del c.p.p.

A prescindere dall'opposizione della difesa degli imputati alle prove dedotte dal p.m., preliminarmente alla decisione in proposito è l'esame dei criteri legislativi per l'ammissione delle prove, e, conseguentemente, dalla loro costituzionalità — questione la cui rilevanza nel presente giudizio è di intuitiva evidenza.

L'art. 519 del c.p.p., dopo aver disciplinato la sospensione a seguito di concessione di termini a difesa, prevede che «in ogni caso l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove a norma dell'art. 507».

Secondo la relazione al codice «si è espressamente richiamato il potere dell'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove, anche se sull'applicabilità dell'art. 507 non avrebbero dovuto sussistere dubbi (. . .). Tale facoltà compete anche in caso di rinuncia al termine a difesa».

Secondo i compilatori del codice, quindi, l'ultima parte dell'art. 519 cpv. del c.p.p. sarebbe sostanzialmente superflua: è del resto assolutamente ovvio che il potere della parte di richiedere prove *ex art.* 507 del c.p.p. può sempre esercitarsi, finché non sia iniziata la discussione finale.

Ma i compilatori stessi, nel fornire tale giustificazione della norma da essi emanata, hanno dimostrato una insufficiente comprensione dei meccanismi di articolazione del diritto alla prova, quali risultanti dal testo del codice.

La dottrina e la prateria hanno già enucleato, dalla formulazione di norme come gli artt. 468 e 493 del c.p.p., l'esistenza di un principio di preclusione nella deduzione dei mezzi di prova: il processo orale, infatti, in tanto può avere un senso, in quanto sia concentrato, e cioè, secondo i principi di una ben nota dottrina, recepiti nella relazione al testo originario del codice di procedura civile (n. 24), realizzi «l'interesse alla rapidità ed alla buona fede processuale, il quale esige che le parti non mandino in lungo il processo con un ben dosato stillicidio di deduzioni tenute in riserva, e vuole che le stesse, fin da principio, vuotino il sacco delle loro ragioni, senza preparare gli espedienti per le sorprese dell'ultima ora».

Di quel principio di preclusione l'art. 507 del c.p.p. costituisce un indispensabile correttivo, al fine di evitare che una insufficiente — ma comunque sussistente — attività delle parti impedisca una precisa conoscenza processuale in ordine a punti decisivi della causa. Infatti, secondo l'interpretazione già recepita dalla Cassazione (sez. III, 3 dicembre 1990, dep. 3 gennaio 1991), l'intervento *ex art.* 507 del c.p.p., d'ufficio o su istanza di parte, va limitato ai soli casi in cui la tesi dell'accusa o quella della difesa siano supportate da alcuni elementi probatori, e tuttavia risulti una incompletezza nell'istruzione della causa, che, appearing superabile, non consenta di ritenere *tuot court* un dubbio probatorio non risolvibile, quale previsto dall'art. 530 cpv. del c.p.p.

Pertanto, presupponendo una insufficiente attività probatoria delle parti *ex artt.* 468 e 493 del c.p.p., pur in presenza della possibilità concreta di acquisire ulteriori elementi in ordine a punti decisivi della causa, l'art. 507 riguarda mezzi di prova dai quali le parti sono sostanzialmente decadute.

Vi sono invece situazioni, (già adombrate nell'art. 493, terzo comma, del c.p.p.), in cui la stessa ammissibilità e non manifesta irrilevanza di una prova possono emergere solo all'esito della prova della controparte; inoltre, proprio dall'espletamento degli originari mezzi di prova ammessi potrebbero emergere circostanze del tutto nuove, rispetto alle quali le parti potrebbero avere l'esigenza di cercare e dedurre nuovi mezzi istruttori.

In siffatte situazioni, e diversamente da quanto sembra enunciato nella relazione dell'art. 519 del c.p.p., il richiamo all'art. 507 non soltanto non è pertinente, ma è anche del tutto insufficiente.

Una preclusione può avere senso solo rispetto alle deduzioni che le parti potevano formulare sin dall'inizio, e che, per incuria o slealtà, non hanno formulato tempestivamente, e non rispetto ai mezzi di prova la cui rilevanza ed ammissibilità emerga solo nel corso dell'istruzione.

Applicare l'art. 507 del c.p.p. indiscriminatamente a tutti i mezzi di prova non richiesti nei termini di cui all'art. 493 del c.p.p. significherebbe fornire dell'art. 507 un'interpretazione che condurrebbe ad un sicuro giudizio di incostituzionalità; se ad es. due testimoni ritualmente indicati *ex art.* 468 e richiesti *ex art.* 493 rendono, su fatti e circostanze importanti dichiarazioni discordanti, perché mai il confronto tra gli stessi dovrebbe essere condizionato al requisito dell'assoluta necessità?

Certo in tal caso, non si potrebbe pretendere che le parti, in sede di richiesta di prove *ex art.* 493 del c.p.p., chiedano anche, in via preventiva, il confronto tra i testi che in seguito risultassero «eventualmente» discordanti: ciò in quanto non vi è alcuna indicazione normativa che il testo legislativo abbia inteso portare il principio di preclusione sino all'estremo del c.d. principio di eventualità («sicché le parti, per sfuggire al pericolo di non essere in tempo a far valere argomenti che poi nel corso del dibattito potrebbero rivelarsi appropriati, sarebbero costrette a premunirsi in anticipo, alla cieca, contro le possibili repliche dell'avversario, ed a sovraccaricare fin da principio la propria difesa con una quantità di ipotesi anche contraddittorie tra loro, l'una per l'evenienza che l'altra possa essere respinta»). Relazione al testo originario del cod. proc. civ., n. 24).

Di tali problemi aveva già tenuto conto il legislatore dell'unico tipo di processo che, prima del c.p.p. ora vigente, si ispirava ai principi di oralità, concentrazione ed immediatezza: il processo del lavoro.

I commi quinto e settimo dell'art. 420 del c.p.c., infatti, prevedono una possibilità di *replicatio* e *duplicatio*, condizionate all'impossibilità di precedente deduzione del mezzo di prova, ed, in presenza di tale condizione, svincolate dai limiti posti ai *nova* dall'art. 420, primo comma, del c.p.c.

Tali facoltà di *replicatio* e *duplicatio* sono state riconosciute anche nel nuovo modello generale di processo civile (orale, concentrato ed immediato), approvato con legge n. 353/1990, e disciplinate con particolare cura degli aspetti pratici nei commi quarto e quinto del nuovo art. 183 del c.p.c.

Nel nuovo rito penale, che pure dovrebbe realizzare il massimo dispiegamento del diritto alla prova (art. 2, punto 3, della legge-delega), tali esperienze, facilmente reperibili nel confronto con concrete tradizioni processual-lavoristiche, frutto di una eventuale ed organica elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, sono state completamente «dimenticate» dai compilatori del codice, i quali, nella relazione all'art. 519 cpv. del c.p.p., mostrano implicitamente, come si è visto, di ritenere l'assoluta necessità come unico parametro per, ad es., porre a confronto due testi discordanti.

Ma, per quanto si è sopra detto a proposito del rapporto tra artt. 468, 493 da un lato, e 507 dall'altro, tale interpretazione è del tutto errata. La migliore dottrina ha ritenuto che il diritto alla prova sulle circostanze e con i mezzi divenuti ammissibili e rilevanti solo nel corso dell'istruzione sia disciplinato anch'esso dall'art. 190 del c.p.p. e quindi vada riconosciuto in limiti assai ampi: così, per rimanere all'esempio già fatto, la richiesta di una parte di un confronto tra persone già esaminate deve essere accolta, ogni qual volta il disaccordo riguardi circostanze non necessariamente «decisive», come avverrebbe se fosse valido il riferimento all'art. 507 del c.p.p., ma anche solo «importanti».

Le considerazioni fin qui svolte sull'inesistenza nel nuovo rito penale, di un principio di preclusione spinto fino ai limiti del principio di eventualità, traggono alimento anche dal fatto che, ancor meno che nel processo civile o del lavoro, le parti del processo penale non partono da una piena e reale conoscenza dei fatti di causa, la quale potrebbe giustificare, al limite, il principio di eventualità. Infatti il p.m. non conosce dei reati, tant'è che deve disporre indagini sulla loro sussistenza e sui loro autori; la persona offesa di solito non sa di chi è vittima (si pensi ad es. ad un furto in abitazione); l'imputato, essendo considerato non colpevole fino alla condanna definitiva, non può certo esser considerato, fino a tale condanna, come a conoscenza del fatto-reato.

Questa considerazione introduce all'analisi di una delle argomentazioni che, secondo una dottrina, avrebbero tacitamente ispirato il legislatore al momento di formulare l'art. 519 cpv. del c.p.p. Può darsi cioè che si sia ritenuto che il solo fatto della modifica o estensione della contestazione da parte del p.m. significhi l'avvenuta emersione, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, di elementi di prova non semplicemente seri o gravi, ma proprio sufficienti a giustificare una condanna.

Questa eventuale presupposizione del legislatore darebbe comunque troppo rigida, specie in relazione all'art. 516 del c.p.p.: basta ad esempio che la persona offesa dal furto riferisca per la prima volta un gesto di violenza subito, o che un testimone cambi parzialmente versione, perché sussistono i presupposti per l'intervento ex art. 516 del c.p.p. Ma ciò non significa che la causa presenti tutti gli elementi di prova necessari per la nuova ipotesi; anzi, assai frequentemente le emergenze dibattimentali richiederanno un ampliamento di indagine-ampliamento che, nelle more dell'inizio del dibattimento, è consentito ex art. 430 del c.p.p. al p.m., che pure già ha svolto (magari lunghe) indagini preliminari, e, assurdamente, al p.m. non è più consentito dopo la nuova contestazione, atteso che tali indagini integrative, in relazione al tenore dell'art. 519 cpv. del c.p.p., non potrebbero mai sfociare in richieste di prova da parte del p.m.

Inoltre, tale eventuale presupposizione del legislatore costituirebbe un implicito invito alla scorrettezza nei confronti del p.m., il quale anziché muovere all'imputato la nuova contestazione non appena in possesso di elementi probatori minimamente seri, in tal modo ponendolo in condizione di subito validamente difendersi, dovrebbe perveracamente cercare di strappare alle fonti di prova già ammesse tutti gli elementi idonei a provare pienamente le sue possibili accuse future: all'esito, fare la nuova contestazione, sapendo già di trovarsi di fronte un imputato «con le spalle al muro», perché raggiunto da gravissimi elementi a suo carico ed in grado di richiedere prove solo ex art. 507 del c.p.p.

Queste considerazioni generali hanno particolare significato nel presente processo, nel corso del quale il p.m. avendo evidentemente maturato un soggettivo sospetto in ordine al nuovo profilo di colpa, pose ad un paio di testi alcune domande idonee all'individuazione dell'orario di inizio dell'incendio. Una volta ottenute delle risposte, ritenute di conferma ai suoi sospetti, lo stesso p.m. procedette a contestazione ex art. 516 del c.p.p. Orbene, proprio vale modo di operare, estremamente rispettoso del diritto di difesa degli imputati, verrebbe sanzionato dalla negazione del diritto del p.m. alla prova, come prevista dell'art. 519 cpv. del c.p.p., mentre un accusatore che avesse continuato, imperterrito, a scavare sulle prove già ammesse, per acquisire ulteriori elementi in ordine al fatto nuovo (orario di inizio dell'incendio), non avrebbe da preoccuparsi dell'esistenza della norma criticata.

Di tale norma la dottrina ha cercato di fornire interpretazioni idonee a ridurre l'irrazionalità: così si è sostenuto ad es. che la facoltà, di richiedere prove solo ex art. 507 del c.p.p. e solo da parte dell'imputato, sussista quando l'imputato non chiede termini a difesa, mentre in caso contrario tutte le parti (anche la persona offesa) potrebbero dedurre prove ex art. 190 del c.p.p., oppure che è assolutamente necessario tutto ciò che all'imputato sarebbe spettato se l'imputazione avesse avuto sin dall'inizio i connotati assunti in seguito.

Tali interpretazioni non soltanto non eliminano la irrazionalità della norma in esame, limitandosi soltanto a ridurla, ma soprattutto si pongono in contrasto insanabile con la lettera della norma, che non consente tali prospettazioni «sostanzialistiche».

La lettera dell'art. 519 cpv. del c.p.p. seconda parte dice con chiarezza due cose, e due cose soltanto:

a) in caso di nuove contestazioni, solo l'imputato può chiedere nuove prove; non il p.m., non la persona offesa dal fatto nuovo, neppure se già costituita parte civile per la contestazione iniziale;

b) l'imputato può chiedere solo le prove assolutamente necessarie.

Al contrario, in assenza di tale norma, i principi generali in tema di preclusione, come sopra analizzati, avrebbero consentito a tutte le parti di dedurre prove, in relazione alla nuova contestazione, negli ampi limiti di cui all'art. 190 del c.p.p., ed avvalendosi, in caso di termini a difesa richiesti dall'imputato, o comunque di specifica richiesta ad opera delle altre parti, del meccanismo di cui agli artt. 468 e 493 del c.p.p.; ciò che è avvenuto nel presente processo, con le liste testi sull'orario di inizio di incendio, presentate da p.m. e difesa imputati.

Quindi l'art. 519 cpv. sec. parte introduce una deroga ai principi generali in tema di diritto alla prova, che risulta manifestamente irrazionale e ingiustificata, e quindi contraria all'art. 3 della Costituzione.

Né può trascurarsi che il punto 3) dell'art. 2 della legge-delega prevede il principio della parità tra accusa e difesa, la cui violazione rileva quindi non solo *ex art. 3* della Costituzione, ma anche *ex art. 76*, nel caso della nuova contestazione solo all'imputato è riconosciuto un (modesto) diritto alla prova.

La violazione di tale diritto, assai notevole per l'imputato, totale per le altre parti, non è contraria soltanto all'art. 24 della Costituzione, ma anche all'art. 76 della Costituzione, tenuto conto dei punti 3) e 69) dell'art. 2 della legge n. 81/1987. Né può ritenersi che il diritto di difesa pertinente all'imputato ed alla persona offesa, sia estraneo alla posizione del p.m. Se questi è parte non superiore alle altre, come vuole la legge-delega, deve avere diritti non inferiori alle altre; diversamente, verrebbe violato anche l'art. 97 della Costituzione, in quanto non vi sarebbe alcuna funzionalità nell'amministrazione della giustizia, se chi ha l'obbligo di indagare e scoprire i reati non potesse fornire al giudice le prove raccolte con la sua attività. Infine, non può trascurarsi che il punto 78 dell'art. 2 della legge-delega stabilisce, in caso di nuove contestazioni, soltanto che debbono essere previste «adeguate garanzie per la difesa», senza affatto indicare un meccanismo restrittivo ed irrazionale come quello dell'art. 519 cpv., il quale, pertanto, anche per tale profilo è contrario all'art. 76 della Costituzione. La intuitiva rilevanza della questione deriva dal fatto che la norma criticata impedirebbe di accogliere, nel caso di specie, le richieste probatorie del p.m., e consentirebbe l'accoglimento di quelle degli imputati solo *ex art. 507* del c.p.p.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio, e dichiara non manifestamente infondata, e rilevante ai fini del presente giudizio; la questione di legittimità costituzionale dell'art. 519 cpv. del c.p.p.; limitatamente alla frase «in ogni caso l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove a norma dell'art. 507», per contrasto con gli artt. 3, 24, 76 e 97 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e, previa notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento (mezzo telefax);

Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Restituisce ai difensori degli imputati i documenti esibiti, che sono in copia informale, invitandoli a produrli in origine o copia autentica.

Lecce, addì 1^o luglio 1991

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 667

*Ordinanza emessa il 5 luglio 1991 dal pretore di Modica, sezione distaccata di Scicli,
nel procedimento penale a carico di Selvaggio Giuseppe*

Regione Sicilia - Reati edilizi - Opere (nella specie: recinzioni) eseguite in assenza della concessione prevista dalla normativa statale - Sottoposizione, con legge regionale, di tali opere al regime dell'autorizzazione - Conseguente eliminazione della rilevanza penale della condotta - Prospettata violazione del principio della riserva di legge statale in materia penale.

(Legge regione Sicilia 10 agosto 1985, n. 37, art. 5, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza esaminati gli atti del proc. pen. n. 2033/1991 r.g. pret. Scicli a carico di Selvaggio Giuseppe, nato a Modica il 31 marzo 1934, ivi residente via Fontana n. 395, imputato del reato di cui all'art. 20, lett. b), della legge n. 47/1985, commesso in Scicli il 7 luglio 1990;

Considerato che, per tale reato, egli è stato tratto al giudizio di questo pretore con decreto di citazione notificatogli in data 21 marzo 1991;

Ritenuto che al medesimo è stato contestato il reato in esame per avere egli eseguito, in Scicli, opere edili consistenti nella sopraelevazione di un preesistente muro di recinzione lungo m 2,70, portandolo dall'originaria altezza di m 1,10 a quella di m 2,20, e nella realizzazione di un muro di recinzione lungo m 3,90 ed alto m 2,20;

Rilevato che tale attività, secondo la prevalente giurisprudenza, è soggetta a concessione edilizia, in considerazione delle caratteristiche di altezza del muro in questione, e che l'esecuzione di opere di tal genere senza concessione edilizia integra il reato in contestazione (Cass. pen., sez. III, 18 dicembre 1986, n.14235; Cass. pen. 3 ottobre 1986, Lo Bianco; Cass. pen. 1° dicembre 1987, Schucht; Cass. pen. 25 novembre 1987, Belacchi; Cass. pen., 22 marzo 1988, Bove; Cass. pen., 11 novembre 1980, Marrone);

Atteso che, per contro, tale opera è soggetta, in Sicilia, al regime dell'autorizzazione, ex art. 5, primo comma, della legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37, e che, in base al combinato disposto tra tale norma e quella di cui all'art. 10, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il fatto in contestazione sarebbe, quindi, privo di rilevanza penale;

Osservato che, pertanto, può dubitarsi della legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge regionale siciliana n. 37/1985, nella parte in cui dispone che «l'autorizzazione del sindaco sostituisce la concessione ... per la costruzione di recinzioni, escluse quelle dei fondi rustici di cui all'art. 6», in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione;

Considerato che, invero, la disposizione regionale in esame contrasta con il principio di riserva di legge (statale) in materia penale di cui all'art. 25 della Costituzione, in quanto, nel momento in cui sottrae al regime della concessione opere che vi sarebbero sottoposte secondo la legge nazionale, sottoponendola a quello dell'autorizzazione, rende penalmente irrilevanti, ex art. 10, secondo comma, della legge n. 47/1985, fatti che costituirebbero reato secondo la legislazione nazionale;

Ritenuto che la lesione delle attribuzioni spettanti allo Stato in materia penale sussiste sia quando il legislatore regionale pretenda di configurare nuovi reati, sia quando lo stesso tende a rendere lecita un'attività che dalla legge dello Stato è considerata illecita e passibile di sanzione penale (Corte costituzionale n. 58/1959);

Rilevato che la potestà esclusiva della regione siciliana in materia di urbanistica [art. 14, lett. f) dello statuto] non può spingersi fino a sottrarre al regime della concessione opere che vi sono sottoposte secondo la legge nazionale (art. 1, della legge n. 10/1977, artt. 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e art. 7 del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94), per l'incidenza diretta di tali disposizioni sulla materia penale, non potendosi ritenere che l'art. 1 della legge n. 10/1977 contenga una norma in bianco (tant'è che la legge nazionale indica espressamente le opere edilizie sottratte al regime della concessione: legge n. 457/1978 e legge n. 94/1982);

Atteso che, sotto altro profilo, la disposizione regionale in esame confligge anche con l'art. 3 della Costituzione, in quanto viene a creare una situazione di *diseguaglianza* tra i cittadini, sottraendo alla sanzione penale quelli che edificano nel territorio della regione siciliana opere di recinzione di fondi urbani senza concessione edilizia e compiono, così, un'attività che, nel resto del territorio nazionale, costituisce reato;

Osservato che le superiori considerazioni sono conformi ai principi espressi dalla Corte costituzionale in fattispecie analoghe (Corte costituzionale 7 luglio 1986, n. 179; Corte costituzionale 10 giugno 1988, n. 623 e Corte costituzionale 25 ottobre 1989, n. 487);

Considerato che la predetta questione di legittimità costituzionale oppure, pertanto, non manifestamente infondata e sicuramente rilevante nel giudizio *de quo*, in quanto in esso occorre fare applicazione della norma regionale in esame, poiché la formulazione del giudizio di responsabilità penale dell'imputato dipende dall'applicazione di essa, emergendo dalle risultanze processuali che il Selvaggio ha realizzato un muro di recinzione;

P. Q. M.

Visto che l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37, nella parte in cui prevede che «l'autorizzazione del sindaco sostituisce la concessione ... per la costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle di cui ai fondi rustici di cui all'art. 6», in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina, a cura della cancelleria, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al presidente della regione siciliana e comunicata al presidente dell'assemblea regionale siciliana;

La presente ordinanza viene comunicata alle parti mediante lettura in udienza.

Scicli, addì 5 luglio 1991

Il pretore: (firma illeggibile)

91C1165

N. 668

Ordinanza emessa il 26 aprile 1991 dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sul ricorso proposto da Gianfiglio Maria contro il Co.Re.Co. sugli atti degli enti locali della Puglia ed altra

Impiego pubblico - Stato giuridico del personale delle u.s.l. - Personale in posizione non apicale - Collocamento a riposo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età - Mancata previsione del trattamento in servizio per il conseguimento della minima anzianità contributiva - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto al personale apicale delle u.s.l., ai dirigenti civili dello Stato ed al personale direttivo docente e non docente della scuola, ai quali è assicurato il trattamento in servizio oltre i limiti di età per conseguire il massimo della pensione - Incidenza sul diritto ad una retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 238/1988 e 444/1990.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53).

(Cost., artt. 3, 4, 36 e 38).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 26 aprile 1991, sul ricorso n. 1040 del 1989 proposto da Gianfiglio Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Martino Margiotta, contro il Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali della Puglia, in persona del presidente *pro-tempore*, non costituito in giudizio, e nei confronti della unità sanitaria locale Taranto/3, in persona del presidente *pro-tempore* del comitato di gestione, non costituita per l'annullamento della decisione emessa il 3 agosto 1989, n. 44745, di annullamento della deliberazione del comitato di gestione della u.s.l. Ta/3 n. 536 dell'8 giugno 1989, avente ad oggetto: «Dipendente Gianfiglio Maria, ostetrica. Mantenimento in servizio oltre il limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge al fine di consentire la maturazione del trattamento pensionistico (sentenza Corte costituzionale n. 238 del 24 febbraio 1988)»;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente in data 18 aprile 1991;

Visti gli atti tutti di causa;

Udita alla pubblica udienza del 26 aprile 1991 la relazione del dott. Renato Fiandaca e udito altresì l'avv. Martino Margiotta per la ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato in data 21 settembre 1989 Gianfiglio Maria esponeva di essere dipendente dalla u.s.l. Ta/3 di Martina Franca - Crispiano, ove era pervenuta per trasferimento dalla u.s.l. Ba/18 e con servizio continuativo di ruolo dal 4 agosto 1979; antecedentemente a tale data ella aveva prestato servizio in posizione fuori ruolo per il periodo 7 luglio 1970-31 dicembre 1970.

In data 16 febbraio 1989, con delibera n. 34/1989 il comitato di gestione della u.s.l. Ta/3 ne aveva disposto il collocamento a riposo di ufficio per raggiungimento del limite di sessantacinque anni di età, con decorrenza dal 23 ottobre 1989.

Successivamente il medesimo comunicato di gestione, su istanza della ricorrente, che aveva invocato quanto disposto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 238 del 24 febbraio 1988, aveva revocato la delibera n. 34/1989 ed aveva disposto di trattenere in servizio la dipendente Gianfiglio Maria fino all'11 luglio 1993, data di raggiungimento del minimo pensionabile di anni quattordici, mesi sei e giorni uno di servizio effettivamente prestato.

Tanto con delibera n. 536 dell'8 giugno 1989, ed ai sensi della su richiamata decisione della Corte costituzionale n. 238 del 24 febbraio 1988.

Il comitato regionale di controllo, con il provvedimento impugnato, aveva tuttavia ritenuto di annullare per illegittimità la detta delibera del comitato di gestione della u.s.l. Ta/3, rilevandone il contrasto con l'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, il quale prevede, per tutti i dipendenti della unità sanitarie locali, il collocamento a riposo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

Avverso il detto provvedimento negativo di controllo, con il quale il Co.Re.Co. si era discostato dall'avviso espresso in casi perfettamente consimili, dichiarava di proporre ricorso la Gianfiglio per violazione di legge, art. 53 del d.P.R. n. 761/1979 in combinato disposto con l'art. 38 della Costituzione; violazione dei principi in materia; violazione degli artt. 38 e 3 della Costituzione:

Osservava essa istante che la u.s.l. Ta/3 nell'annullare il provvedimento di mantenimento in servizio si era bensì attenuta all'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979, ma lo aveva coordinato con il disposto dell'art. 38 della Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento che presiedono alla materia in esame.

La pubblica amministrazione aveva quindi correttamente e legittimamente agito secondo i parametri di legge, che non erano solo quelli previsti dalla legge ordinaria (l'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979) ma anche delle norme costituzionali e dei principi generali della materia.

Di contro il comitato regionale di controllo, limitandosi al dato testuale dell'art. 53 del testo unico sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, aveva espresso la sua valutazione sulla base di un esame monco della normativa, in quanto la specifica norma richiamata andava appunto interpretata alla stregua dei citati principi costituzionali.

Infatti lo stesso art. 53 del d.P.R. n. 761/1979, che pur prevede l'età minima per il collocamento a riposo, non esclude la possibilità di eccezione a tale regola, eccezione nel concreto applicata dal comitato di gestione della unità sanitaria locale per salvaguardare il diritto della ricorrente alla retribuzione differita, quale ancora non maturata, ma quale tuttuavia garantita a tutti i lavoratori delle disposizioni costituzionali richiamate (artt. 36 e 38, da leggersi in correlazione con il precedente art. 3).

Di qui la illegittimità dell'impugnato provvedimento di controllo.

Tale illegittimità doveva poi ritenersi di tutta evidenza ove si fosse considerato che in altri casi perfettamente analoghi — tale per esempio quello della esibita delibera della u.s.l. Ba/18 n. 1183 del 16 settembre 1988, regolarmente vistata in data 6 ottobre 1988 con provv. n. 56537 — l'Organo tutorio aveva ritenuto conforme a legge il provvedimento dell'amministrazione.

In subordine, e per il caso di non accoglimento della censura che precede, la ricorrente sollevava eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, laddove tale norma non consentiva al dipendente che al compimento del sessantacinquesimo anno non avesse ancora maturato il trattamento minimo di pensione, il mantenimento in servizio per il tempo strettamente necessario a conseguire tale diritto.

Concludeva quindi per l'accoglimento del ricorso, previa, occorrendo, sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

L'amministrazione intimata non si è costituita, né si è costituita l'intimata u.s.l. Ta/3.

Con ordinanza n. 634 del 18 ottobre 1989 questo tribunale respingeva la domanda di sospensiva avanzata in via incidentale dalla ricorrente, rilevando che in effetti il Co.Re.Co. aveva fondato il suo annullamento sul dato testuale della legge (art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761), ma con salvezza della deliberazione della eccezione di costituzionalità, da esaminarsi nella competente sede di merito.

Fissata l'udienza di discussione la ricorrente ha presentato memoria insistendo nelle sue originarie richieste, e rinnovando anche la domanda di sospensiva, già rigettata nella fase cautelare, ma da riconsiderarsi, in pendenza del deposito della decisione di accoglimento, ovvero della decisione sulla pregiudiziale di costituzionalità, ove ritenuta non manifestamente infondata.

Il ricorso è stato quindi assunto in decisione alla pubblica udienza del 26 aprile 1991, nella quale il difensore della istante ha discusso oralmente il ricorso.

DIRITTO

La u.s.l. Ta/3 con la delibera n. 536 dell'8 giugno 1989 ha disposto il mantenimento in servizio della dipendente Gianfiglio Maria, ostetrica di ruolo, oltre il sessantacinquesimo anno di età, per consentire alla stessa di raggiungere il periodo minimo di servizio utile a pensione (quattordici anni, sei mesi e un giorno), periodo nella specie non raggiunto dalla Gianfiglio, assunta solo in data 4 agosto 1979 e con un periodo di servizio pre-ruolo di poco più di cinque mesi (dal 7 luglio 1970 al 31 agosto 1970).

Tanto la u.s.l. ha deliberato in virtù del principio espresso dalla Corte costituzionale nella richiamata sentenza n. 238 del 24 febbraio 1988.

Il comitato regionale di controllo ha invece annullato il deliberato in esame sulla semplice ma in sé compiuta considerazione che quanto statuito contrastava con il disposto dell'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979.

Ebbene osserva il collegio che alla stregua della normativa vigente alcuna deroga del limite massimo di età (sessantacinque o sessanta anni, a seconda del ruolo professionale di appartenenza) è consentita, se non per i casi contemplati dall'ultimo comma del medesimo art. 53 e, quindi, per il caso che un diverso (e superiore) limite di età sia previsto dalle norme regolamentari relative al personale trasferito nei ruoli nominativi regionali del personale delle unità sanitarie locali.

Né nel caso in esame non poteva trovare applicazione la sentenza n. 238 del 24 febbraio 1988 della Corte costituzionale, sentenza che, non che prendere in considerazione il disposto dell'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979, aveva statuito la conformità al dettato costituzionale di due leggi regionali (legge regione Calabria 31 luglio 1986 e legge della regione Campania riapprovata il 5 dicembre 1986) che una siffatta deroga consentono in favore del personale dei propri ruoli regionali (essendo il personale regionale ordinamentato alla stregua di disposizioni legislative regionali).

Correttamente quindi il Co.Re.Co. ha applicato la vigente normativa, normativa che non era facultato a disattendere o disapplicare.

Rimane allora da esaminare la censura, avanzata da parte ricorrente in via subordinata, di illegittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979, nella parte in cui non consentirebbe — per il caso che ne occupa — una ulteriore proroga al limite di età stabilito ed al fine di consentire a che non abbia ancora maturato il diritto a pensione ordinaria, il mantenimento in servizio per il tempo strettamente necessario a conseguirlo.

La gestione è indubbiamente rilevante, posto che, ove accolta, comporterebbe l'automatica illegittimità e quindi il travolgimento del provvedimento dell'organo di controllo (tempestivamente e ritualmente impugnato), che sul solo disposto della norma di legge denunciata ha fondato la sua censura di annullamento.

Ritiene il collegio che la questione sia altresì non manifestamente infondata.

L'art. 36 della Carta costituzionale statuisce, quale principio cardine di una Repubblica fondata sul lavoro (art. 1) che «il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa». Il successivo art. 38 al primo e secondo capoverso sancisce che «i lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli invalidi ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale».

Orbene, posto che per l'accesso ai pubblici impieghi è in genere statuito un limite massimo di età (limite che, già previsto in anni trenta, fu elevato ad anni trentacinque dalla legge 3 giugno 1978, n. 288, ed è stato ora portato ad anni quaranta, tranne talune eccezioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 25, e salve le maggiorazioni di legge), in genere il problema del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età senza diritto a pensione nel pubblico impiego non si pone, solo potendo variare la misura del trattamento pensionistico raggiunto, essendo tale trattamento ovviamente proporzionato alla anzianità contributiva.

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato in data 21 settembre 1989 Gianfiglio Maria esponeva di essere dipendente dalla u.s.l. Ta/3 di Martina Franca - Crispiano, ove era pervenuta per trasferimento dalla u.s.l. Ba/18 e con servizio continuativo di ruolo dal 4 agosto 1979; antecedentemente a tale data ella aveva prestato servizio in posizione fuori ruolo per il periodo 7 luglio 1970-31 dicembre 1970.

In data 16 febbraio 1989, con delibera n. 34/1989 il comitato di gestione della u.s.l. Ta/3 ne aveva disposto il collocamento a riposo di ufficio per raggiungimento del limite di sessantacinque anni di età, con decorrenza dal 23 ottobre 1989.

Successivamente il medesimo comunicato di gestione, su istanza della ricorrente, che aveva invocato quanto disposto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 238 del 24 febbraio 1988, aveva revocato la delibera n. 34/1989 ed aveva disposto di trattenere in servizio la dipendente Gianfiglio Maria fino all'11 luglio 1993, data di raggiungimento del minimo pensionabile di anni quattordici, mesi sei e giorni uno di servizio effettivamente prestato.

Tanto con delibera n. 536 dell'8 giugno 1989, ed ai sensi della su richiamata decisione della Corte costituzionale n. 238 del 24 febbraio 1988.

Il comitato regionale di controllo, con il provvedimento impugnato, aveva tuttavia ritenuto di annullare per illegittimità la detta delibera del comitato di gestione della u.s.l. Ta/3, rilevandone il contrasto con l'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, il quale prevede, per tutti i dipendenti della unità sanitarie locali, il collocamento a riposo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

Avverso il detto provvedimento negativo di controllo, con il quale il Co.Re.Co. si era discostato dall'avviso espresso in casi perfettamente consimili, dichiarava di proporre ricorso la Gianfiglio per violazione di legge, art. 53 del d.P.R. n. 761/1979 in combinato disposto con l'art. 38 della Costituzione; violazione dei principi in materia; violazione degli artt. 38 e 3 della Costituzione:

Osservava essa istante che la u.s.l. Ta/3 nell'annullare il provvedimento di mantenimento in servizio si era bensì attenuta all'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979, ma lo aveva coordinato con il disposto dell'art. 38 della Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento che presiedono alla materia in esame.

La pubblica amministrazione aveva quindi correttamente e legittimamente agito secondo i parametri di legge, che non erano solo quelli previsti dalla legge ordinaria (l'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979) ma anche delle norme costituzionali e dei principi generali della materia.

Di contro il comitato regionale di controllo, limitandosi al dato testuale dell'art. 53 del testo unico sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, aveva espresso la sua valutazione sulla base di un esame monco della normativa, in quanto la specifica norma richiamata andava appunto interpretata alla stregua dei citati principi costituzionali.

Infatti lo stesso art. 53 del d.P.R. n. 761/1979, che pur prevede l'età minima per il collocamento a riposo, non esclude la possibilità di eccezione a tale regola, eccezione nel concreto applicata dal comitato di gestione della unità sanitaria locale per salvaguardare il diritto della ricorrente alla retribuzione differita, quale ancora non maturata, ma quale tuttuavia garantita a tutti i lavoratori delle disposizioni costituzionali richiamate (artt. 36 e 38, da leggersi in correlazione con il precedente art. 3).

Di qui la illegittimità dell'impugnato provvedimento di controllo.

Tale illegittimità doveva poi ritenersi di tutta evidenza ove si fosse considerato che in altri casi perfettamente analoghi — tale per esempio quello della esibita delibera della u.s.l. Ba/18 n. 1183 del 16 settembre 1988, regolarmente vistata in data 6 ottobre 1988 con provv. n. 56537 — l'Organo tutorio aveva ritenuto conforme a legge il provvedimento dell'amministrazione.

In subordine, e per il caso di non accoglimento della censura che precede, la ricorrente sollevava eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, laddove tale norma non consentiva al dipendente che al compimento del sessantacinquesimo anno non avesse ancora maturato il trattamento minimo di pensione, il mantenimento in servizio per il tempo strettamente necessario a conseguire tale diritto.

Concludeva quindi per l'accoglimento del ricorso, previa, occorrendo, sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

L'amministrazione intimata non si è costituita, né si è costituita l'intimata u.s.l. Ta/3.

Con ordinanza n. 634 del 18 ottobre 1989 questo tribunale respingeva la domanda di sospensiva avanzata in via incidentale dalla ricorrente, rilevando che in effetti il Co.Re.Co. aveva fondato il suo annullamento sul dato testuale della legge (art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761), ma con salvezza della deliberazione della eccezione di costituzionalità, da esaminarsi nella competente sede di merito.

Fissata l'udienza di discussione la ricorrente ha presentato memoria insistendo nelle sue originarie richieste, e rinnovando anche la domanda di sospensiva, già rigettata nella fase cautelare, ma da riconsiderarsi, in pendenza del deposito della decisione di accoglimento, ovvero della decisione sulla pregiudiziale di costituzionalità, ove ritenuta non manifestamente infondata.

Il ricorso è stato quindi assunto in decisione alla pubblica udienza del 26 aprile 1991, nella quale il difensore della istante ha discusso oralmente il ricorso.

DIRITTO

La u.s.l. Ta/3 con la delibera n. 536 dell'8 giugno 1989 ha disposto il mantenimento in servizio della dipendente Gianfiglio Maria, ostetrica di ruolo, oltre il sessantacinquesimo anno di età, per consentire alla stessa di raggiungere il periodo minimo di servizio utile a pensione (quattordici anni, sei mesi e un giorno), periodo nella specie non raggiunto dalla Gianfiglio, assunta solo in data 4 agosto 1979 e con un periodo di servizio pre-ruolo di poco più di cinque mesi (dal 7 luglio 1970 al 31 agosto 1970).

Tanto la u.s.l. ha deliberato in virtù del principio espresso dalla Corte costituzionale nella richiamata sentenza n. 238 del 24 febbraio 1988.

Il comitato regionale di controllo ha invece annullato il deliberato in esame sulla semplice ma in sé compiuta considerazione che quanto statuito contrastava con il disposto dell'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979.

Ebbene osserva il collegio che alla stregua della normativa vigente alcuna deroga del limite massimo di età (sessantacinque o sessanta anni, a seconda del ruolo professionale di appartenenza) è consentita, se non per i casi contemplati dall'ultimo comma del medesimo art. 53 e, quindi, per il caso che un diverso (e superiore) limite di età sia previsto dalle norme regolamentari relative al personale trasferito nei ruoli nominativi regionali del personale delle unità sanitarie locali.

Né nel caso in esame non poteva trovare applicazione la sentenza n. 238 del 24 febbraio 1988 della Corte costituzionale, sentenza che, non che prendere in considerazione il disposto dell'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979, aveva statuito la conformità al dettato costituzionale di due leggi regionali (legge regione Calabria 31 luglio 1986 e legge della regione Campania riapprovata il 5 dicembre 1986) che una siffatta deroga consentono in favore del personale dei propri ruoli regionali (essendo il personale regionale ordinamentato alla stregua di disposizioni legislative regionali).

Correttamente quindi il Co.Re.Co. ha applicato la vigente normativa, normativa che non era facultato a disattendere o disapplicare.

Rimane allora da esaminare la censura, avanzata da parte ricorrente in via subordinata, di illegittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979, nella parte in cui non consentirebbe — per il caso che ne occupa — una ulteriore proroga al limite di età stabilito ed al fine di consentire a che non abbia ancora maturato il diritto a pensione ordinaria, il mantenimento in servizio per il tempo strettamente necessario a conseguirlo.

La gestione è indubbiamente rilevante, posto che, ove accolta, comporterebbe l'automatica illegittimità e quindi il travolgimento del provvedimento dell'organo di controllo (tempestivamente e ritualmente impugnato), che sul solo disposto della norma di legge denunciata ha fondato la sua censura di annullamento.

Ritiene il collegio che la questione sia altresì non manifestamente infondata.

L'art. 36 della Carta costituzionale statuisce, quale principio cardine di una Repubblica fondata sul lavoro (art. 1) che «il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa». Il successivo art. 38 al primo e secondo capoverso sancisce che «i lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli invalidi ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale».

Orbene, posto che per l'accesso ai pubblici impieghi è in genere statuito un limite massimo di età (limite che, già previsto in anni trenta, fu elevato ad anni trentacinque dalla legge 3 giugno 1978, n. 288, ed è stato ora portato ad anni quaranta, tranne talune eccezioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 25, e salve le maggiorazioni di legge), in genere il problema del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età senza diritto a pensione nel pubblico impiego non si pone, solo potendo variare la misura del trattamento pensionistico raggiunto, essendo tale trattamento ovviamente proporzionato alla anzianità contributiva.

Tuttavia, a prescindere dalla possibilità che detto limite sia elevato per situazioni familiari e contingenti (quali lo stato di coniugato e numero di figli) proprio alcune norme intese a favorire il collocamento di particolari categorie di lavoratori parzialmente invalidi o in condizione sociale disagiata (art. 1 della legge del 2 aprile 1968, n. 482), prevedono la possibilità di assunzione (anche senza concorso), oltre il detto limite e fino al limite di età di anni cinquantacinque.

In questi casi, ovvero in altri che possono sporadicamente verificarsi con incidenza invero marginale, il lavoratore potrebbe non raggiungere, alla data massima fissata per il collocamento a riposo il minimo di periodo contributivo utile per il godimento del diritto a pensione.

Trattasi di casi fortunatamente sporadici, ma certamente incresciosi, posto che proprio quelle norme intese a favorire il collocamento di categorie «protette» di lavoratori, consentendo l'assunzione anche oltre il limite massimo previsto dalla legge, finiscono poi per penalizzare il lavoratore medesimo, non consentendogli di raggiungere una età minima per conseguire il trattamento di pensione e, quel che è peggio, vanificando del tutto la contribuzione obbligatoria cui comunque il suo trattamento di servizio resta assoggettato.

Come è noto, al fine di eliminare tali situazioni incresciose alcune leggi regionali hanno disposto che il limite di età, per il personale appartenente ai propri ruoli, possa essere derogato nel caso in cui il lavoratore non abbia raggiunto, all'età massima prevista per il congedamento, il minimo della pensione; e hanno in siffatti casi consentito che il lavoratore permanga in servizio oltre il limite previsto per la sua categoria professionale e per il tempo strettamente necessario a garantirgli il raggiungimento del minimo pensionabile, con il limite, in genere ritenuto non valicabile, del settantesimo anno di età.

Tali disposizioni regionali — legge regione Calabria riapprovata il 31 luglio 1986 e legge regione Campania riapprovata il 9 dicembre 1986 — derogatorie, proprio nei sensi sopra espressi, del limite massimo di età per il collocamento a riposo del personale, sono state ritenute dalla Corte costituzionale non confliggenti con l'art. 117 della Costituzione, che impone alle regioni di uniformarsi, nella loro attività legislativa, ai principi fondamentali contenuti nelle leggi dello Stato, e con l'art. 4 della Costituzione, che pur è inteso a garantire a tutti i cittadini il diritto al lavoro promuovendo le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Tanto con la sentenza n. 238 del 24 febbraio-3 marzo 1988, più volte richiamata dalla difesa della odierna ricorrente.

Ha riconosciuto in detta sentenza la sovrana Corte che dette norme regionali erano e sono dirette a tutelare un'esigenza che andava ricondotta, in via generale, a «un interesse tutelato dalla Costituzione come diritto del lavoratore in quanto tale (art. 38, secondo comma) nei cui confronti appare indifferente che il lavoratore risulti inserito in un rapporto d'impiego pubblico o in uno di tipo privato».

È noto infatti che un simile principio è stato affermato in via generale per i lavoratori dipendenti del settore privato (art. 6 del d.-l. 22 dicembre 1981 n. 791), mentre nel settore pubblico esso trova riscontri solo sporadici e per categorie limitate, così come nel caso dell'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, recante «delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo e docente e non docente della scuola ...».

Il caso previsto della norma in esame è a parere di questo giudice amministrativo emblematico, posto che su di essa la Corte costituzionale è intervenuta con due distinte sentenze di annullamento parziale (e sostanzialmente additive).

Con la prima di tali sentenze il giudice delle leggi ebbe infatti a rilevare la sostanziale irrazionalità (e quindi il contrasto di tale norma con il principio di ragionevolezza e di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione) laddove tale norma consentiva al personale in detta legge contemplato e in servizio al 1° ottobre 1974 di rimanere in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età e fino al limite massimo di settanta anni ove non avesse raggiunto il massimo della pensione, limitando invece la permanenza allo stretto necessario per conseguire il minimo di pensione per quel personale che, alla detta età massima (di anni sessantacinque) non avesse ancora conseguito il minimo.

Qui veniva tutelata, per motivi di ragionevolezza, non la sola permanenza in servizio fino al raggiungimento del minimo, in favore di quel personale che alla età di sessantacinque anni quel minimo non aveva conseguito, ma anche l'esigenza di incrementare la base contributiva oltre il minimo e fino all'età massima di settant'anni.

Poiché tale norma trovava applicazione solo con riferimento al personale in servizio al 1° ottobre 1974, di recente la Corte è tornata sull'argomento e, con la pregevole sentenza n. 444 del 26 settembre-12 ottobre 1990 ha nuovamente dichiarato incostituzionale la medesima disposizione dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973 n. 477, nella parte in cui non consente al personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola assunto dopo il 1° ottobre 1974 e che al compimento del sessantacinquesimo anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio, su richiesta, fino al conseguimento di tale anzianità minima e comunque fino al settantesimo anno di età.

È illuminante notare che, questa volta, a parametro della riconosciuta incostituzionalità della norma sia stato preso non più l'art. 3 e quindi il principio di ragionevolezza della normativa (che per il personale assunto prima del 1° ottobre 1974 e che avesse già raggiunto il minimo della pensione consentiva anche la permanenza in servizio al fine di conseguire il massimo di anzianità contributiva) bensì proprio l'art. 38, secondo comma, della Costituzione che mira a garantire a tutti i lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Questo tribunale non ignora come ancora con sentenza n. 461/1989 la Corte costituzionale abbia ritenuto non fondata l'analoga questione di costituzionalità dell'art. 4 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sul trattamento di quiescenza del personale statale.

Ma neppure può ignorare come, da un canto nella citata ultima sentenza n. 444/1990 la stessa Corte abbia riconosciuto e dato atto della nuova evoluzione legislativa della materia — evoluzione peraltro già auspicata dalla Corte nella stessa sentenza n. 461/1989 (con normativa sempre più attenta alle ragioni del dipendente e sempre più incline a riconoscere deroghe ai vari limiti previsti, per i singoli settori, per il collocamento a riposo —, dall'altro come, proprio alla luce di tali nuove emergenze il t.a.r. Toscana abbia riproposto, con ordinanza del 4 dicembre 1990 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 20 marzo 1991, prima serie speciale) la medesima questione di costituzionalità dell'art. 4 d.P.R. n. 1092/1973.

È la stessa Corte costituzionale a rilevare (nella motivazione della recente sentenza n. 444/1990) che, successivamente alla detta pronuncia n. 461/1989 è intervenuta la legge 28 febbraio 1990, n. 37, che, nel convertire in legge il d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, ha esteso, per i dirigenti civili dello Stato, le disposizioni di cui al richiamato art. 15, secondo e terzo comma, della legge n. 477/1973, di recente reinterpretato autenticamente con l'art. 10, sesto comma, del d.-l. 357/1989 (conv. in legge n. 417/1989).

È ancora da aggiungere che, ancor più di recente, con legge n. 50 del 19 febbraio 1991 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1991) è stato disposto che «i primari ospedalieri che non abbiano raggiunto il numero di anni di servizio effettivo necessario per conseguire il massimo della pensione possono chiedere di essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità e, comunque, fino al settantesimo anno di età», con salvezza delle deroghe anteriormente previste dall'art. 6 della legge n. 336/1964 e dal d.-l. n. 402/1982.

Orbene, se il legislatore si preoccupa di salvaguardare la posizione dei dirigenti civili dello Stato, cui ha esteso la norma settorialmente prevista per il personale direttivo ispettivo docente della scuola (art. 15, secondo e terzo comma, della legge n. 477/1973), norma che oramai trova estensione, per la emenda operata dalla Corte, anche al personale assunto in ruolo dopo la data del 1° ottobre 1974, e se il medesimo legislatore avverte la necessità di salvaguardare la posizione previdenziale del personale medico di posizione apicale che al raggiungimento dei sessantacinque anni di età non abbia conseguito il massimo della pensione, certamente iniquo ed irrazionale è il non consentire a personale di minor reddito e certamente di più ridotta capacità economica di permanere in servizio oltre il limite previsto in via generale almeno per raggiungere il minimo di anzianità pensionabile.

Qui non viene vulnerato solo l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, che pur impone allo Stato di assicurare al lavoratore idonei sussidi per affrontare l'invalidità e la vecchiaia; né viene solo vulnerato il successivo terzo comma del medesimo art. 38 che pur prevede il diritto all'avviamento professionale degli invalidi e dei minorati; e si è visto come le norme che consentono l'assunzione oltre il limite ordinario e fino ad anni cinquantacinque sono in genere le norme previste a favore delle categorie «protette» di invalidi civili o socialmente più bisognose; ma vengono ad un tempo vulnerati gli artt. 3 e 4 della Carta costituzionale, posto che da un canto non si consente a categorie meno abbienti e più deboli quel mantenimento in servizio che invece viene previsto per categorie senz'altro meno bisognose (dirigenti civili dello Stato; personale direttivo ispettivo e docente o anche non docente dello Stato; medici del servizio sanitario in posizione apicale) e per esigenze anche di mero incremento della base pensionabile fino al massimo della anzianità contributiva, quando invece un simile mantenimento viene disconosciuto e negato a chi pur vorrebbe permanere in servizio solo quel tanto che gli consenta di raggiungere il minimo della pensione.

Vengono, per usare un vecchio brocardo, premiate e tutelate nutrite categorie di pubblici dipendenti *qui certant de lucro captando*, mentre vengono poste in non cale le esigenze di una esigua e pur sparuta schiera di pubblici lavoratori *qui certant de damno vitando*.

Se poi si considera che i dipendenti della regione Calabria e della regione Campania considerati nella sentenza n. 238/1988 della Corte costituzionale non soffrono di questo problema, grazie all'intervento di disposizioni regionali *ad hoc*, ritenute non solo non contrastanti, ma pienamente conformi al dettato costituzionale, e se si considera che una interpretazione estensiva potrebbe forse estendere anche al personale delle u.s.l. delle dette regioni una simile normativa di privilegio (i ruoli nominativi del personale delle uu.ss.lla. sono istituiti e gestiti dalla regione a sensi dell'art. 1 del decreto del d.P.R. n. 761/1979), si avrà chiara e netta la percezione dell'attentato al principio di eguaglianza, posto che identiche posizioni di lavoro verrebbero differentemente trattate e sicuramente discriminate a seconda della regione di appartenenza e, comunque, del ruolo di appartenenza del detto personale parimenti inserito in ruoli nominativi istituiti, gestiti e tenuti dalla regione.

Tra l'altro il limite imposto dall'art. 53 del decreto del d.P.R. n. 761/1979 potrebbe essere aggirato e violato ove un dipendente di una u.s.l. chieda il trasferimento in una di quelle regioni (Calabria e Campania) che attualmente possiedono una norma di favore per i dipendenti che non raggiungano all'età massima prevista il diritto a pensione; salva poi la possibilità di brigare per passare dall'uno all'altro dei ruoli regionali al fine di poter usufruire degli anzidetti benefici.

Esigenze di uniformità e di eguaglianza esigono invece che l'anzidetta deroga, se prevista a favore di alcuni, sia consentita a favore di tutti i pubblici dipendenti e, comunque, per rimanere al caso che oggetto di contestazione, ai dipendenti delle unità sanitarie locali.

Si è fatto cenno alla possibile violazione dell'art. 4 della Carta costituzionale, il quale statuisce che «la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto».

È questa, come si vede, una norma tutt'altro che programmatica, che deve manifestare la sua precettività non solo nel momento dell'avviamento al lavoro, ma anche nel momento della scelta dell'età, del collocamento a riposo, che deve essere stabilita in modo tale da garantire per quanto possibile a tutti i lavoratori di conseguire quel trattamento pensionistico e previdenziale che altra norma di rango costituzionale (l'art. 38) è poi intesa a tutelare e garantire.

Sotto il profilo dell'art. 36 va poi rilevato che la pensione di vecchiaia si pone, in parte, per il lavoratore, come retribuzione differita.

Anche il trattamento pensionistico deve garantire al lavoratore, nei limiti di compatibilità con il sistema economico dello Stato, quella esistenza libera e dignitosa per sé e per la sua famiglia che ogni società civile è intesa a tutelare e garantire.

Orbene davvero incongruo e irrazionale, oltretutto lesivo del detto principio è il costringere comunque il lavoratore a versare contributi per il trattamento di quiescenza ove quel trattamento non gli possa poi essere in concreto garantito.

Delle varie ipotesi l'una: o al lavoratore si consente di restare in servizio oltre il limite massimo previsto in via generale dalla legge, al fine di maturare l'età minima per il conseguimento del diritto a pensione, ovvero non vanno al medesimo imputati i contributi relativi al conseguimento di una pensione di vecchiaia che egli non potrà in nessun caso conseguire.

Nel caso che ne occupa infatti, e in tutti i casi consimili, il lavoratore è costretto a pagare contributi per una pensione di vecchiaia che sa in partenza di non poter conseguire.

Tali contributi, se lasciati in disponibilità del lavoratore potrebbero invece consentirgli di crearsi forme di previdenza alternativa, magari con istituti privati o anche pubblici che prevedono la possibilità di costituzione di rendite vitalizie o di pensioni integrative o alternative.

Costringendo invece il lavoratore al forzoso prelievo del carico contributivo previdenziale si impone al lavoratore pubblico dipendente non solo il danno di un inutile prelievo forzoso ma la beffa di una pensione alla quale egli contribuisce ma che non può in concreto conseguire.

Il tutto mentre analoghi problemi non si ravvisano per l'impiego privato, per il quale il citato art. 6 del d.-l. 22 novembre 1981, n. 791, consente quel mantenimento in servizio fino al raggiungimento del minimo di pensione che viene negato al dipendente della u.s.l.

Il vecchio brocardo del *sumum jus summa iniura* mal si addice a un moderno sistema giuridico che deve garantire l'equità e la razionalità oltre che la regolarità formale del suo ordinamento.

L'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui non prevede la possibilità, per il lavoratore che alla data massima per il suo collocamento a riposo non abbia raggiunto il minimo di servizio effettivo utile a pensione, di poter essere mantenuto a domanda in servizio anche oltre il detto limite di età fino al conseguimento della minima anzianità contributiva (con il ridetto limite di anni settanta, limite che comunque consentirebbe anche all'impiegato assunto a cinquantacinque anni di conseguire il diritto a pensione ordinaria di vecchiaia) è sicuramente sospetto di violazione dei principi costituzionali sanciti negli artt. 3, 4, 36 e 38, secondo e terzo comma, della Costituzione e la questione relativa, va rimessa all'esame della Corte costituzionale sospendendosi, nelle more, il presente giudizio.

Non può invece darsi luogo a nuova pronuncia sull'istanza cautelare, in quanto la relativa domanda (di sostanziale revoca della precedente ordinanza n. 634/1989) è stata proposta con memoria non notificata alla pubblica amministrazione e depositata comunque fuori dei termini previsti dall'art. 23, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata ai fini della decisione del ricorso la questione di costituzionalità dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui non prevede il diritto al trattenimento in servizio a domanda del personale ultrasessantacinquenne (o ultrasessantenne) che non abbia ancora maturato l'anzianità di servizio minima per il conseguimento del diritto a pensione e per il periodo necessario a garantire tale diritto;

Dispone, per l'effetto la sospensione del giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 26 aprile 1991.

Il presidente: ALLEGRETTA

Il consigliere est.: FIANDACA

Depositata in segreteria addì 13 maggio 1991 (art. 55 della legge 27 aprile 1982, n. 186).

Il segretario: LA MACCHIA

91C1166

N. 669

Ordinanza emessa il 23 maggio 1991 dal tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara sul ricorso proposto da Sinagra Augusto contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Professori universitari di ruolo nominati docenti presso la scuola superiore della p.a. - Collocamento fuori ruolo con conseguente esclusione del diritto di partecipazione al consiglio di facoltà - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto alle situazioni analoghe del congedo per motivi di studio e dell'aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a.

(D.P.R. 11 luglio 1972, n. 742, art. 12, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 59/1991, proposto da Sinagra Augusto, rappresentato e difeso da se stesso e dall'avv. Giuseppe Cicchella, elettivamente domiciliato presso il proprio difensore in Pescara, via Venezia, 25, contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro *pro-tempore*, l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, in persona del rettore *pro-tempore* rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di l'Aquila presso la quale per legge domiciliano, per l'annullamento della nota 30 novembre 1990, n. 4388, del dirigente generale - Ufficio I - istruzione universitaria del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella parte in cui si è escluso che il ricorrente possa prendere parte alle sedute del consiglio della facoltà di economia e commercio dell'Università degli Studi «G. D'Annunzio» di Chieti, nonché della deliberazione 13 dicembre 1990 con la quale detto consiglio di facoltà ha escluso il ricorrente dalla partecipazione alla seduta;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della università e dell'Università «G. D'Annunzio» di Chieti;

Vista l'ordinanza collegiale 21 gennaio 1991, n. 41, con la quale è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie ragioni;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Udita alla pubblica udienza del 23 maggio 1991 la relazione del consigliere Michele Eliantonio e uditi, altresì, l'avv. Giuseppe Cicchella per il ricorrente e l'avv. dello Stato Artuto Coccoli per le amministrazioni resistenti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, professore ordinario di diritto internazionale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli Studi «G. D'Annunzio» di Chieti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 1990 è stato trasferito presso la scuola superiore della pubblica amministrazione e conseguentemente collocato fuori ruolo per il periodo dal 1° novembre 1990 al 31 ottobre 1993.

Con nota 30 novembre 1990, n. 4388, il Ministero in parola, nel comunicare detto trasferimento al rettore dell'Università di Chieti, ha anche precisato che il professore non avrebbe potuto «ovviamente mantenere l'insegnamento universitario, né prendere parte alle sedute del consiglio di facoltà». A seguito di tale indicazione il consiglio della facoltà di economia e commercio con deliberazione 13 dicembre 1990 ha preso atto della predetta determinazione ministeriale ed ha allontanato il ricorrente dalla seduta.

Avverso la succitata nota ministeriale ed avverso la conseguenziale deliberazione del consiglio di facoltà insorge dinanzi questo tribunale il prof. Sinagra, deducendo le seguenti censure:

1. — Violazione dell'art. 12 del d.P.R. 21 aprile 1972, n. 471, dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e dell'art. 12 delle disposizioni preliminari del cod. civ.

L'art. 12 predetto prevede che i professori universitari di ruolo trasferiti presso la scuola superiore della pubblica amministrazione siano collocati «fuori ruolo», senza regolamentare gli effetti connessi a detto *status*. Ricorrendo alla analogia deve applicarsi la disposizione di cui all'art. 14 della legge n. 311/1958, che consente ai professori universitari fuori ruolo di partecipare alle adunanze del consiglio di facoltà.

2. — Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell'art. 10 della legge 18 marzo 1948, n. 311, dell'art. 13 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (così come modificato dall'art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705) e dell'art. 12 delle disposizioni preliminari del cod. civ.

Nella nota impugnata si precisa, inoltre, che il ricorrente «conserva la sua qualità di professore universitario di ruolo attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico che resta a carico di questo Ministero», riproducendosi il disposto di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge n. 311/1958 che disciplina il «congedo per motivi di studio» dei docenti universitari; conseguentemente, data la predetta equiparazione, avrebbe dovuto anche riconoscersi al ricorrente il diritto — pacificamente spettante al professore in congedo — a partecipare alle adunanze del consiglio di facoltà. Né dalla circostanza che il ricorrente non manteneva l'insegnamento universitario poteva trarsi «l'ovvia» conseguenza della mancanza di titolo a partecipare al consiglio di facoltà; infatti, l'art. 13 della legge n. 382/1980 consente espressamente ai professori ordinari investiti di cariche pubbliche, collocati d'ufficio in aspettativa, la partecipazione al consiglio di facoltà.

Tali censure il ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria del 9 maggio 1991.

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Università degli Studi di Chieti si sono costituiti in giudizio a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila, che con memoria del 18 febbraio ha diffusamente contestato il fondamento delle doglianze di cui al ricorso.

DIRITTO

Il prof. Augusto Sinagra, ordinario di diritto internazionale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli Studi «G. D'Annunzio» di Chieti, trasferito presso la scuola superiore della pubblica amministrazione e, conseguentemente, collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 21 aprile 1972, n. 472, con il ricorso in esame nella sostanza rivendica il suo diritto a partecipare alle sedute del consiglio della predetta facoltà di economia e commercio, impugnando gli atti ministeriali e della facoltà che, a suo dire, tale diritto avrebbero leso.

Con i due motivi di ricorso ha dedotto da un lato la violazione dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311, che consente ai professori universitari collocati fuori ruolo avendo superato i settanta anni di età di intervenire alle adunanze del consiglio di facoltà, e dall'altro la violazione degli artt. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311 e 13 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, che ugualmente tale diritto di partecipazione al consiglio di facoltà prevedono per i docenti universitari collocati rispettivamente in congedo per motivi di studio e in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.

Entrambi tali doglianze con sentenza parziale sono state ritenute prive di pregio.

Ritiene, purtuttavia, il collegio di sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 12 del d.P.R. 21 aprile 1972, n. 472, nella parte in cui prevede il collocamento «fuori ruolo» dei docenti universitari nominati professori stabili della scuola superiore della pubblica amministrazione con conseguente applicabilità di uno status del tutto diverso rispetto ai docenti che, pur chiamati a svolgere un'attività incompatibile rispetto a quella di docente universitario, sono collocati in aspettativa — ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 — o in congedo — ai sensi dell'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311 — e che conservano il diritto a partecipare alle sedute del consiglio di facoltà.

Giova, infatti, all'uopo osservare che, se il collocamento «fuori ruolo» del docente universitario chiamato ad insegnare presso la scuola superiore della pubblica amministrazione trovava una sua logica in relazione a quanto disposto dal successivo terzo comma dell'art. 12 del predetto d.P.R. n. 472/1972 («i professori stabili della scuola appartenenti ai ruoli dei professori universitari che cessano, anche a domanda, dal collocamento fuori ruolo, rientrano occorrendo anche in soprannumero nei ruoli di provenienza e sono assegnati alla sede già occupata»), con l'introduzione della nuova disciplina della docenza universitaria del 1980 il Ministero della p.i. nel 1983 ha ritenuto che il predetto terzo comma dovesse intendersi come tacitamente abrogato e che, pertanto, il professore universitario nominato docente stabile della scuola superiore, pur se collocato fuori ruolo, ha diritto a veder conservato il suo posto presso la facoltà di provenienza. Tale interpretazione della normativa vigente operata dal Ministero è stata già ritenuta legittima da altro giudice (t.a.r. Campania, sede Napoli, IV, 3 maggio 1989, n. 111).

In definitiva, cioè, con la predetta modifica legislativa — così come evidenziata sia dall'amministrazione, che dalla giurisprudenza — la posizione di «fuori ruolo» del docente universitario nominato docente stabile presso la scuola superiore assume la connotazione *sui generis* rispetto all'istituto del fuori ruolo quale disciplinato in via generale dall'art. 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in base al quale il collocamento fuori ruolo comporta necessariamente che il posto dell'impiegato nella pianta organica rimanga libero e che il dipendente venga considerato in soprannumero.

In breve il sistema attualmente vigente prevede che il docente chiamato a assumere un insegnamento stabile presso la scuola superiore è collocato «fuori ruolo», pur avendo diritto alla conservazione del posto presso la Facoltà, e non può partecipare alle sedute del consiglio di facoltà, mentre i docenti cui siano state conferite «nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici» in base all'art. 13, primo comma, n. 13) e penultimo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sono collocati in aspettativa e conservano non solo il posto presso la facoltà di appartenenza, ma anche il titolo a partecipare agli organi universitari; ugualmente i docenti collocati in congedo per ragioni di studio o di ricerca scientifica ai sensi dell'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, conservano tale diritto di partecipazione alla vita della facoltà.

Ciò posto, ritiene il collegio che detto sistema presenti specifici elementi di contrasto con gli artt. 3 e 97 della Carta costituzionale, in quanto la diversa disciplina giuridica prevista dal legislatore in relazione a fattispecie (collocamento fuori ruolo, in aspettativa, in congedo) che si presentano al contrario omogenee si risolve in una violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di buon andamento costituzionalmente garantiti.

In definitiva, in base alle considerazioni che precedono, il sospetto di incostituzionalità del predetto art. 12, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1972, n. 472, li ove prevede il collocamento «fuori ruolo» dei professori universitari nominati docenti della scuola superiore della pubblica amministrazione appare non manifestamente infondato, in relazione alla disciplina di cui agli artt. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311 e 13 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, così come integrato e modificato dall'art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, e interpretato dalla legge 5 agosto 1988, n. 341.

Circa la rilevanza della questione prospettata, va evidenziato che la sorte del ricorso — come già detto — appare indissolubilmente legata all'esito del giudizio di costituzionalità della norma in questione, dal momento che la domanda del ricorrente può essere accolta solo in quanto risulti fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale.

Questo collegio ritiene quindi di sollevare nei limiti e nei sensi suindicati la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1972, n. 472, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione con contestuale sospensione del presente giudizio sino all'esito di quello incidentale di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 17 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1972, n. 742, nella parte in cui dispone il collocamento «fuori ruolo» dei professori universitari nominati docenti presso la scuola superiore della pubblica amministrazione;

Sospende il giudizio in corso instaurato dal prof. Augusto Sinagra con il ricorso indicato in epigrafe, fino alla decisione della deferita questione di legittimità costituzionale e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria della sezione di questo tribunale amministrativo la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara, nella camera del consiglio del 23 maggio 1991.

Il presidente: LAURITA

Il consigliere, relatore: ELIANTONIO

Il consigliere: CARINCI

Pubblicata mediante deposito, addì 13 settembre 1991.

Il direttore di segreteria: (firma illeggibile)

91C1167

N. 670

Ordinanza emessa il 17 agosto 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Verona nel procedimento penale a carico di Pekarek Felicitas

Processo penale - Procedimento pretorile - Chiusura delle indagini preliminari - Sentenza di incompetenza - Lamentata dovuta trasmissione degli atti al p.m. presso il giudice competente anziché al giudice competente - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto a quanto previsto per la fase dibattimentale - Possibile lesione del principio del giudice naturale - Denunciata possibilità per una parte processuale (p.m.) di rendere irrilevante una pronuncia giurisdizionale senza osservanza delle modalità di legge.

(C.P.P. 1988, art. 22, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 25, 101 e 111).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 1035/B/1991 r.g.p.m., n. 6278/1991 r.g.i.p.:

Letta la richiesta di emissione del decreto penale di condanna nei confronti della signora Pekarek Felicitas, per il reato di cui agli artt. 116 n. 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e 2 della legge n. 386/1990, emesso in Corte Franca (Brescia) e posto all'incasso in Legnago (Verona) il 2 gennaio 1990;

Rilevato che già in data 10 aprile 1990 il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Verona aveva proposto analoga richiesta, sulla quale questo giudice aveva pronunciato sentenza di incompetenza per territorio, ai sensi degli artt. 8 e seguenti e 22 del c.p.p., in data 17 aprile 1990;

Rilevato che in data 21 aprile 1990 gli atti erano stati trasmessi dalla cancelleria di questa autorità giudiziaria al procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Brescia;

Rilevato che in data 20 febbraio 1991 quell'ufficio ha trasmesso il procedimento, per ritenuta competenza territoriale, al p.m. presso questa pretura il quale, con atto in data 12 luglio 1991, pervenuto il 6 agosto 1991, ha rinnovato la richiesta sopra indicata;

OSSERVA

Vi è, nel caso *de quo*, diversità di interpretazione tra questo giudice e il p.m. presso la pretura circondariale di Brescia in ordine all'individuazione del giudice competente per territorio in ordine al reato di emissione di assegni senza provvista, commesso in epoca antecedente l'entrata in vigore della legge n. 386 del 1990.

In particolare, aderendo all'indirizzo interpretativo che la procura generale presso la Corte di cassazione ha subito adottato, risolvendo i conflitti di competenza tra uffici del p.m., il p.m. di Brescia ritiene applicabili i criteri di cui all'art. 4 della legge citata, mentre questo giudice ritiene quell'interpretazione inficiata da un'evidente violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.

Non è però questa la sede per esporre le diverse argomentazioni.

Qui viene invece in rilievo un problema procedurale prodromico all'esame del merito. Ed invero è principio generale del nuovo sistema processuale penale che non è possibile un conflitto di competenza tra il giudice (anche per le indagini preliminari) ed il p.m., in quanto quest'ultimo è parte, ancorché pubblica (v. per tutte, cass. sez. I, 19 febbraio 1990, Facchinari, in cass. pen. 1990, II, 79 e 1991, II, 154, nonché la relazione al progetto preliminare, *sub* art. 28).

Ma nel procedimento *de quo* si è innestato un meccanismo di passaggi (p.m. di Verona, g.i.p. di Verona, p.m. di Brescia, p.m. di Verona, g.i.p. di Verona) che ha vanificato una pronuncia giurisdizionale, dotata di autorità e ambito non già solo interinale (quale sarebbe stata un'ordinanza emessa nel corso delle indagini preliminari), ma potenzialmente conclusiva di una fase procedimentale e comunque, nella fattispecie, emessa in piena fase processuale, essendo stata esercitata l'azione penale.

Occorre verificare se l'attuale situazione del procedimento sia risolvibile sul piano interpretativo ovvero sia indice di una disfunzione del nuovo sistema, risolvibile solo con una dichiarazione di incostituzionalità.

Certamente il p.m. presso la pretura di Brescia avrebbe potuto, in ossequio allo spirito della nuova normativa e, nel concreto, alla pronuncia giurisdizionale di questo ufficio, richiedere al «suo» giudice per le indagini preliminari l'emissione del decreto penale, sollecitando con quell'atto anche la proposizione di un conflitto di competenza (*ex* art. 30.2 del c.p.p.).

Ma questa soluzione, ecco il punto che pare decisivo per ritenere inidonea la via interpretativa al superamento dello «stallo» verificatosi, non è affatto vincolante per il p.m.: essa presuppone che il p.m. dia ossequio spontaneo, formale e sostanziale, ad una pronuncia che, secondo il sistema normativo positivo, non lo «obbliga». Ed infatti l'art. 22.3 del c.p.p. prevede, con consapevole diversità di disciplina rispetto alla disposizione dettata per il dibattimento di primo grado (art. 23.1 del c.p.p.), che il giudice per le indagini preliminari che abbia riconosciuto la propria incompetenza dopo la chiusura delle indagini, la dichiari con sentenza e trasmetta gli atti al pubblico ministero presso il giudice competente (non già, direttamente, al giudice ritenuto competente, organo giurisdizionale titolare del potere di sollevare l'eventuale conflitto, *ex* art. 28 e seguenti del c.p.p.). La dottrina che per prima ha commentato l'istituto ha unanimemente convenuto che il p.m. il quale riceva gli atti non è vincolato dalle precedenti richieste del suo collega.

Nel caso di specie, ad esempio, ben avrebbero potuto essere emesso un decreto di citazione a giudizio dibattimentale ovvero richiesta una pronuncia *ex* art. 129 del c.p.p.

È solo un'interpretazione sistematica, che ritenesse principio generale l'irretrattabilità dell'azione penale una volta esercitata nell'ambito dello specifico procedimento (come avviene con la richiesta del decreto di condanna), si opporrebbe all'ulteriore altrimenti possibile soluzione, che il nuovo p.m. richieda al suo g.i.p. l'archiviazione.

Ma, se è corretto sostenere che il p.m. che riceve gli atti dal g.i.p., a seguito di sentenza declaratoria di incompetenza, non è vincolato dalle precedenti richieste, ulteriore conferma trova la possibilità che il p.m. possa, consentendoglielo il sistema laddove non lo obbliga ad agire diversamente, di fatto vanificare una pronuncia giurisdizionale attributiva di competenza.

Pare trovarsi di fronte ad uno di quei «buchi» che si cominciano a delineare nella normativa che dovrebbe compiutamente disciplinare la fase di conclusione delle indagini preliminari, con il momento di controllo giurisdizionale. Infatti, si deve tener presente come la sentenza dichiarativa di incompetenza può essere emessa (si evince dall'interpretazione letterale e sistematica e i commenti della dottrina sono concordi) anche su richiesta di archiviazione (e l'individuazione del momento di esercizio dell'azione penale, per salvaguardare il principio sistematico che la sentenza è atto che presuppone tale esercizio, ha molto stimolato la fantasia costruttiva degli interpreti). E non appare dubbio che il p.m., il quale riceva gli atti a seguito di sentenza emessa *ex* art. 22.3 del c.p.p. dopo una richiesta di archiviazione, possa legittimamente espletare le indagini ritenute ulteriormente opportune, qualora i termini per la stessa non siano ancora scaduti.

Se quanto si è finora esposto viene condiviso, appare evidente come il sistema attuale consenta la vanificazione di una pronuncia giurisdizionale, senza dare al giudice la possibilità di sbloccare la situazione imponendo un conflitto.

Nella fattispecie che ci occupa, questo giudice avrebbe tre alternative: accogliere la richiesta di decreto penale, emettendo il provvedimento (con ciò implicitamente rinnegando la propria precedente sentenza); emettere una nuova sentenza di incompetenza *ex* art. 22 del c.p.p. (con la prospettiva di emettere altra tra qualche mese e via di questo passo); restituire gli atti al p.m. «invitandolo» a ritrasmettere a sua volta gli atti al p.m. mittente «invitando» quest'ultimo a richiedere al proprio g.i.p. di sollevare il conflitto.

Si noti che, in quest'ultimo caso, non vi è un meccanismo procedimentale che vincoli i due uffici del p.m. interessati ad attenersi obbligatoriamente al duplice «invito» (sicché, ad esempio, potrebbe accadere che il p.m. presso questa pretura decida di emettere un decreto di citazione al giudizio dibattimentale, così superando la precedente sentenza di questo giudice).

Tutto questo si verifica per la differenza di disciplina esistente tra l'art. 22.3 del c.p.p. e l'art. 23.1 del c.p.p. in ordine all'individuazione dell'autorità giudiziaria cui trasmettere gli atti. Se infatti anche l'art. 22.3 del c.p.p. prevedesse la trasmissione degli atti al giudice competente, il problema esposto non sussisterebbe.

Occorre allora verificare perché il legislatore ha diversamente disciplinato le due situazioni (incompetenza dichiarata dal g.i.p. alla conclusione delle indagini e dal giudice del dibattimento); che le due situazioni processuali siano differenti (fasi procedurali distinte) pare osservazione ovvia ma irrilevante: occorre individuare se tale indubbia diversità giustificava la differente disciplina.

Orbene, la relazione al progetto preliminare (sub. artt. 22 e 23, allora distinti, *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 1988, n. 250, supplemento ordinario n. 2, pag. 15 seconda colonna) dà una spiegazione che pare aver riferimento ad un solo argomento, che con terminologia forense può essere definito meramente suggestivo. Si dice infatti: «È stata scartata la soluzione che prospettava la trasmissione degli atti al giudice competente perché si è considerato che, nel nuovo sistema in cui il pubblico ministero è il *dominus* delle indagini preliminari, occorre evitare ogni situazione che ponga il giudice nella condizione di conoscere agli atti più e meglio del pubblico ministero» (sia consentito: tempi duri per il giudice terzo troppo diligente...). Argomentazione, si è anticipato, solo suggestiva: infatti il giudice per le indagini preliminari può emettere sentenza (e quindi quello ritenuto competente potrebbe ricevere gli atti) solo in relazione a situazioni procedurali che, connesse alla conclusione delle indagini preliminari, riguardano le «richieste finali» del p.m. e richiedono necessariamente che abbia in visione l'intero fascicolo (richiesta di archiviazione, richiesta di emissione di decreto penale, richiesta di udienza preliminare, richiesta di rito alternativo ex artt. 444 e seguenti e 438 e seguenti del c.p.p.).

Se questa osservazione negativa è condivisibile, viene meno la giustificazione sulla diversità di disciplina, perché pur essendo le pronunzie di incompetenza rese in fasi diverse (indagini preliminari e dibattimento), tale diversità non ha conseguenze strutturali sulla problematica dell'incompetenza.

Alla medesima conclusione deve pervenirsi, guardando a quanto in proposito riferisce la relazione al progetto definitivo, dando conto dell'unificazione della disciplina del nuovo, e definitivo, testo dell'art. 22 (v. *ibidem*, pag. 168, prima colonna). Questa infatti giustifica la trasmissione degli atti al p.m. affermando che essa «consente di superare i problemi di coordinamento che il precedente art. 23 (ora soppresso) creava con riferimento al giudizio pretorile (dove il decreto di citazione è emesso dal p.m.)».

Vero, ma la situazione è identica nel caso di disciplina dell'attuale art. 23; nel senso che anche qui si pone tuttora, in relazione al procedimento pretorile, il problema di coordinare la trasmissione degli atti al giudice competente con l'impossibilità per quel giudice di attivarsi senza il necessario intervento del p.m.

Problema risolvibile, alla stregua dei principi generali e come la prassi sta indicando, con la trasmissione degli atti dal giudice adito al proprio p.m., perché attivi il procedimento della chiamata in giudizio, per l'udienza determinata dal capo dell'ufficio, secondo le ordinarie regole.

In conclusione: 1) non paiono esserci ragioni apprezzabili per giustificare la diversità di disciplina tra il disposto dell'art. 22.3 e quello dell'art. 23 del c.p.p., in ordine alla diversa individuazione dell'autorità giudiziaria cui trasmettere gli atti nel caso di incompetenza dichiarata o conclusione delle indagini preliminari e nel dibattimento; 2) la soluzione normativa attualmente contenuta nell'art. 22.3 del c.p.p. consente, a seguito dell'inserimento della norma quale concretamente realizzatasi nel sistema, che possa essere vanificata una pronuncia giurisdizionale ad opera di una delle parti.

Tutto questo appare in violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 25 (giacché consente di vanificare una pronuncia giurisdizionale volta all'individuazione del giudice naturale, al di fuori dei rimedi previsti dal sistema con la normativa sui conflitti), 3 (giacché vi è diversità di disciplina non giustificata dalle divergenze strutturali delle distinte fasi procedurali), 101 e 111 (giacché si consente ad una parte processuale di rendere irrilevante una pronuncia giurisdizionale senza avvalersi delle modalità di legge).

Da quanto si è finora esposto emerge, a giudizio di questa autorità giudiziaria, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22.3 del c.p.p., nella parte in cui prevede che il giudice per le indagini preliminari, che dopo la chiusura delle indagini preliminari abbia riconosciuto la propria incompetenza per qualsiasi causa, dichiarandola con sentenza, trasmetta gli atti al pubblico ministero presso il giudice competente anziché al giudice competente.

Questa soluzione non appare frutto di scelta discrezionale, propria del legislatore, ma sembra estendere la volontà del medesimo legislatore individuabile dalla ricostruita interpretazione sistematica.

La questione è rilevante nel presente giudizio, perché il suo accoglimento consentirebbe a questo giudice di trasmettere gli atti direttamente al giudice ritenuto competente, risolvendo così con certezza l'attuale *impasse* procedimentale.

Deve quindi essere sollevata d'ufficio questione di legittimità costituzionale, come da dispositivo e con le conseguenze di legge.

P. Q. M.

Dichiara d'ufficio rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22.3 del c.p.p., in relazione agli artt. 25, 3, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il giudice per le indagini preliminari il quale, dopo la chiusura delle indagini preliminari riconosca la propria incompetenza, per qualsiasi causa, dichiarandola con sentenza, debba trasmettere gli atti al p.m. presso il giudice competente anziché al giudice competente;

Sospende il presente procedimento;

Ordina la comunicazione della presente ordinanza al pubblico ministero ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e la sua notifica alla persona sottoposta alle indagini, tramite polizia giudiziaria stante l'urgenza, al suo difensore ed al Presidente del Consiglio.

Manda alla Cancelleria per l'esecuzione.

Così deciso in Verona, il 17 agosto 1991

Il giudice per le indagini preliminari: CITERIO

Depositato in cancelleria oggi 19 agosto 1991.

Il collaboratore di cancelleria: CALI

91C1168

N. 671

Ordinanza emessa il 9 agosto 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Verona nel procedimento penale a carico di Amaldo Pietro

Processo penale - Indagini preliminari - Termine: sei mesi - Richiesta di proroga - Possibilità di autorizzazione solo prima della scadenza - Lamentata omessa previsione di adozione di tale ordinanza anche dopo la scadenza ma entro i quindici giorni dal decorso dei cinque giorni dalla notifica del p.m. all'indagato - Lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - In alternativa: violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - In subordine: violazione dell'art. 3 della Costituzione - Richiesta di illegittimità costituzionale consequenziale.

(C.P.P. 1988, art. 406, primo comma).

(Cost., artt. 3, 97 e 112).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Letta la richiesta di proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari, tempestivamente proposta dal p.m. nel procedimento a carico di Amaldo Pietro;

Ritenuto che nella specie sussisterebbero le condizioni per concedere la proroga richiesta, costituendo — a giudizio di questo ufficio — giusta causa il fatto che il p.m. è in attesa dell'esito delle indagini delegate alla polizia giudiziaria;

Rilevato peraltro che la prova delle notifiche della richiesta ai soggetti interessati è pervenuta a questo ufficio dopo il decorso dei sei mesi iniziali;

Rilevato che il giudice deve provvedere sulla richiesta prima della scadenza del termine, ai sensi dell'art. 460, primo comma, e 553.2 del c.p.p. e che il termine è scaduto;

Rilevato che tale decisione non può essere adottata senza che vi sia in atti la prova dell'avvenuta notifica alla persona sottoposta alle indagini e che siano decorsi i cinque giorni di cui all'art. 496, terzo comma, prima parte, del c.p.p., giacché altrimenti appare senz'altro configurabile la nullità del provvedimento, ex artt. 178, lett. c), e 180 del c.p.p. (nella fattispecie le notifiche sono state eseguite in prossimità della scadenza del termine ed i cinque giorni si compivano dopo la scadenza medesima);

Rilevato che l'emanazione dell'ordinanza di proroga dopo la scadenza del termine si esporrebbe a fondate censure di carenza di potere e, comunque, renderebbe prospettabili fondati dubbi in ordine all'utilizzabilità degli atti compiuti dal p.m. dopo la scadenza del termine, non potendosi desumere dal sistema la natura ordinatoria della previsione:

Ritenuto comunque che il giudice ha l'obbligo di osservare tutte le norme processuali, secondo il disposto dell'art. 124 c.p.p.

OSSERVA

Come già evidenziato con precedente ordinanza (16 marzo 1991, in *Gazzetta Ufficiale*, prima serie speciale n. 28, del 17 luglio 1991) l'attuale disciplina del procedimento per la proroga del termine delle indagini preliminari, quale risulta dal combinato disposto degli artt. 406 e 553 del c.p.p., si appalesa tale da giustificare dubbi di costituzionalità non manifestamente infondati, nella parte in cui prevede che il giudice per le indagini preliminari debba provvedere prima della scadenza del termine, anziché entro quindici giorni dallo scadere del termine di cinque giorni dalla notificazione prevista dall'art. 406.3, prima parte, del c.p.p. Di fatto, invero, la attuale disciplina può impedire che il giudice prenda una tempestiva e quindi valida decisione, senza che alcun appunto possa essere ragionevolmente mosso al pubblico ministero, cui compete la richiesta. Il tempo necessario per la notifica è infatti situazione che sfugge e prescinde dalla diligenza del p.m.: si pensi in generale al noto carico di lavoro e, in particolare, alle ipotesi in cui, apparendo la potenziale irreperibilità del sottoposto alle indagini, si debba doverosamente procedere agli accertamenti richiesti dagli artt. 159 del c.p.p. e 61 delle disp. att. del c.p.p. eventualmente anche all'estero. Né sembra adeguato richiamarsi alla possibilità di utilizzare la polizia giudiziaria per le notifiche, ai sensi dell'art. 151.1 del c.p.p.: da un lato ciò non risolve il problema, non essendo certo che la struttura della p.g. consenta notifiche utili e tempestive, dall'altro il ricorso alla polizia giudiziaria per le notifiche deve essere assolutamente eccezionale, ché altrimenti distrarrebbe dai propri compiti investigativi istituzionali uffici già oberati. Né si può pretendere che il p.m. inizi la procedura per la richiesta di proroga appena iscritto il nome della persona alla quale il reato è attribuito, intuendo la prevedibile complessità delle indagini; oltretutto, nel caso di richiesta «troppo» tempestiva, potrebbe addirittura difettare la giusta causa per la proroga.

La disarmonia che la disciplina manifesta non soddisfa, peraltro, alcuna esigenza di tutela di interessi apprezzabili delle altre parti (persona sottoposta alle indagini, persona offesa): il vero interesse che appare tutelabile (e riconosciuto dal legislatore) è che il p.m. sia costretto a render conto della gestione delle indagini, nei tempi scelti dal legislatore, o concludendole con la richiesta di archiviazione o con l'esercizio dell'azione penale, ovvero chiedendone la proroga.

Ma tale interesse trova esaustiva soddisfazione nel fatto che la richiesta sia presentata entro il termine, non già nel fatto — del tutto diverso — che il giudice, terzo, decida entro quel termine (si abbia presente la sentenza della Corte n. 461 del 26 settembre-16 ottobre 1990, relativa a problematica che presenta talune analogie). Nessun pregiudizio pare conseguire al fatto che il giudice possa ~~provvedere anche~~ dopo la scadenza del termine; delle due l'una, o concederà la proroga (con decorrenza retroattiva alla scadenza del termine; in questo caso gli atti di indagine eventualmente già compiuti dopo la scadenza potranno essere utilizzati) o respingerà la relativa richiesta (e in questo caso gli atti che il p.m. abbia eventualmente compiuto non potranno essere utilizzati, ai sensi dell'art. 407.3 del c.p.p.).

La soluzione proposta consentirebbe di conciliare le esigenze conseguenti alla obbligatorietà dell'azione penale ed il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (con riguardo alla amministrazione della giustizia), con quelle derivanti dall'esercizio del diritto di difesa. Dal sistema si ricava anche il termine che il giudice dovrebbe osservare per la sua decisione: esso deve essere quello, residuale, di cui all'art. 121.2 del c.p.p. Il giudice dovrà quindi provvedere entro quindici giorni dallo spirare del termine di cinque giorni dalla notifica della richiesta di proroga alla persona sottoposta alle indagini.

Venendo, da ultimo solo per ragioni di convenienza espositiva, alla indicazione dei parametri di costituzionalità, essi possono essere indicati alternativamente negli artt. 97 e 112 della Costituzione. Il sistema attuale di fatto comporta la paralisi nell'esercizio dell'azione penale, senza che ciò dipenda dalla mancanza di diligenza del pubblico ministero e dalla soddisfazione di altri interessi costituzionalmente garantiti. ~~Ove si ritenesse che, in teoria, il grave inconveniente segnalato potesse essere superato con una richiesta di archiviazione ed una successiva richiesta di riapertura delle indagini, evidente sarebbe la irrazionale lesione di elementari principi di buon andamento dell'amministrazione, nella specie della giustizia. Solo in via subordinata potrebbe affermarsi anche la violazione dell'art. 3 della Costituzione, in un'esperata lettura del processo quale confronto di parti necessariamente contrapposte.~~

La rilevanza della questione sollevata, nel presente procedimento è data dal fatto che, ferma restando l'attuale disciplina, questo giudice dovrebbe respingere o dichiarare inammissibile la richiesta presentata dal p.m. o comunque restituirgli gli atti dichiarando la propria «incompetenza» nella decisione; ove la Corte accogliesse la questione di costituzionalità proposta, questo giudice potrebbe legittimamente decidere nel merito.

La soluzione proposta — prima indicata e nel dispositivo ancora precisata — si manifesta non frutto di scelta discrezionale, propria del legislatore, ma ricavabile dal sistema vigente.

Vanno pertanto adottati i provvedimenti ordinamentali di cui al dispositivo. Valuterà la Corte se l'eventuale declaratoria di incostituzionalità possa essere estesa, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche al secondo comma dell'art. 406 del c.p.p.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale, che dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, dell'art. 406.1 del c.p.p., nella parte in cui prevede che il giudice possa adottare l'ordinanza di proroga solo prima della scadenza del termine, previsto dall'art. 406 del c.p.p., anziché entro quindici giorni dal decorso dei cinque giorni dalla notificazione della richiesta del p.m. alla persona sottoposta alle indagini;

Sospende il presente procedimento;

Ordina la comunicazione della presente ordinanza al pubblico ministero ed ai Presidenti della due Camere del Parlamento e la notifica alla persona sottoposta alle indagini, tramite polizia giudiziaria stante la urgenza, al suo difensore ed al Presidente del Consiglio;

Manda alla cancelleria per l'esecuzione.

Così deciso in Verona, il 9 agosto 1991.

Il giudice per le indagini preliminari:

CITTERIO

91C1169

N. 675

Ordinanza emessa il 9 agosto 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Verona nel procedimento penale a carico di Marchiori Enzo ed altri

Processo penale - Indagini preliminari - Termine: sei mesi - Richiesta di proroga - Possibilità di autorizzazione solo prima della scadenza - Lamentata omessa previsione di adozione di tale ordinanza anche dopo la scadenza ma entro i quindici giorni dal decorso dei cinque giorni dalla notifica del p.m. all'indagato - Lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - In alternativa: violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - In subordine: violazione dell'art. 3 della Costituzione - Richiesta di illegittimità costituzionale consequenziale.

(C.P.P. 1988, art. 406, primo comma).

(Cost., artt. 3, 97 e 112).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Letta la richiesta di proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari, tempestivamente proposta dal p.m. nel procedimento a carico di Marchiori Enzo + 5;

Ritenuto che nella specie sussisterebbero le condizioni per concedere la proroga richiesta, costituendo — a giudizio di questo ufficio — giusta causa il fatto che il p.m. deve svolgere le investigazioni consequenziali all'effettuata consulenza tecnica;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 671/1991).

91C1173

N. 672

*Ordinanza emessa il 18 giugno 1991 dalla Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale,
sul ricorso proposto da Palmisano Antonia*

Pensioni di guerra - Ricorso giurisdizionale in materia di pensioni di guerra - Esperibilità condizionata al preventivo obbligatorio esperimento del ricorso gerarchico - Ingiustificata deroga al principio generale della esperibilità immediata della tutela giurisdizionale - Incidenza sul diritto di agire e difendersi in giudizio contro gli atti della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 42/1991.

(D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, art. 25, primo comma, sostituito dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, art. 17, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 113).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 889066 del registro di segreteria, proposto da Palmisano Antonia nata il 21 giugno 1926 a Ceglie Messapico (Brindisi), avverso la determinazione del direttore generale delle pensioni di guerra n. 2710876 del 29 ottobre 1987.

Uditi, alla pubblica udienza del giorno 26 marzo 1991, il relatore nella persona del consigliere Domenico Zuppa e, assente e non rappresentata la ricorrente, il pubblico ministero nella persona del vice procuratore generale Domenico Paternostro.

FATTO

Con determinazione n. 2710876 del 29 ottobre 1987 il direttore generale delle pensioni di guerra ha respinto la domanda di pensione di guerra presentata il 22 maggio 1978 da Antonia Palmisano — collaterale di militare deceduto per causa di guerra — perché l'ha giudicata priva del requisito di idoneità a proficuo lavoro, requisito al quale, in base alla normativa dell'epoca vigente (art. 75 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e, successivamente, art. 65 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915), era condizionato l'accesso dei collaterali maggiorenni alla pensione indiretta di guerra (categoria, quella dei collaterali, che l'art. 5 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, ha escluso dal novero dei beneficiari del trattamento pensionistico indiretto di guerra, con salvezza però, delle posizioni soggettive venute in essere precedentemente).

Con il ricorso in esame l'interessata chiede che, previ nuovi accertamenti sanitari, sia riconosciuto il suo diritto a pensione di guerra.

Il procuratore generale di questa Corte dei conti, dopo aver rilevato che l'art. 17 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, consente il ricorso a questa giurisdizione solo «contro il decreto di decisione sul ricorso gerarchico in materia di pensioni di guerra», e non già contro le determinazioni del direttore generale delle pensioni di guerra, con atto del 25 ottobre 1989, confermato all'odierno dibattimento, ha chiesto che il ricorso in esame sia dichiarato inammissibile.

DIRITTO

La legge 6 ottobre 1986, n. 656, contenente modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra, ha anche introdotto significative innovazioni nella disciplina concernente la tutela amministrativa e giudiziale di cui possono avvalersi gli aventi titolo a trattamento privilegiato di guerra.

In particolare, l'art. 16, secondo comma, di tale legge, ha soppresso la regola (contenuta nell'art. 24, ultimo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834) dell'alternatività del ricorso gerarchico rispetto al ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti; e l'art. 17, sostituendo interamente il primo comma dell'art. 25 del citato d.P.R. n. 834/1981 (che, a sua volta, aveva sostituito l'art. 116 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915), ha disposto che il ricorso alla Corte dei conti possa essere presentato solo «contro il decreto di decisione sul ricorso gerarchico».

Alla regola della facoltatività del rimedio amministrativo s'è, dunque, sostituita la regola dell'obbligatorietà della via gerarchica. Conseguentemente il secondo comma del citato art. 17 ha soppresso anche le preesistenti norme (art. 25, ottavo comma, del d.P.R. n. 834/1981) intesa a disciplinare il concorso tra azione giudiziaria e ricorso gerarchico.

Per effetto della nuova disciplina, il cittadino che voglia far valere in sede giudiziale la pretesa rimasta insoddisfatta in sede amministrativa, deve, in altri termini, nuovamente rivolgersi — sia pure in un'istanza superiore — a quella stessa autorità amministrativa che già aveva disatteso, in tutto o in parte, la sua domanda di trattamento privilegiato di guerra; e solo dopo che detta autorità si sia pronunciata sul ricorso gerarchico, ovvero — come non infrequentemente accade — abbia inutilmente lasciato decorrere due anni dalla produzione del ricorso stesso (realizzandosi, in tale inerzia, l'effetto legale del cosiddetto silenzio rigetto: art. 24, settimo comma, del d.P.R. 834, sostituito dall'art. 16, primo comma, della legge n. 656/1986) potrà finalmente adire il suo giudice naturale.

Tra il cittadino ed il suo giudice naturale è interposto, dunque, un diaframma temporale che può paralizzare per ben due anni qualunque forma di tutela giudiziale, ivi compresa quella cautelare, atteso che le Sezioni riunite di questa Corte dei conti (decisione n. 81/C del 3 maggio 1989) hanno ritenuto inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti direttoriali proposti *per saltum*, senza che l'interessato abbia previamente esperito l'obbligatoria via della tutela amministrativa.

Della citata normativa questo giudice è ora chiamato a fare applicazione.

Sorge però il sospetto che essa non sia conforme ai principi di cui agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Prima di farne applicazione, occorre dunque che, a norma degli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presente giudizio sia sospeso e che la conformità a Costituzione della normativa in parola sia verificata dal giudice delle leggi.

Nel sistema preesistente all'istituzione dei tribunali regionali amministrativi, in verità, vigeva la regola generale che imponeva di percorrere la via dei ricorsi gerarchici, prima che si potesse adire il giudice amministrativo. La regola anzidetta, che tuttavia non interessa la giurisdizione pensionistica di questa Corte dei conti (se non per ipotesi marginali, recentemente cancellate dalla Corte costituzionale: sentenza n. 530 del 30 novembre-11 dicembre 1989), è stata decisamente abbandonata dalla legge istitutiva dei tribunali anzidetti (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) il cui art. 20 ha affermato il principio della facoltatività dei ricorsi amministrativi. Il legislatore, infatti, come la Corte costituzionale ricorda nella sentenza n. 42/1991, su cui presto si ritornerà «ha ritenuto, in via generale, più confacente alle esigenze della tutela del cittadino, nei confronti degli atti amministrativi illegittimi, la possibilità di accesso diretto alla tutela giurisdizionale senza la necessaria intermediazione, prima prevista, del ricorso amministrativo».

Il mutato quadro normativo, che vede dunque affermato il principio della immediata azionabilità innanzi al giudice di qualsivoglia posizione soggettiva, ha già indotto la Corte costituzionale — con le già citate sentenze — a cancellare dall'ordinamento disposizioni residuali che si ponevano in contrasto col nuovo assetto e, di conseguenza, con l'art. 3 della Costituzione.

Quest'ultimo, infatti, non consente che situazioni sostanziali indifferenziate siano assoggettate a trattamenti processuali differenziati.

Ebbene, in un ordinamento che mostra di non più tollerare remore e compressioni, un tempo usualmente imposte al cittadino che voleva far valere i suoi diritti (o interessi legittimi) nei confronti della p.a., si profila in tutta la sua singolarità la novella del 1986 che tali remore ripropone.

E, per usare ancora una volta le parole della Corte costituzionale, (sentenza n. 42/1991) «ciò non senza considerare che il condizionamento, nella specie, del ricorso giurisdizionale al preventivo esperimento del ricorso gerarchico impedisce, prima della definizione di questo rimedio, la possibilità della tutela cautelare, sotto forma della sospensione, da parte del giudice, degli atti» impugnati, con particolare riferimento a quelli che, nell'ordinare il recupero di somme indebitamente percepite, potrebbero dar luogo — senza l'accennata tutela cautelare — a danni gravi e irreparabili.

Sorge dunque il sospetto che la citata normativa, nel riproporre, per il solo settore delle pensioni di guerra, l'obbligatorietà del previo esperimento di quel ricorso gerarchico che è ormai facoltativo in ogni altro settore, introduca tra posizioni soggettive sotto il profilo processuale non differenziabili e confligga, pertanto, con l'art. 3 della Costituzione.

Ma essa, come si diceva, sembra violare anche gli artt. 24 e 113.

Questi ultimi, infatti, non consentono limitazioni della tutela giudiziale né sotto il profilo soggettivo («tutti possono agire in giudizio...»), né sotto il profilo oggettivo («contro gli atti della pubblica amministrazione dei diritti e degli interessi legittimi»), tutela che «non può essere esclusa o limitata... per determinate categorie di atti»). In particolare, l'art. 113, nel rimarcare l'insopprimibilità della tutela giudiziale nei confronti della p.a., con l'avverbio temporale «sempre» sembra voler vietare remore di ordine temporale, del tipo di quelle contenute nella normativa in discussione, la quale impone al cittadino un'attesa che può essere di ben due anni, prima che il cittadino stesso possa rivolgere la sua domanda di giustizia a quel giudice cui, invece, dovrebbe «sempre» (e quindi anche «immediatamente») poter ricorrere. Si ricorda qui, incidentalmente, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 15 dell'11-18 gennaio 1991, ha ritenuto «termine eccessivamente lungo» quello di sei mesi che in altra fattispecie, condizionava al previo reclamo in via amministrativa l'esperibilità dell'azione giudiziaria. In ogni caso, l'aver imposto la remora di cui trattasi alla sola categoria degli atti in materia di pensioni di guerra, sembra configurare proprio quella «limitazione» della tutela giurisdizionale «per determinate categorie di atti», che il secondo comma dell'art. 113 proibisce.

Le considerazioni che precedono inducono questa sezione a sollevare d'ufficio la questione di illegittimità costituzionale della norma di cui al primo comma dell'art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, sostituito dal primo comma dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, nella parte in cui (mediante le parole «di decisione del ricorso gerarchico») condiziona l'accesso alla tutela giurisdizionale in materia di pensioni di guerra al previo obbligatorio esperimento del ricorso gerarchico, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Non occorre invece, ad avviso di questo giudice, sollevare analoga eccezione nei confronti del secondo comma dell'art. 16 e del secondo comma dell'art. 17, al fine di assicurare la reviviscenza delle preesistenti norme concernenti la facoltatività del ricorso gerarchico e la disciplina del concorso dei due rimedi, atteso che eventuali lacune normative a riguardo potranno agevolmente essere superate con i consueti strumenti interpretativi. Non senza rilevare che la Corte costituzionale ben potrà, ove occorra, estendere ad essi (ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87/1953 cit.) la pronuncia di incostituzionalità relativa alla norma per cui viene sollevata la presente questione.

In punto di rilevanza, basti considerare che, come s'è del resto già detto, la controversia sottoposta all'esame di questo giudice non può essere risolta se non in forza della citata norma, la cui applicazione condurrebbe ad una pronuncia di inammissibilità del ricorso in epigrafe.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, la questione di illegittimità costituzionale concernente l'art. 25, primo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, nel testo sostituito dal 1° comma dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, nella parte in cui (mediante le parole «di decisione sul ricorso gerarchico») non consente l'esperibilità immediata del ricorso alla Corte dei conti, anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio sul ricorso n. 889066 di Palmisano Antonia;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alla ricorrente, al procuratore generale presso la Corte dei conti, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, camera di consiglio del 26 marzo 1991, proseguita il 18 giugno 1991.

Il presidente: FABIANO

Depositata in segreteria il giorno 19 giugno 1991.

Il primo dirigente direttore della segreteria: GIRMENIA

N. 673

*Ordinanza emessa il 17 giugno 1991 dal pretore di Bologna
nel procedimento civile vertente tra Corticelli Patrizia e I.N.A.D.E.L.*

Previdenza e assistenza sociale - Riscatto per i periodi corrispondenti alla durata del corso di laurea o di titoli equipollenti - Corsi di scuole universitarie diretti a fini speciali (nella specie: corso per tecnico in logopedia) - Mancata previsione della facoltà di riscattare i periodi di servizio corrispondenti alla durata legale dei corsi per il conseguimento del diploma di tecnico in logopedia, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia stato richiesto quale condizione necessaria per la relativa ammissione in servizio - Ingiustificato deterioro trattamento dei tecnici in logopedia rispetto ai tecnici in fisioterapia ai quali è concesso, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 133/1991, di riscattare il periodo di studio per il conseguimento del relativo diploma - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

(R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 69, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 41, in relazione alla legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 12).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. r.g.l. 7319/90 promossa da Corticelli Patrizia, (avvocati Passanti e Naldi) contro l'I.N.A.D.E.L. (avv. Mario Ghezzi), in punto a: ammissione al riscatto ai fini della liquidazione della indennità premio di servizio;

Sciogliendo la riserva che precede;

Premesso che la ricorrente Patrizia Corticelli frequentò la scuola di perfezionamento per tecnici in logopedia istituita, quale scuola diretta a fini speciali, nell'ambito della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova conseguendo, in data 30 marzo 1983, il diploma di tecnico di logopedia in forza del quale, espressamente prescritto allo scopo, fu assunta alle dipendenze dell'u.s.l. n. 20, Casalecchio di Reno (Bologna);

Sottolineato che, con provvedimento del 23 maggio 1990, l'I.N.A.D.E.L. respinse la domanda, inoltrata dalla Corticelli l'11 maggio 1990, tendente ad essere ammessa al riscatto, ai fini dell'indennità di premio di servizio, del periodo di studi frequentato per il conseguimento del diploma e che il rigetto fu motivato argomentando che «il diploma (in questione) non può essere compreso nelle accezioni» periodi di studio universitario e corsi speciali di perfezionamento ai quali l'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, limita «il riscatto»;

Considerato che l'art. 12 della legge n. 152/1968 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nello stabilire, per la liquidazione della indennità premio di servizio, la facoltà di riscatto dei periodi di studio universitario valutabili ai fini del trattamento di quiescenza, coinvolge l'applicabilità, nella fattispecie, dell'art. 69 del d.-l. 3 marzo 1938, n. 680 (ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali) che limita il riscatto ai soli anni di studio per il conseguimento della laurea prescritta per la carriera intrapresa;

Rilevato che l'insieme delle norme applicabili crea forti dubbi circa la loro legittimità costituzionale segnatamente con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione per le irragionevoli conseguenze discriminatorie nei confronti di chi abbia conseguito, presso scuole dirette a fini speciali universitarie, il titolo per l'esercizio dell'attività di tecnico in logopedia con conseguente accesso alle corrispondenti mansioni;

Ritenuto, infine e da un lato, che la valutazione che precede ha già trovato avallo, in casi analoghi (da ultimo e a proposito dei tecnici fisioterapisti cfr. sentenza n. 133 del 29 marzo 1991), nella giurisprudenza della Corte costituzionale e, dall'altro, che trattasi di questione indiscutibilmente rilevante poiché, ove ritenuta fondata, si vanificherebbero tutte le eccezioni prospettate dall'istituto convenuto;

P. Q. M.

Dichiara la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 69 del r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, in relazione all'art. 12 della legge n. 152/1968, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi per il conseguimento del diploma di tecnico in logopedia, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia stato richiesto quale condizione necessaria per la relativa ammissione in servizio;

Per l'effetto sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Bologna, addì 17 giugno 1991

Il pretore: (firma illeggibile)

N. 674

*Ordinanza emessa il 19 giugno 1991 dal tribunale di Savona
nel procedimento penale a carico di Faraci Giovanni*

Processo penale - Istruttoria dibattimentale - Dichiarazioni testimoniali difformi da quelle rese nelle indagini preliminari - Testimonianza ritenuta rilevante ai fini del giudizio - Contestazione in udienza del reato di falsa testimonianza - Lamentata omessa previsione di sospensione del procedimento in attesa della definizione del giudizio di falsità - Denunciata impossibilità di corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali.

(C.P.P. 1988, artt. 207, secondo comma, e 476, secondo comma).

(Cost., art. 101, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ritenuto necessario sollevare d'ufficio la questione di costituzionalità, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 476, secondo comma, e 207, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevedono, se il testimone commette al dibattimento taluno dei fatti previsti dall'art. 372 del c.p.p. di trasmettere immediatamente il verbale al p.m. e sospendere il dibattimento in attesa del giudizio di falsità, qualora ciò sia necessario per la definizione del procedimento in corso;

OSSERVA

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale nei confronti di Faraci Giovanni, imputato dei reati di cessione di stupefacenti, estorsione aggravata, porto e detenzione illegale di pistola, veniva sentita come teste Calcagno Caterina. Interrogata dal p.m. la Calcagno rendeva dichiarazioni totalmente difformi da quelle accusatorie rese nel corso delle indagini preliminari al p.m. il quale gliene faceva rituale contestazione. Persistendo in questo atteggiamento ed avendo lettura del verbale di sequestro di una foto del Faraci che risultava essere stata da lei fornita ai c.c. operanti al fine di identificare la persona che l'aveva minacciata con un coltello, la teste negava di aver consegnato la foto e di aver indicato la persona ivi raffigurata come autore delle minacce, contrariamente a quanto riferito dal teste sig. Loiacono.

La testimonianza della Calcagno è risultata essere, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, fonte di prova determinante ai fini della decisione.

Rileva il tribunale che la commissione in udienza del reato di falsa testimonianza trovava nel previgente codice di rito una compiuta regolamentazione.

L'art. 458 del c.p.p. 1930, infatti, consentiva, oltre all'arresto del testimone che si assumeva essere falso, la facoltà, per il giudice, di sospendere il giudizio in corso, in attesa del giudizio sulla falsità cui poteva anche provvedere direttamente, ovvero trasmettere gli atti al p.m. a procedere oltre, se il giudizio sulla falsità non appaia assolutamente necessario ai fini della decisione del giudizio in corso.

Il sistema risultante dal combinato disposto degli attuali artt. 476, secondo comma, e 207, secondo comma, del c.p.p. — che invece non prevedono una disciplina delle possibili interferenze tra procedimento in corso e giudizio sulla falsità — e la mancanza di una norma generale che consenta la sospensione del procedimento in presenza di pregiudiziale penale (art. 479 del c.p.p.) obbligano il giudice a proseguire il dibattimento fino alla sentenza, anche nel caso in cui si riveli assolutamente necessario l'accertamento sulla falsità del teste che rimane rimesso ad un eventuale e separato procedimento.

Pertanto, nel caso in cui l'imputazione sia sostenuta — come nel caso in esame — da dichiarazioni di una persona che, chiamata a deporre non le confermi, il giudizio, non potendo il giudice esimersi dal proseguirlo, non potrà che concludersi con una sentenza assolutoria, destinata a rimaner ferma, quand'anche venisse poi accertato che la mancata conferma fosse deviata dall'opera di intimidazione o subornazione posta in essere dall'imputato o da terzi.

Questo risultato sembra porsi in contrasto con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione in quanto impedisce un corretto esercizio della funzione giurisdizionale. Infatti, il giudice, soggetto soltanto alla legge, si vede costretto a porre a fondamento della sua decisione un fatto che vi è il sospetto costituisca illecito penale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 207, secondo comma, e 476, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevedono la possibilità di trasmissione immediata del verbale di udienza al p.m. e di sospensione del dibattimento in attesa del giudizio sulla falsa testimonianza, qualora ciò sia necessario per la definizione del giudizio in corso, in riferimento all'art. 102, secondo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato.

Savona, addì 7 febbraio 1990

Il presidente: (firma illeggibile)

Con ordinanza in data 31 luglio 1991, in tribunale di Savona, ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nella presente ordinanza, nel senso che laddove si legge in calce al provvedimento «Savona, 7 febbraio 1990», si deve invece leggere «Savona, 19 giugno 1991».

91C1172

N. 676

Ordinanza emessa il 25 settembre 1991 dal pretore di Caltagirone
nel procedimento civile vertente tra Tasca Giuseppe ed altri e I.N.A.D.E.L.

Previdenza e assistenza sociale - Indennità premio di fine servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. - Determinazione in base ad un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi di servizio considerata in ragione dell'80% e moltiplicata per ogni anno d'iscrizione all'istituto - Mancata previsione della corresponsione di detta indennità nella stessa misura (un dodicesimo dell'80% dell'ultima retribuzione moltiplicato per ogni anno di iscrizione al fondo di previdenza) stabilita per i dipendenti statali - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe, attesa la omogeneità dell'indennità premio di fine servizio e dell'indennità di buonuscita - Incidenza sui principi del diritto al lavoro, della tutela del lavoro, di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione (anche differita), di assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, dell'obbligo di servizio esclusivo della Nazione per i pubblici dipendenti.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 4, primo comma).

(Cost., artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98).

IL PRETORE

Letti gli atti relativi al ricorso n. 200/91, proposto ex artt. 414 e 442 del c.p.c. da tasca Giuseppe + 31 contro l'Istituto nazionale di assistenza dipendenti enti locali - I.N.A.D.E.L. con sede in Roma;

OSSERVA IN FATTO

Con atto depositato in questa cancelleria in data 10 luglio 1991 e pedissequo decreto pretorile del 10 luglio 1991, ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto, previa, occorrendo, istruttoria, di accertare e dichiarare il loro diritto a percepire l'indennità premio servizio a carico dell'I.N.A.D.E.L. da determinarsi, all'atto della cessazione del servizio, in misura base di calcolo di 1/12 dell'80% e non in quella, già calcolata, di 1/15 dell'80% della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi per ogni anno di iscrizione all'istituto.

In via preliminare i ricorrenti hanno sollecitato questo giudicante a sollevare questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella nuova norma in materia previdenziale per il personale degli enti locali perché in contrasto con l'art. 3 della Costituzione con riferimento agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione stessa.

CONSIDERA IN DIRITTO

Il sistema di liquidazione dell'indennità premio di servizio previsto dall'art. 2 e segg. della legge n. 152/1968, nei confronti dei dipendenti degli enti locali, comporta una rilevante sperequazione rispetto a quello previsto dall'art. 3 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, per gli *ex* dipendenti dello Stato, ai quali il trattamento di fine rapporto o indennità di buona uscita, è corrisposto nella misura pari a tanti dodicesimi dell'80% della base contributiva dell'ultimo giorno di servizio per quanti sono gli anni dell'attività prestata con iscrizione al fondo.

Appare chiaramente ingiustificato il fatto che un lavoratore statale ed un dipendente di ente locale, a parità di retribuzione contributiva, debba percepire una indennità di fine lavoro (buonuscita, per l'E.N.P.A.S.; premio di servizio, per l'I.N.A.D.E.L.), di ammontare diverso in forza di diverso metodo di calcolo (in dodicesimi per l'uno, in quindicesimi per l'altro).

Le due indennità, stante la già acquisita evoluzione legislativa e giurisprudenziale, sono sostanzialmente equivalenti ed omogenee nella struttura e nella finalità; entrambe correlate alle retribuzioni versate dagli iscritti e dalle rispettive amministrazioni, agli enti erogatori.

Pertanto non trova ragionevole giustificazione la disparità di trattamento degli iscritti all'I.N.A.D.E.L. rispetto ai dipendenti statali.

La questione di incostituzionalità sollevata, come detto in punto di fatto, appare manifestamente fondata e rilevante pregiudizialmente ai fini della decisione del ricorso che questo giudicante è stato chiamato a decidere.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritiene manifestamente fondata la sollevata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152; perchè in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, con riferimento agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione stessa, nella parte in cui, in materia di previdenza per il personale degli enti locali la indennità di premio di servizio, prevista dagli artt. 2 e 3 della legge n. 152/1968 è pari ad un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi per ogni anno di iscrizione all'istituto, e non di un dodicesimo, come previsto per gli omologhi dipendenti statali, di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 1032/1973;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria di questa pretura, la presente ordinanza, di cui viene data lettura all'udienza odierna, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Caltagirone, addì 25 settembre 1991

Il consigliere pretore dirigente: CIARCIA

91C1174

N. 677

*Ordinanza emessa il 25 settembre 1991 dal pretore di Caltagirone
nel procedimento civile vertente tra Pepe Giovanni ed altri e I.N.A.D.E.L.*

Previdenza e assistenza sociale - Indennità premio di fine servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. - Determinazione in base ad un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi di servizio considerata in ragione dell'80% e moltiplicata per ogni anno d'iscrizione all'istituto - Mancata previsione della corresponsione di detta indennità nella stessa misura (un dodicesimo dell'80% dell'ultima retribuzione moltiplicato per ogni anno di iscrizione al fondo di previdenza) stabilita per i dipendenti statali - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe, attesa la omogeneità dell'indennità premio di fine servizio e dell'indennità di buonuscita - Incidenza sui principi del diritto al lavoro, della tutela del lavoro, di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione (anche differita), di assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, dell'obbligo di servizio esclusivo della Nazione per i pubblici dipendenti.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 4, primo comma).

(Cost., artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98).

IL PRETORE

Letti gli atti relativi al ricorso n. 199/91; proposto *ex* artt. 414 e 442 del c.p.c. da Pepe Giovanni + 35 contro l'Istituto nazionale di assistenza dipendenti enti locali - I.N.A.D.E.L., con sede in Roma;

OSSERVA IN FATTO

Con atto depositato in questa cancelleria in data 10 luglio 1991 e pedissequo decreto pretorile del 10 luglio 1991, ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto, previa, occorrendo, istruttoria, di accertare e dichiarare il loro diritto a percepire l'indennità premio servizio a carico dell'I.N.A.D.E.L. da determinarsi, all'atto della cessazione del servizio, in misura base di calcolo di 1/12 dell'80% e non in quella, già calcolata, di 1/15 dell'80% della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi per ogni anno di iscrizione all'istituto.

In via preliminare i ricorrenti hanno sollecitato questo giudicante a sollevare questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella nuova norma in materia previdenziale per il personale degli enti locali perché in contrasto con l'art. 3 della Costituzione con riferimento agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione stessa.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 676/1991).

91C1175

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◆ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◆ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
- ◆ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◆ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◆ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◆ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◆ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◆ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◆ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◆ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◆ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◆ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◆ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◆ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◆ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◆ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◆ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◆ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCIUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◆ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◆ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◆ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◆ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◆ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◆ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◆ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◆ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◆ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◆ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◆ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 18
- ◆ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

- ◆ **LIBreria ITALO SVEVO**
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◆ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20
- ◆ **LAZIO**
- ◆ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◆ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◆ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◆ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◆ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◆ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◆ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◆ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◆ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◆ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◆ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◆ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◆ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◆ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◆ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◆ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◆ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◆ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◆ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◆ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◆ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◆ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◆ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◆ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◆ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◆ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◆ **CAMPOBASSO**
D.I.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
- ◆ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◆ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◆ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◆ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◆ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◆ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◆ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
- ◆ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80
- ◆ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

- ◆ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART-di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◆ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◆ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◆ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21.
- ◆ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◆ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 128
- ◆ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◆ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◆ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◆ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◆ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◆ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◆ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◆ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◆ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◆ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◆ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◆ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◆ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◆ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◆ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◆ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◆ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◆ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◆ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◆ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◆ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◆ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Milite, 13
- ◆ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalè, 37
- ◆ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◆ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◆ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◆ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◆ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◆ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◆ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◆ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◆ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◆ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◆ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◆ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURDICA
Via della Costa, 5
- ◆ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 315.000 - semestrale L. 170.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 	<p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 600.000 - semestrale L. 330.000 <p>Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 800.000 <p>Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 530.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 4 4 0 9 1 *

L. 6.000